

Prot. N.UMU.2012
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 23 luglio. 2012

CIRCOLARE N. 30

- Al **Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e forestali**
- Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo
 - Segreteria Tecnica
Via XX Settembre, 20
00186 Roma
- All' Ass. Agr. e risorse naturali
VALLE D'AOSTA
Direz. Servizi di Sviluppo Agr.
Loc. Grand Carriere, 66
11020 Saint Christophe (AO)
- All' Ass. Reg. Agr.
FRIULI V.G.
Via Caccia, 17
33100 UDINE
- All' Ass. Reg. Agr.
LIGURIA
Via G. D'Annunzio, 113
16121 GENOVA
- Alla Regione **UMBRIA**
Dir. Reg. attività produttive
Via M. Angeloni, 63
06100 PERUGIA
- Alla Regione **MARCHE**
Servizio agricoltura
Via Tiziano, 44
60100 ANCONA
- Alla Regione **LAZIO**
Dip. Sv. Agr. Sett. 63
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
- Alla Regione **ABRUZZO**

Direzione Agricoltura
Via Catullo, 17
65100 PESCARA

All' Ass. Agr. E Foreste
Regione **MOLISE**
Via N. Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO

All' Ass. Reg. Agr.
Regione **CAMPANIA**
Sv. Attività settore primario
Isola A6 Centro direz.
80143 NAPOLI

All' Ass. Reg. Agr.
Regione **PUGLIA**
Lungomare N. Sauro, 47
70100 BARI

Alla Regione **BASILICATA**
Agricoltura e Sviluppo Rurale
Viale della Regione
Basilicata,12
85100 Potenza

Alla Regione **SICILIA**
Dir. Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2675
90145 PALERMO

All' Ass, Reg. Agr.
Regione **SARDEGNA**
Via Pessagno, 4
09126 CAGLIARI

Ai Centri di Assistenza Agricola

Oggetto: Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità.
Anno 2012.

PREMESSA

AGEA, in qualità di “autorità competente”, con la Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 ha definito l’applicazione della Normativa Comunitaria in materia di Condizionalità per l’anno 2012.

La presente Circolare fa proprie le disposizioni della Circolare ACIU ACIU.2012.214 ed integra, per le Regioni facenti capo all’Organismo Pagatore AGEA, gli impegni di condizionalità presenti nella Circolare ACIU sopra citata, in base a quanto disposto dalle deliberazioni regionali di recepimento del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM 27417 del 22 dicembre 2011.

In tal senso la presente Circolare specifica per ciascuna Regione i soli impegni, e le eventuali deroghe, che variano rispetto all’impostazione nazionale, così come specificata nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Per quanto attiene al sistema di controllo e all’applicazione del meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si rimanda a quanto indicato nella Circolare ACIU sopra citata.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

La presente Circolare si compone di una parte generale, delle tredici schede regionali allegate, una per ciascuna Regione facente capo all’Organismo Pagatore AGEA, e dell’allegato 1.

Nella parte generale della Circolare sono riportare:

1. la normativa di riferimento:
 - 1.1. Regolamentazione comunitaria;
 - 1.2. Recepimento normativo nazionale;
 - 1.3. Recepimento normativo regionale;
2. il glossario dei principali termini presenti nella presente Circolare;
3. la definizione dei “campi di condizionalità”;
4. i quadri relativi all’applicabilità di Atti e Standard.
5. quadro dello Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, quale nuovo standard che si applica a partire dal 1° gennaio 2012;
6. paragrafo relativo ai controlli effettuati dall’Organismo pagatore AGEA;
7. paragrafo relativo alle gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria;
8. paragrafo relativo meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.

In ciascuna scheda regionale, sono presenti i soli **atti** e i soli **standard** che nelle Delibere regionali di recepimento del DM 30125/09 e s.m.i. **hanno evidenziato differenze**, negli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare o nelle deroghe, rispetto a quanto previsto dall’impostazione nazionale. Per maggior leggibilità del testo per ogni atto o standard sarà riportata l’impostazione prevista a livello nazionale e quella presente nella delibera regionale.

Inoltre all'inizio di ciascuna scheda regionale sarà presente il riferimento normativo della Delibera regionale di recepimento del DM 30125/09 e s.m.i. e l'indicazione delle norme regionali relative ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (di seguito CGO).

PARTE GENERALE

1. Normativa di riferimento

1.1 Regolamentazione comunitaria

Il Regolamento (CE) n. 73/2009, che abroga il Reg. CE n. 1782/2003, stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto, nell'ambito della Politica Agricola Comune, e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento conferma, tra l'altro, che il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell'azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009).

Il Reg. (CE) 1698/2005, come modificato dal Reg. (CE) 74/2009, afferma che anche le aziende beneficiarie delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), sono soggette ai medesimi obblighi di condizionalità. Tali obblighi non si applicano alle attività non agricole aziendali ed ai terreni non agricoli per i quali non è chiesto un sostegno a norma dei punti dell'art. 36 sopra citati.

Lo stesso Regolamento, agli artt. 39, paragrafo 3, e 51, paragrafo 1, introduce, per le aziende che presentino domande di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) nell'ambito dello Sviluppo Rurale (pagamenti agro ambientali), l'obbligo aggiuntivo del rispetto dei cosiddetti Requisiti Minimi, relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Il Reg. (CE) 1234/2007, estende gli obblighi di condizionalità anche agli agricoltori che percepiscano aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione dei vigneti, l'estirpazione dei vigneti o la vendemmia verde.

Tali obblighi si estendono:

- per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti;
 - all'anno di riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde;
- e si applicano limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell'azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009).

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti di cui ai regimi evidenziati sopra, in danno dell'agricoltore inadempiente, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione e s.m.i. e dal Reg. 65/2011, che sostituisce il Reg. 1975/2006.

1.2 Recepimento normativo nazionale

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 1122/09.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125, del 22 dicembre 2009 s.m.i., "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

Nel DM 30125/2009 e s.m.i. sono presenti i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatoria (art. 5 Reg. (CE) 73/2009 e allegato II) e gli impegni aziendali corrispondenti;
- b) Allegato 2, recante l'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 6 Reg. (CE) 73/2009 e allegato III) e gli impegni aziendali corrispondenti;
- c) Allegato 3, recante i casi di esclusione per violazioni intenzionali di un impegno pertinente di condizionalità che si riferisce ad un particolare regime di aiuto diretto della PAC (art. 72 (2) Reg. (CE) 1122/2009);
- d) Allegato 4, recante modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità (artt. 23 e 24 Reg. CE 73/2009 e artt. 70, 71 e 72. Reg. CE 1122/09);
- e) Allegato 5, tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni pertinenti di condizionalità per determinate misure degli assi 2 e 4 connesse alla superficie e agli animali (articolo 14 del decreto);
- f) Allegato 8, recante l'elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (art. 39 (3) Reg. (CE) 1698/2005).

Il testo consolidato del DM 30125/2009, così come modificato dal DM 10346/2011 e dal DM 27417 del 22 dicembre 2011, è consultabile sul sito web:

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7578>

Si evidenzia che i regolamenti comunitari stabiliscono che i requisiti di condizionalità, elencati negli Allegati II e III del Reg. CE 73/2009 e descritti negli Allegati 1 e 2 al DM 30125/2009 e s.m.i., sono vigenti per l'intera durata dell'anno solare cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Le modifiche dell'insieme dei requisiti di condizionalità, introdotte al DM 30125/2009 e successivamente modificate dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM 27417/11, quest'ultimo pubblicato sulla G.U.R.I. n. 303 del 30 dicembre 2011, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso DM sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Lo standard 5.2, anch'esso previsto dal Reg. CE 73/2009, si applica a partire dal 1° gennaio 2012.

Il DM 30125/09 e s.m.i. prevede che l'AGEA, in qualità di "autorità competente", ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del decreto, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. A tale scopo l'AGEA invia alle Regioni e Province Autonome la bozza della presente circolare, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione e pubblica la Circolare nella sua versione definitiva entro 90 giorni dalla pubblicazione del DM 30125/2009, così come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM 27417/11 del 30 dicembre 2011, .

Nella Circolare ACIU.2012.214 sono determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei *Criteri Obbligatoriosi di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e dei Requisiti* minimi applicabili ad ogni azienda agricola e che ogni agricoltore deve rispettare;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM 30125/09 e s.m.i..

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione europea, la Commissione europea ha stabilito che gli impegni minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.

L'art. 6 del Reg. (CE) 73/2009, primo paragrafo, stabilisce inoltre che gli Stati Membri non possano fissare requisiti minimi per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali che non siano previsti dallo schema di cui all'allegato III dello stesso Regolamento.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi nazionali di recepimento e di applicazione dei regolamenti e direttive comunitarie inerenti ai singoli Atti (CGO):

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).

Recepimento

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
 - DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 –Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).
- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.** Articoli 4 e 5.

Recepimento

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

➤ **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Articolo 3.**

Recepimento

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

➤ **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5.**

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni. - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":
 - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
- Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-ill alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120);
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).**

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U.n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
 - Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
 - Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205);
 - Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205);
 - Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205).
- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.** Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010.
- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.** Articoli 4 e 7.

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);

- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U.28.06.2007 n. 148);
 - D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
 - D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
 - D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
 - D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
 - Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)".
- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5.**

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
 - D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007).
- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.** Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);

- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.
- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.** Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e);

- cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la [direttiva 91/414/CEE](#) del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Applicazione

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
 - Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
 - Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
 - Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L.05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
 - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n.2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
 - Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
 - D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)
- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.** Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.
- Gli articoli del regolamento sono direttamente applicabili.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.

Recepimento

- Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).
- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.

Recepimento

- D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.
- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.

Recepimento

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).
- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)**
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4.

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011,S.O.).
- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n.178).
- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.

Recepimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28novembre 2001).

1.3 Recepimento normativo regionale

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM .30125/09 e s.m.i., le Regioni e le Province Autonome sono tenute entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di eventuali modifiche o integrazioni al DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 a specificare con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2, ove modificati.

Lo stesso comma inoltre specifica che in merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.

Inoltre il comma 2 prescrive che, al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del DM 30125/09 e s.m.i., le Regioni e le Province Autonome sono tenute a trasmettere preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un confronto con

le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con gli Organi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.

Il comma 3 indica che in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti negli Allegati 1 e 2, ove modificati, si applicano a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati Allegati 1 e 2, del DM 30125/2009, come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 (G.U.R.I. n. 176 del 30/07/2011). In tal senso la presente Circolare recepisce, per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, le delibere regionali approvate.

In assenza di tali provvedimenti regionali a livello di azienda agricola saranno applicati gli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 del DM 30125/2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM 27417/11.

2. Glossario dei principali termini

Di seguito sono indicati i principali termini presenti nella Circolare ed è stata inoltre riportata la descrizione dei più importanti elementi che caratterizzano il sistema di controllo e di applicazione del meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

- **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità;
- **Atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 del DM 30125/2009 e s.m.i., compresi i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, così come specificato nell'art. 19 (3) del Reg. UE 65/2011, di cui all'Allegato 8 del DM 10346/2011;
- **Autorità competente:** Agea "Autorità competente" ai controlli ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.99 del 29 marzo 2004;
- **Standard:** requisiti relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 del DM 30125 e s.m.i.;
- **Norma:** insieme di standard di condizionalità che fa riferimento ad un Obiettivo delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, identificato nell'Allegato III del Reg. CE 73/2009. Le Norme sono descritte nell'Allegato 2 del DM 30125 e s.m.i.;
- **Requisiti minimi:** impegni relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, assimilati agli Atti (vedi sopra), che devono essere rispettati da parte delle aziende agricole che facciano domanda di pagamenti ai sensi dell'art. 36, lettera a), punto iv del Reg. CE 1698/05 (misure agroambientali);
- **Infrazione:** comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.

- **Violazione:** vedi *infrazione*.
- **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- **Gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione.
- **Inadempienza di importanza minore:** infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 73/2009, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'art. citato, i casi di inademp

3. Definizione dei “campi di condizionalità”

La normativa comunitaria prevede l'applicazione delle riduzioni per “campo di condizionalità”. I campi di condizionalità per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:

All. II Reg. CE 73/2009 (Criteri Obbligatoriosi di Gestione)

- 1 **Ambiente;**
- 2 **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;**
- 3 **Igiene e benessere degli animali.**

All. III Reg. CE 73/2009 (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali)

4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell'azienda agricola saranno raggruppati per i quattro campi di condizionalità.

Elenco degli Atti, delle Norme e degli standard per singolo campo di condizionalità

All. II Reg. 73/2009 Criteri Obbligatoriosi di Gestione

1 Ambiente Dal 1.1.2005

- **Atto A1** – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Atto A2** – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- **Atto A3** – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- **Atto A4** – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- **Atto A5** – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Gli atti "A1" – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e "A5" – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle **ZPS** (Zone di Protezione Speciale) ed ai **SIC** (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. "Rete Natura 2000".

2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- **Atto A6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- **Atto A7** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- **Atto A8** – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento CE 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.
- **Atto B9** – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- **Atto B10** – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- **Atto B11** – Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Atto B12** – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

- **Atto B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- **Atto B14** – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- **Atto B15** – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

3 Benessere degli animali

- **Atto C16** – Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- **Atto C17** – Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- **Atto C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

All. III Reg. CE 73/2009
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Norma 1 Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Standard 1.2 - Copertura minima del suolo

Standard 1.3 - Mantenimento dei terrazzamenti

Norma 2 Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1 - Gestione delle stoppie

Standard 2.2 - Avvicendamento delle colture

Norma 3 Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1 - Uso adeguato delle macchine

Norma 4 Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1 - Protezione del pascolo permanente

Standard 4.2 - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Standard 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Standard 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Standard 4.5 - Divieto di estirpazione degli olivi

Standard 4.6 - Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Norma 5 Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Standard 5.2 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Requisiti minimi

I requisiti minimi sono considerati Atti come stabilito dall'art. 19, paragrafo 3 del Reg. UE 65/2011 e si aggiungono ai vincoli applicabili alle aziende agricole che presentino domande di

pagamento nell'ambito dello Sviluppo Rurale ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) del Reg. CE 1698/2005 e s.m.i (misure agro ambientali).

Tali requisiti sono riferiti all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Come indicato al paragrafo 3 dell'art. 19 del Reg. UE 65/2011, dal punto di vista dell'inquadramento nei campi di condizionalità il requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti fa parte del Campo di condizionalità Ambiente mentre il requisito minimo sull'uso dei prodotti fitosanitari appartiene agli obblighi del Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante.

4. Applicazione della condizionalità

E' soggetta al regime di condizionalità, come indicato all'articolo 1, comma 2, del D.M. 30125/2009 e s.m.i., l'azienda agricola beneficiaria:

- dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

4.1. Applicabilità degli Atti

Di seguito sono riportati gli ambiti di applicazione dei singoli atti per l'azienda agricola.

Atto	Applicabilità
Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con superfici aziendali che ricadono in Zone di protezione Speciale (ZPS).
Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole che, nell'ambito dell'attività svolta, utilizzano sostanze prodotti che contengono sostanze pericolose.
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernent la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole le cui superfici aziendali ricadano in tutto o in parte nelle Zone vulnerabili da nitrati (ZVN).
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con superfici aziendali che ricadono nei Siti di Importanza Comunitari (SIC).
Atto A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti suini.
Atto A7 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97.	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini.
Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento CE 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.
Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari.
Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti.
Atto B11 – Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della	il presente Atto è applicabile alle aziende agricole che svolgono attività produttive nell'ambito dei settori di produzione primaria quali: produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di

<p>legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;</p>	<p>uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.</p>
<p>Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;</p>	<p>il presente Atto è applicabile alle agricole aziende con allevamenti.</p>
<p>Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;</p>	<p>il presente Atto è applicabile alle agricole aziende con allevamenti.</p>
<p>Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.</p>	<p>il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti.</p>
<p>Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.</p>	<p>il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.</p>
<p>Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli,</p>	<p>il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti bovini.</p>
<p>Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;</p>	<p>il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti suini.</p>
<p>Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.</p>	<p>il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti.</p>

4.2. Applicabilità dei Requisiti minimi

Di seguito sono riportati gli ambiti di applicazione dei requisiti minimi.

Atto	Applicabilità
Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti – dell'art. 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005.	i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti sono applicabili alle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i..
Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari – dell'art. 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005.	i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari sono applicabili alle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i..

4.3. Applicabilità degli standard

La diversa utilizzazione dei terreni agricoli definisce gli ambiti di applicazione dei singoli standard (o degli impegni inerenti agli standard).

Di seguito è riportata l'applicabilità degli standard (o dei singoli impegni inerenti agli standard) in base al diverso uso dei terreni agricoli come indicato all'articolo 3, comma 6 del DM 30125/09 e s.m.i..

Uso dei terreni agricoli ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DM n. 30125/09 e s.m.i.		Standard/impegni applicabili
Lettera	Descrizione	
a)	Superfici a seminativo, ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09.	- Standard 1.1 - impegno a); - Standard 2.1; - Standard 2.2;
b)	Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali	- Standard 1.2 – l'impegno a)
c)	Pascolo permanente, ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09	- Standard 4.1; - Standard 4.6;

d)	Oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative	- Standard 4.3;
e)	Vigneti, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.	- Standard 4.3;
f)	Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti di cui al Reg. (CE) 73/09 o delle indennità di cui all'articolo 36 lettera. a), punti da i) e v), e lettera. b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) 1698/2005 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 invicies, 108 septvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007, e successive modifiche e integrazioni	- Standard 1.1 - impegni di cui alle lettere b) e c); - Standard 1.2 - impegno b), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b); - Standard 1.3; - Standard 3.1; - Standard 4.2. ad esclusione degli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alla lettera d), e) ed c); - Standard 4.4; - Standard 4.5; - Standard 5.1; - Standard 5.2.

5. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali - Norma 5 “Misure per la protezione e la gestione delle acque” - Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”

Lo standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, previsto dal Reg. CE 73/2009, e introdotto con il DM 27417 del 22 dicembre 2011, che modifica il DM 30125/09 e s.m.i., rappresenta la principale novità per quanto riguarda gli impegni di condizionalità che l’azienda agricola è tenuta a rispettare nel 2012.

In particolare il DM n. 27417/ 2011 ¹ indica che al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento, derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. **Nel caso di assenza della fascia tampone, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione.** Per fascia tampone si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri,

¹ Il testo consolidato del DM 30125/2009, così come modificato dal DM 10346/2011 e dal DM 27417 del 22 dicembre 2011, è consultabile sul sito web: <http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7578>

L'azienda agricola nella fascia tampone è tenuta a rispettare i seguenti impegni:

- divieto di effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente;
- divieto di applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua;
- l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006².

Si evidenzia inoltre che lo standard 5.2 si applica, ad esclusione degli oliveti e del pascolo permanente, a qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Il DM 30125/2009 e s.m.i, all'art. 22 comma 1, stabilisce che le Regioni e Province specificano con propri provvedimenti gli impegni di condizionalità applicabili a livello territoriale (ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2).

Lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1, o in assenza di specifici interventi delle stesse previsti negli allegati 1 e 2, si applicano gli impegni indicati dal DM 30125/2009 e s.m.i.

In particolare per lo standard 5.2, in base allo “stato complessivo attuale” dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “scarso” e “pessimo”, il DM 30125/2009 e s.m.i. prevede che le Regioni e Province autonome stabiliscano con propri provvedimenti:

- la distanza relativa al divieto di effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente, che può ridursi fino a tre metri in presenza di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “sufficiente” o “buono”;
- il divieto di effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante, si considera rispettato in presenza di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “ottimo”.

² La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

- il divieto di fertilizzazione inorganica, che può intendersi rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - 1) “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “buono” o “ottimo”;
 - 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15 maggio 2012, per l'effettuazione dei controlli dello standard 5.2, ha inoltre definito le modalità e i tempi di invio dei dati da parte delle Regioni e Province autonome. In particolare ha stabilito che le Regioni e Province autonome devono inviare all'Organismo Pagatore competente per territorio e ad AGEA, in qualità di “autorità competente”, entro il 30 giugno 2012, **la base dati grafica che permetta per il 2012 di individuare geograficamente gli elementi oggetto della classificazione.**

Gli eventuali aggiornamenti, a valere per il 2013, relativi al Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, per l'individuazione geografica degli elementi oggetto della classificazione devono essere inviati all'Organismo Pagatore competente per territorio e l'AGEA, in qualità di “autorità competente”, entro il 31 dicembre 2012.

I dati in formato vettoriale devono essere georiferiti in base agli standard definiti dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011 relativo alle regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici.

La Circolare ACIU.2012.214 ha inoltre stabilito che, in assenza di deliberazione da parte delle Regioni e Province Autonome, oppure di mancata trasmissione dei dati geografici con gli standard sopra descritti, la base dati di riferimento presa in considerazione dall'Organismo Pagatore AGEA, per individuare i corsi d'acqua cui applicare lo standard, sarà il DbPrior 10K del CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e Statistici). La stessa Circolare ha inoltre stabilito che, i dati eventualmente forniti dalle Regioni devono essere compatibili e collegabili con questo strato, ovvero contenere per ciascun corso d'acqua entrambe le classificazioni SIBAPO (Sistema Informativo del Bacino del Po) e SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane).

Ai fini dei controlli sul rispetto dello standard saranno presi in considerazione i fiumi, i torrenti ed i canali contemplati nei DBPRIOR 10K appartenenti ai distretti idrografici di competenza delle diverse Regioni.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Circolare ACIU.2012.214 del 15 maggio 2012.

6. Controlli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA

In base a quanto previsto dall'art. 12 del DM 30125/09 e s.m.i l'AGEA, in qualità di "autorità competente" ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, con la Circolare ACIU 2012.214 del 15.05.2012 ha stabilito i termini e gli aspetti procedurali relativi:

- alla corretta individuazione dei Criteri Obbligatori di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e dei Requisiti minimi applicabili ad ogni azienda agricola, e che ogni agricoltore deve rispettare;
- agli elementi di verifica che devono essere controllati, al fine di accertare il rispetto da parte delle aziende agricole degli impegni di condizionalità;
- alle informazioni qualitative o quantitative che devono essere acquisite per poter calcolare l'esito aziendale di condizionalità ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;
- agli indici di verifica (portata, gravità e durata) per la determinazione della eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Per quanto sopraindicato l'Organismo pagatore AGEA, sulla base dei CGO, BCAA e dei Requisiti minimi applicabili all'azienda agricola, effettuerà il controllo degli elementi di verifica indicati nella Circolare ACIU 2012.214 del 15.05.2012 e procederà all'acquisizione delle informazioni qualitative e/o quantitative che permettano di calcolare l'esito aziendale di condizionalità.

Si evidenzia inoltre che eventuali specificità e deroghe regionali, relative ai soli elementi di verifica definiti nella Circolare ACIU 2012.214 del 15.05.2012, saranno considerate durante i controlli se opportunamente esplicitate e dettagliate nelle Delibere regionali di recepimento del DM 30125/2009 e s.m.i per il corrente anno.

7. Gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria

In base a quanto previsto all'allegato 3 della Circolare ACIU 2012.214 del 15.05.2012, di seguito è indicata la procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità pervenute da Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali nonché le segnalazioni giunte dagli Organi di Polizia giudiziaria.

7.1 Segnalazioni di non conformità relative agli elementi di verifica indicati nella Circolare ACIU 2012.214 del 15.05.2012

L'Organismo pagatore AGEA acquisirà le segnalazioni di non conformità che pervengano dagli Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Come indicato nell'allegato 3 della Circolare ACIU 2012.214 del 15.05.2012, a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo pagatore AGEA esamina la documentazione relativa alle non conformità rilevate e procede alla seguente valutazione:

- a) segnalazione di una generica non conformità;
- b) segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- c) segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

A seguito della valutazione delle segnalazioni, l'Organismo pagatore AGEA potrà decidere la loro archiviazione, come nel caso di segnalazioni di non conformità generiche, relative ad aziende o comportamenti non specificati o che non riguardino requisiti di condizionalità.

Le aziende agricole, oggetto di segnalazioni pertinenti, che pervengano all'Organismo pagatore AGEA entro il 15 settembre 2012, saranno inserite nel campione di aziende a controllo nella campagna in corso. Questo limite temporale permetterà all'Organismo pagatore AGEA di non pagare gli eventuali anticipi agli aiuti richiesti, prima del completamento dei controlli di condizionalità attivati.

Le altre aziende agricole, le cui segnalazioni pertinenti siano pervenute all'Organismo pagatore AGEA successivamente al 15 settembre 2012, saranno inserite nel campione di controllo nell'anno successivo.

I controlli di condizionalità, relativi alle aziende segnalate, potranno riguardare il solo Atto o Standard (o i soli Atti o Standard) a cui si riferisce la non conformità (o le non conformità).

Nel caso in cui, la documentazione, di una segnalazione di non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente, pervenuta all'Organismo pagatore AGEA, permetta di determinare le riduzioni di condizionalità agli aiuti richiesti dall'azienda agricola, lo stesso Organismo pagatore potrà scegliere di avvalersi dei controlli effettuati dall'Ente competente.

7.2 Segnalazioni relative ad elementi di verifica non indicati nella Circolare ACIU 2012.214 del 15.05.2012

Le segnalazioni potranno riguardare non conformità ad elementi di verifica non indicati nella Circolare ACIU 2012.214 del 15.05.2012, ma presenti nelle Delibere regionali di recepimento del DM 30125/2009 e s.m.i, e indicati nella presente Circolare nell'allegato 1 "Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità", che non sono oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

A seguito di queste segnalazioni l'Organismo pagatore AGEA procederà, con le modalità di cui al paragrafo 7.1, all'analisi della segnalazione e alla eventuale attivazione dei controlli di condizionalità, nell'anno in corso o nell'anno successivo, per l'azienda agricola oggetto della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione di non conformità relativa ad elementi di cui all'allegato 1 sia corredata da un verbale di controllo completo della documentazione probante, il valore assegnato ai parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) sarà pari a 3 e la riduzione di condizionalità, applicata agli aiuti richiesti dall'azienda, sarà pari al 3% (Reg. Ce n.1122/09 art.71 comma 1).

8. MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili agli aiuti richiesti dall'azienda agricola a seguito del riscontro di violazioni agli obblighi di condizionalità è determinato in funzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del Reg. (CE) 73/2009 e dagli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (CE) n. 1122/09.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni, applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, è definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 in coerenza con quanto disciplinato dal DM 30125/09 e s.m.i..

Per quanto riguarda il meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si rimanda alla Circolare sopracitata.

Come precedentemente indicato, ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, l'Organismo Pagatore AGEA, senza procedere con ulteriori controlli, potrà considerare le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti, in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria, nel caso in cui la documentazione pervenuta permetta di determinare e di assegnare direttamente le riduzioni (e le eventuali esclusioni) agli aiuti richiesti dall'azienda agricola oggetto della segnalazione.

Nel caso di una segnalazione di non conformità relativa ad elementi di cui all'allegato 1, corredata da un verbale di controllo completo della documentazione probante, il valore assegnato ai parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) sarà pari a tre e la riduzione di condizionalità, applicata agli aiuti richiesti dall'azienda, sarà pari al 3% (Reg. Ce n.1122/09 art.71 comma 1).

§

La presente Circolare, pubblicata sul sito web dell'AGEA <http://www.agea.gov.it>, si compone di una parte generale, delle tredici schede regionali allegate, una per ciascuna Regione facente capo all'Organismo Pagatore AGEA, e dell'allegato 1.

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione al presente documento presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

Il Titolare

1. SCHEDE REGIONALI

- Regione Valle d'Aosta
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Liguria
- Regione Marche
- Regione Umbria
- Regione Lazio
- Regione Abruzzo
- Regione Molise
- Regione Campania
- Regione Puglia
- Regione Basilicata
- Regione Sicilia
- Regione Sardegna

REGIONE
VALLE D'AOSTA

1. Riferimenti normativi regionali

- **Deliberazione regionale n. 2191 del 23/09/2011** di recepimento del DM 30125/09, come modificato dal DM n. 10346/11, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” come modificata dalla Deliberazione n. 228 del 10 febbraio 2012. .

1.1 Riferimenti normativi regionali presenti nella delibera sopraindicata nell’ambito del singolo Atto.

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).
 - Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.
 - Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE ”,
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”,
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti d’Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”,
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE -

Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio.

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale parco naturale Mont Avic (zps it1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza”, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G n. 2204/2004.
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”;
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)”.
- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
 - **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**
Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
 - Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6, “Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione e il riutilizzo dei reflui zootecnici”;
 - “Piano di tutela delle acque” approvato dal Consiglio con la Deliberazione n. 1788/XII del 8/02/2006;
 - Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).
 - Legge Regionale N. 64 del 27 agosto 1994 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.
 - Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell'elenco dei Siti proposti dall'Unione Europea come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell'Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 178, del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell'aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale parco naturale Mont Avic (zps it1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”;

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G. n. 2204/2004;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”;
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)”.
- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Vedi recepimento regionale Atto A8.
 - **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**

Articoli 4 e 7.

– Vedi recepimento regionale Atto A8.

- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

Articoli 3, 4 e 5.

- Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, recante “Istituzione dell’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento” e regolamento regionale di applicazione;
- legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 “Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 3517 del 12.01.1998 concernente “Approvazione dell’istituzione del passaporto per i bovini allevati in Valle d’Aosta, come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 5/95”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 4210 del 2.12.2000, recante “Approvazione delle procedure operative per la gestione dell’anagrafe regionale del bestiame e disposizioni in materia di certificazione ed etichettatura delle carni bovine”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 21.01.2002 concernente “Approvazione di disposizioni relative alla commercializzazione degli animali sul territorio della Valle d’Aosta e per l’invio fuori dal territorio regionale”.

- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all’art. 3 s’intende fatto all’art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all’art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

- Deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 2003, n. 4057 “Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro per il coordinamento delle attività finalizzate all’attuazione in Valle d’Aosta del Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nelle aziende agricole della Regione, nonché sulla presenza di residui nei prodotti agricoli locali e sulle matrici ambientali”.
- Deliberazione della Giunta regionale del 9 febbraio 2004, n.297 “Approvazione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2002, del piano regionale di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il triennio 2004-06 del relativo piano operativo regionale per l’anno 2004 nonché delle direttive per la gestione dei rifiuti derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari”. Seguono provvedimenti dirigenziali annuali.

- Regolamento regionale del 21 maggio 1998, n.6 “Istituzione di corsi annuali per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego dei fitofarmaci molto tossici, tossici e nocivi, detto patentino”.

- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**
 Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**
 Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

– Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
Articoli 3 e 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

CAMPO DI CONDIZIONALITA' - AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni richiamati al paragrafo 2.1: impegni di natura agronomica o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed delle eventuali esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

In base ai risultati delle analisi della rete di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali, da parte dell'ARPA, non risultano superamenti dei valori limiti fissati per concentrazione dei nitrati. **Pertanto nel territorio della Valle d'Aosta non sono presenti attualmente zone vulnerabili.**

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione

delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all’interno dei Siti Natura 2000, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell’Atto A5, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l’autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d’incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni detenuti dall’azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei Siti di importanza Comunitaria, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell’allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1.

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni i richiamati nel paragrafo 2.1: impegni di natura agronomica o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed delle eventuali esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica a tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

3.2 Descrizioni delle deroghe

È consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

L'impegno che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che è verificato da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA riguarda il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti.

4.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A livello nazionale lo standard prevede il divieto di monosuccessione di durata superiore a cinque anni dei cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nel caso di ricorso alla deroga, di cui al successivo punto 2, e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

3.2 Descrizioni delle deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato, sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in alternativa, mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA

L’impegno che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che è verificato da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA è la durata massima della monosuccessione:

- per il mais e il sorgo pari a cinque anni;
- per gli altri cereali non potrà avere una durata superiore a tre anni.

4.2 Descrizione delle deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
2. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente standard si applica a tutte le superfici (di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

3.2 Descrizione deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe nel caso di:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

L'impegno che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che è verificato da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti.

4.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica al pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Lo presente standard prevede il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata:

- carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno,
- carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Il numero di UBA presenti è calcolato in base ad un valore medio annuo di presenza dei capi in azienda.

Il bestiame da considerare per il calcolo della densità minima e massima è quello da pascolo: bovini, bufalini, ovicapri, equini.

È possibile il pascolamento di animali di terzi, purché dichiarato da parte dell'azienda detentrica del pascolo, che deve indicare gli elementi identificativi del o degli allevamenti interessati.

La verifica di questo impegno aziendale può avvenire anche attraverso controlli di tipo amministrativo.

3.2 Descrizioni delle deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Reg. CE 1122/09.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

L'impegno che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che è verificato da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA il carico minimo per i pascoli che non può essere inferiore a:

- 0,5 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore 50 giorni continuativi;
- 0,3 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 3 mesi continuativi;
- 0,2 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 5 mesi continuativi.

Per le Misure 211 (Indennità compensativa per le zone di montagna) e 214 (Pagamenti agroambientali), Azione 2 "Alpicoltura", i limiti di carico sono quelli concordati con la Commissione europea ed approvati dalla stessa con decisione C (2008) 734 del 18/02/08 (approvazione del PSR 07-13 della Valle d'Aosta): il limite di carico massimo per il pascolo è fissato, rispettivamente, a 0,8 UBA*/ha per la Misura 211 e a 0,5 UBA/ha per la Misura 214; il limite minimo per entrambe le Misure è fissato a 0,10 UBA*/ha.

4.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate a livello nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente

Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITA'


Il presente standard si applica a tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, **l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.**

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbata spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, **di larghezza di 5 metri.**

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.*

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Di seguito sono indicati gli impegni che l’azienda agricola è tenuta a rispettare nella fascia tampone:

- è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente;
- è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d’acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua;
- l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall’art. 22 del DM 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall’art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l’atto A 4.

Sono esclusi dall’obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del DM 30125/2009 e s.m.i. E’ possibile l’impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 1 del DM 30125/2009 e s.m.i., in base allo “stato complessivo attuale” dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “scarso” e “pessimo”, stabiliscono con propri provvedimenti che:

- la distanza nell’ambito della quale si applica l’impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “sufficiente” o “buono”;

- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
 - 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.
 Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

In assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome. a norma dell'articolo 22, comma 3 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, vige lo standard fissato dallo stesso decreto.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare a livello regionale e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono di seguito riportati.

In base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", a livello regionale si stabilisce che:

- in merito all'impegno a) del presente standard, la Regione Valle d'Aosta intende applicare le deroghe a) e b) previste al relativo capitolo;
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “buono” o “ottimo”;
 - frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

In Valle d'Aosta non sono state individuate zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e, per quanto riguarda l'utilizzo di letami, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, si rimanda a quanto previsto per dalla normativa regionale

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

4.2 Descrizione delle deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 5.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Riferimenti normativi regionali

1.1 Deliberazione regionale n. 1529 del 5 agosto 2011 di recepimento del DM 30125/09, come modificato dal DM n. 10346/11, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” come modificata dalla Delibera n. 696/2012. **Riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della delibera sopraindicata e relativi al singolo atto.**

– **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).

- DGR 1723/2006 recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006.
- DGR 1018/2007 recante LR 17/2006, art. 22 , comma 2. Istituzione zona di protezione speciale “Magredi di Pordenone”.
- DGR 217/2007 recante Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche".
- DGR 2203/2007 recante DPR 357/1997 - nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
- LR 17/2006 artt. 22 e 23 – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006.
- LR 14/2007 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).
- LR 7/2008 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

– **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**

Articoli 4 e 5.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**

Articolo 3.

- Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.: “LR 17/2006, art. 19. Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabili.”, pubblicato sul BUR n. 22 del 03/06/2010.

- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Articoli 4 e 5.

- DGR 1516 del 23/05/2003 designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- DGR 25 settembre 2008 n. 1920: “D. lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- DGR 16 marzo 2007 n. 536: “Riapprovazione della disciplina della comunicazione di avvio delle attività di spandimento degli effluenti di allevamento”, pubblicato sul BUR n. 65 del 04/04/2007, integrata con DGR 11 gennaio 2008, n. 65: “Attività di spandimento di reflui zootecnici: integrazione della DGR 536/2007”, pubblicato sul BUR n. 5 del 30/01/2008.
- Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.: “LR 17/2006, art. 19. Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabili.”, pubblicato sul BUR n. 22 del 03/06/2010.

- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

- DGR 1723/2006 recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006.
- LR 17/2006 artt. 22 e 23 – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006
- DGR 2203/2007 recante DPR 357/1997 - nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
- LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione

delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).”

- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5,

paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**

Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**

Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**

Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)**
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4.
- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.
- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.
- Nessun riferimento normativo regionale.

CRITERI OBBLIGATORI DI GESTIONE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Come indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 , il presente Atto risulta conforme quanto sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggiere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1 e di seguito indicati:

1. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.

Come previsto dalla L.R. n. 9 del 23 aprile 2007 il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni richiamati al paragrafo 2.1: impegni di natura agronomica o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una infrazione agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente

Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7 della Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Come indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012, il presente Atto risulta conforme quanto sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno dei Siti Natura 2000, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A5, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale il presente Atto prevede il rispetto degli impegni indicati dalla normativa nazionale al paragrafo 1, e degli impegni aggiuntivi di seguito riportati. Detti impegni sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

– Impegni aggiuntivi rispetto a quanto previsto a livello nazionale:

A) Impegni regionali previsti nel SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina

Ai sensi dell'articolo 22 della LR 17/2006, per le aziende con terreni ricadenti nel SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina, è vietato:

1. il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 della LR 17/2006, nel caso di fondi utilizzati a fronte di concessione demaniale, le limitazioni sopra citate entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

B) Impegni regionali previsti negli altri SIC

Di seguito sono riportati i seguenti impegni previsti ai sensi della LR 7/2008 art. 9 comma 2 alle lettere c, e, f, g, i, nei SIC, si evidenzia:

1. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.

Per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana.

2.2. Deroghe previste a livello regionale

A livello regionale, ai sensi dell'art. 9 della LR 7/2008, sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.

2.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni stabiliti e applicabili all'azienda agricola.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITA'

Lo standard si applica:

- per l'impegno a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i..
- per l'impegno b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i..

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

1. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
2. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

o in alternativa

- adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard prevede per:

- l'impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- l'impegno b):
 1. copertura vegetale per intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo, **oppure, in alternativa**
 2. adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno a partire dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

3.2 Descrizione Deroghe

Per l'impegno impegno a) sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno - vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno b) le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- l'impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- l'impegno b):
 1. copertura vegetale per intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo, **oppure, in alternativa**
 2. adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

4.2. Descrizione delle deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), rispetto alle deroghe previste a livello nazionale, a livello regionale non è ammessa la deroga di cui al punto 6 indicata al paragrafo 3.2.

Per l'impegno di cui alla lettera b) a livello regionale è ammessa la stessa deroga prevista a livello nazionale.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica al pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili

Il presente standard prevede il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata:

- carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno,
- carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Il numero di UBA presenti è calcolato in base ad un valore medio annuo di presenza dei capi in azienda.

Il bestiame da considerare per il calcolo della densità minima e massima è quello da pascolo: bovini, bufalini, ovicaprini, equini.

È possibile il pascolamento di animali di terzi, purché dichiarato da parte dell'azienda detentrica del pascolo, che deve indicare gli elementi identificativi del o degli allevamenti interessati.

La verifica di questo impegno aziendale può avvenire anche attraverso controlli di tipo amministrativo.

3.2 Descrizione delle deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Reg. CE 1122/09.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

Il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Per le superfici a prato permanente o a prato pascolo in alternativa al pascolamento il rispetto dello standard è garantito dalla pratica di almeno uno sfalcio all'anno.

4.2. Descrizione delle deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n.1122/09.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

1. APPLICABILITA'


Il presente standard si applica a tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, **l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.**

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, **di larghezza di 5 metri.**

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.*

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Di seguito sono indicati gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare nella fascia tampone:

- è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente;
- è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua;

- l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del DM 30125/2009 e s.m.i. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 30125/2009 e s.m.i., in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", stabiliscono con propri provvedimenti che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
 - 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

In assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome. a norma dell'articolo 22, comma 3 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, vige lo standard fissato dallo stesso decreto.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

3. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
4. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare a livello regionale e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono di seguito riportati.

I corpi idrici³ superficiali di torrenti, fiumi o canali in cui si applica lo Standard 5.2 nella Regione Friuli Venezia Giulia sono quelli indicati negli elaborati:

- Bacino del Fiume Piave,
- Bacino del Fiume Livenza,
- Bacino del fiume Lemene,
- Bacino del fiume Tagliamento,
- Bacino dei tributari della Laguna di Marano-Grado,
- Bacino del torrente Slizza, Bacino del fiume Isonzo,
- Bacino del Levante, dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti decorrenti in Friuli Venezia Giulia. (Allegato A)

La Regione Friuli Venezia Giulia in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicato come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo" (Allegato B) ha stabilito che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente Standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente Standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".

La classificazione sopra indicata verrà resa disponibile dalla Regione Friuli Venezia Giulia all'Organismo pagatore AGEA e ai potenziali beneficiari in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

³ I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato

Qualora, per un dato corpo idrico superficiale non fosse presente o non valutabile la classificazione dello “stato complessivo *attuale*”, dovrà essere prevista l’introduzione di una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri.

Sono esclusi dall’obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Ministeriale n. 27417 del 22.12.2011.

In caso di estirpo degli impianti arborei produttivi, ricompresi nella fascia tampone, è possibile l’impianto ed il reimpianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

L’impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:

- 1) “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “buono” o “ottimo”;
- 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l’impegno si considera rispettato.

4.2 Descrizione delle deroghe

Non sono riportate derighe diverse da quelle previste a livello nazionale.

Allegato A

ELENCO CORPI IDRICI SUPERFICIALI REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI

EU_CD_RW	CODICE_CIS	DENOMINAZIONE	CODICE_FVG	STAZIONE ARPA
IT0602AS6T1	02AS6T1	Rio Pusala	TG04067	
IT0602EP7T1	02EP7T1	Torrente Chialeadina	LV04017	

IT0602EP7T2	02EP7T2	Canale Framoso	CA02001	
IT0602EP7T3	02EP7T3	Torrente Midella	LV06001	
IT0602EP7T4	02EP7T4	Torrente Ossena	LV03019	
IT0602EP7T5	02EP7T5	Torrente Bornas di Aviano	LV04197	
IT0602EP8T2	02EP8T2	Torrente Faeit	TG02010	
IT0602EP8T3	02EP8T3	Torrente Seazza	TG02016	
IT0602EP8T4	02EP8T4	Rio Bianco	SL04002	
IT0602EP8T5	02EP8T5	Torrente Vegliato	TG03017	UD180
IT0602EP8T6	02EP8T6	Torrente Mea	IS03020	
IT0602EP8T7	02EP8T7	Torrente Cimoliana	LV04002	
IT0602EP8T8	02EP8T8	Torrente Settimana	LV04003	
IT0602SR6T1	02SR6T1	Torrente Torre	IS02001	UD98
IT0602SR6T2	02SR6T2	Rio Barman	TG04020	UD104
IT0602SR6T3	02SR6T3	Torrente Raccolana	TG03004	UD166
IT0602SR6T4	02SR6T4	Torrente Torre	IS02001	UD67
IT0602SR6T5	02SR6T5	Torrente Artugna	LV02004	PN30
IT0602SR6T6	02SR6T6	Rio Barman	TG04020	UD179
IT0602SR6T7	02SR6T7	Torrente Raccolana	TG03004	UD37
IT0602SS1T1	02SS1T1	Torrente Chiarchia	LV03020	PN86
IT0602SS1T10	02SS1T10	Torrente Miozza	TG03045	UD157
IT0602SS1T100	02SS1T100	Torrente Silisia	LV03008	PN82
IT0602SS1T101	02SS1T101	Torrente Chiarò di Prestento	IS06003	UD138
IT0602SS1T102	02SS1T102	Torrente Cosizza	IS05002	UD145
IT0602SS1T103	02SS1T103	Torrente Viella	LV03010	PN84
IT0602SS1T104	02SS1T104	Torrente Lagna	IS04011	UD152
IT0602SS1T105	02SS1T105	Torrente Alberone	IS04003	UD130
IT0602SS1T106	02SS1T106	Torrente Cornappo	IS03005	UD142
IT0602SS1T107	02SS1T107	Torrente Ellero	IS04008	UD76
IT0602SS1T108	02SS1T108	Torrente Natisone	IS03002	UD159
IT0602SS1T109	02SS1T109	Fiume Judrio	IS03001	UD91
IT0602SS1T11	02SS1T11	Torrente Filuvigna	TG02027	
IT0602SS1T110	02SS1T110	Rio del Lago	SL06041	UD129
IT0602SS1T111	02SS1T111	Torrente Uqua	TG03024	
IT0602SS1T112	02SS1T112	Fiume Fella	TG02001	UD89
IT0602SS1T113	02SS1T113	Torrente Dongieaga	TG03039	
IT0602SS1T114	02SS1T114	Torrente Pontaiba	TG02024	PN107
IT0602SS1T115	02SS1T115	Torrente Foce	TG03041	PN108
IT0602SS1T116	02SS1T116	Torrente Leale	TG02008	UD178
IT0602SS1T117	02SS1T117	Torrente Orvenco	TG03022	UD161
IT0602SS1T118	02SS1T118	Rio Avanza	TG03055	UD103
IT0602SS1T119	02SS1T119	Rio Canonica	TG03037	
IT0602SS1T12	02SS1T12	Torrente Lumiei	TG02006	UD169
IT0602SS1T120	02SS1T120	Rio Chiantone	TG03050	
IT0602SS1T121	02SS1T121	Rio di Sauris e Maina	TG03044	UD115
IT0602SS1T122	02SS1T122	Rio Geu	TG03028	UD118
IT0602SS1T123	02SS1T123	Rio Storto	TG03047	

IT0602SS1T124	02SS1T124	Rio Saustri	TG03043	
IT0602SS1T125	02SS1T125	Rio Bordaglia	TG03052	UD109
IT0602SS1T126	02SS1T126	Rio D'Auempoch	TG03060	UD170
IT0602SS1T127	02SS1T127	Torrente Pontaiba	TG03029	UD163
IT0602SS1T128	02SS1T128	Rio Bianco	TG03015	
IT0602SS1T129	02SS1T129	Rio Malborghetto	TG03014	
IT0602SS1T13	02SS1T13	Fiume Tagliamento	TG01001	UD01
IT0602SS1T130	02SS1T130	Torrente Uqua	TG03024	
IT0602SS1T131	02SS1T131	Rio Alba	TG03013	
IT0602SS1T132	02SS1T132	Torrente Gladegna	TG03031	UD150
IT0602SS1T133	02SS1T133	Rio Simon	TG03036	
IT0602SS1T134	02SS1T134	Torrente Miozza	TG03045	UD158
IT0602SS1T135	02SS1T135	Torrente Seazza	TG02016	
IT0602SS1T136	02SS1T136	Torrente Chiarzò	TG03010	UD140
IT0602SS1T137	02SS1T137	Torrente Tolina	TG02025	UD12
IT0602SS1T138	02SS1T138	Torrente Lumiei	TG02006	UD154
IT0602SS1T139	02SS1T139	Torrente Novarza	TG03030	
IT0602SS1T14	02SS1T14	Torrente Vinadia	TG02013	
IT0602SS1T141	02SS1T141	Rio Vaglina	TG03026	UD128
IT0602SS1T143	02SS1T143	Torrente Uqua	TG03024	UD172
IT0602SS1T144	02SS1T144	Torrente Ambiesta	TG02011	
IT0602SS1T145	02SS1T145	Rio Fulin	TG03020	UD117
IT0602SS1T146	02SS1T146	Canale Bartolo	SL04003	
IT0602SS1T147	02SS1T147	Rio Alba	TG03013	
IT0602SS1T148	02SS1T148	Rio Bombaso	TG04001	UD108
IT0602SS1T149	02SS1T149	Canale Bartolo	SL04003	
IT0602SS1T15	02SS1T15	Rio degli Uccelli	TG03038	
IT0602SS1T150	02SS1T150	Torrente But	TG02003	
IT0602SS1T151	02SS1T151	Torrente But	TG02003	UD135
IT0602SS1T152	02SS1T152	Torrente Lagna	IS04011	UD77
IT0602SS1T153	02SS1T153	Torrente Colvera	LV03002	PN80
IT0602SS1T154	02SS1T154	Torrente Cellina	LV03001	PN79
IT0602SS1T16	02SS1T16	Torrente Pontebbana	TG03005	
IT0602SS1T17	02SS1T17	Torrente Degano	TG02002	UD14
IT0602SS1T18	02SS1T18	Torrente Pesarina	TG03003	UD22
IT0602SS1T19	02SS1T19	Rio Malins	TG04018	
IT0602SS1T2	02SS1T2	Torrente Muie	LV03022	PN88
IT0602SS1T20	02SS1T20	Rio Marasso	TG04009	UD122
IT0602SS1T21	02SS1T21	Torrente But	TG02003	UD134
IT0602SS1T22	02SS1T22	Fiume Fella	TG02001	
IT0602SS1T23	02SS1T23	Torrente Saisera	TG03011	
IT0602SS1T24	02SS1T24	Torrente Resia	TG03002	UD167
IT0602SS1T25	02SS1T25	Torrente Aupa	TG03006	UD132
IT0602SS1T26	02SS1T26	Rio del Lago	SL04001	UD114
IT0602SS1T27	02SS1T27	Torrente Venzonassa	TG02014	
IT0602SS1T28	02SS1T28	Torrente Arzino	TG02005	PN105

IT0602SS1T29	02SS1T29	Torrente Cosa	TG02004	PN103
IT0602SS1T3	02SS1T3	Rio Turriea	TG04008	UD36
IT0602SS1T30	02SS1T30	Rio Marsiglia	TG02009	PN106
IT0602SS1T31	02SS1T31	Rio Pusala	TG04067	
IT0602SS1T32	02SS1T32	Rio Fulin	TG03020	UD116
IT0602SS1T33	02SS1T33	Torrente Teria	TG03033	
IT0602SS1T34	02SS1T34	Torrente Palar	TG03018	UD162
IT0602SS1T35	02SS1T35	Rio Negro	TG02020	
IT0602SS1T36	02SS1T36	Torrente Seazza	TG02016	
IT0602SS1T37	02SS1T37	Torrente Ambiesta	TG02011	UD131
IT0602SS1T38	02SS1T38	Torrente Faeit	TG02010	UD148
IT0602SS1T39	02SS1T39	Torrente Tolina	TG02025	
IT0602SS1T4	02SS1T4	Torrente Novarza	TG03030	
IT0602SS1T40	02SS1T40	Torrente Muie	LV03022	PN31
IT0602SS1T41	02SS1T41	Torrente Piumizza	IS02008	GO08
IT0602SS1T42	02SS1T42	Canale S. Daniele	LV04016	PN95
IT0602SS1T43	02SS1T43	Torrente Prescudin	LV04022	PN17
IT0602SS1T44	02SS1T44	Rio Nero	IS04027	UD124
IT0602SS1T45	02SS1T45	Canale Fidri	IS04043	
IT0602SS1T46	02SS1T46	Rio Bianco	IS04021	UD106
IT0602SS1T47	02SS1T47	Rio Legrada	IS04010	UD120
IT0602SS1T48	02SS1T48	Rio Podiamo	IS04022	UD125
IT0602SS1T49	02SS1T49	Torrente Erbezzo	IS06010	UD147
IT0602SS1T5	02SS1T5	Rio Freddo	SL04004	
IT0602SS1T50	02SS1T50	Torrente Oblino	IS05011	
IT0602SS1T51	02SS1T51	Torrente Barbucina	IS05010	
IT0602SS1T52	02SS1T52	Rio S. Maria	LV05004	PN99
IT0602SS1T53	02SS1T53	Rio Postegae	LV05005	PN100
IT0602SS1T54	02SS1T54	Torrente Pezzeda	LV05002	PN97
IT0602SS1T55	02SS1T55	Torrente Alba	LV05003	PN98
IT0602SS1T56	02SS1T56	Torrente Chiarchia	LV03020	PN87
IT0602SS1T57	02SS1T57	Torrente Rieca	IS05033	UD168
IT0602SS1T58	02SS1T58	Rio Uccia	IS03016	UD127
IT0602SS1T59	02SS1T59	Torrente Grivò	IS05003	UD151
IT0602SS1T6	02SS1T6	Rio Bianco	SL04002	UD105
IT0602SS1T60	02SS1T60	Rio Chiarò	IS05005	UD111
IT0602SS1T61	02SS1T61	Torrente Chiarzò	LV03013	PN85
IT0602SS1T62	02SS1T62	Torrente Molassa	LV04009	PN93
IT0602SS1T63	02SS1T63	Torrente Chiarò	IS05001	UD137
IT0602SS1T64	02SS1T64	Torrente Pentina	LV04014	PN94
IT0602SS1T65	02SS1T65	Torrente Caltea	LV04005	PN14
IT0602SS1T66	02SS1T66	Torrente Versa	IS04005	
IT0602SS1T67	02SS1T67	Torrente Viella	LV03010	PN83
IT0602SS1T68	02SS1T68	Torrente Silisia	LV03008	PN81
IT0602SS1T69	02SS1T69	Fiume Meduna	LV02001	PN68
IT0602SS1T7	02SS1T7	Rio Vaisonz	SL05015	

IT0602SS1T70	02SS1T70	Torrente Inglagna	LV04023	PN96
IT0602SS1T71	02SS1T71	Torrente Giaf	TG02054	UD149
IT0602SS1T72	02SS1T72	Torrente Poschiedea	TG02060	
IT0602SS1T73	02SS1T73	Torrente Comugna	TG03023	PN27
IT0602SS1T74	02SS1T74	Torrente Variola	TG04002	
IT0602SS1T75	02SS1T75	Rio Ambruseit	TG04006	
IT0602SS1T76	02SS1T76	Rio Piellinis	TG04015	
IT0602SS1T78	02SS1T78	Rio Studena	TG04047	
IT0602SS1T79	02SS1T79	Rio Mueia	TG04005	
IT0602SS1T8	02SS1T8	Canale dei Carri	SL04006	
IT0602SS1T80	02SS1T80	Rio Bombaso	TG04001	
IT0602SS1T81	02SS1T81	Rio Nero	TG04010	
IT0602SS1T82	02SS1T82	Rio Cercevesa	TG04004	
IT0602SS1T83	02SS1T83	Torrente Glagnò	TG03012	
IT0602SS1T84	02SS1T84	Rio del Lago	SL06041	
IT0602SS1T85	02SS1T85	Torrente Chiarsò	TG03001	
IT0602SS1T86	02SS1T86	Rio Margò	TG04003	UD123
IT0602SS1T87	02SS1T87	Torrente Chiarzò	TG03010	
IT0602SS1T88	02SS1T88	Canale Piccolo di Meduna	LV03028	PN89
IT0602SS1T89	02SS1T89	Torrente Urana	CR02002	
IT0602SS1T9	02SS1T9	Torrente Dogna	TG03009	
IT0602SS1T90	02SS1T90	Torrente Zimor	IS03021	UD176
IT0602SS1T91	02SS1T91	Torrente Vedronza	IS03018	UD174
IT0602SS1T92	02SS1T92	Rio Bianco	IS02005	UD107
IT0602SS1T93	02SS1T93	Torrente Cimoliana	LV04002	PN91
IT0602SS1T94	02SS1T94	Torrente Settimana	LV04003	PN92
IT0602SS1T95	02SS1T95	Torrente Cellina	LV03001	PN12
IT0602SS1T96	02SS1T96	Torrente Versa	IS04005	
IT0602SS1T97	02SS1T97	Torrente Barbucina	IS05010	
IT0602SS1T98	02SS1T98	Torrente Colvera	LV03002	PN29
IT0602SS1T99	02SS1T99	Torrente Malina	IS03003	UD155
IT0602SS2T1	02SS2T1	Torrente Natisone	IS03002	UD70
IT0602SS2T10	02SS2T10	Rio Bianco	SL04002	UD83
IT0602SS2T11	02SS2T11	Torrente Cosa	TG02004	PN33
IT0602SS2T12	02SS2T12	Torrente But	TG02003	UD27
IT0602SS2T13	02SS2T13	Torrente Arzino	TG02005	PN26
IT0602SS2T14	02SS2T14	Torrente Venzonassa	TG02014	UD42
IT0602SS2T15	02SS2T15	Torrente Degano	TG02002	UD17
IT0602EP8T1	02SS2T155	Torrente Leale	TG02008	UD153
IT0602EP8T9	02SS2T156	Torrente Leale	TG02008	UD177
IT0602GL2T1	02SS2T157	Rio del Lago	SL04001	UD113
IT0602SS2T16	02SS2T16	Torrente Cimoliana	LV04002	PN16
IT0602SS2T17	02SS2T17	Torrente Pontebbana	TG03005	UD164
IT0602SS2T18	02SS2T18	Torrente Resia	TG03002	UD85
IT0602SS2T19	02SS2T19	Torrente Chiarsò	TG03001	UD30
IT0602SS2T20	02SS2T20	Rio Bianco	IS02005	

IT0602SS2T21	02SS2T21	Torrente Settimana	LV04003	PN15
IT0602SS2T22	02SS2T22	Torrente Cornappo	IS03005	UD141
IT0602SS2T23	02SS2T23	Torrente Natisone	IS03002	UD69
IT0602SS2T24	02SS2T24	Fiume Judrio	IS03001	UD81
IT0602SS2T25	02SS2T25	Torrente Reca	IS04007	
IT0602SS2T26	02SS2T26	Fiume Meduna	LV02001	PN08
IT0602SS2T27	02SS2T27	Torrente Cellina	LV03001	PN13
IT0602SS2T28	02SS2T28	Torrente Cellina	LV03001	PN78
IT0602SS2T29	02SS2T29	Torrente Alberone	IS04003	UD78 /UD80
IT0602SS2T3	02SS2T3	Torrente Slizza	SL03001	
IT0602SS2T30	02SS2T30	Torrente Cosizza	IS05002	UD74
IT0602SS2T31	02SS2T31	Fiume Meduna	LV02001	PN70
IT0602SS2T32	02SS2T32	Torrente Torre	IS02001	UD99
IT0602SS2T33	02SS2T33	Torrente Pesarina	TG03003	UD25
IT0602SS2T34	02SS2T34	Torrente Saisera	TG03011	
IT0602SS2T35	02SS2T35	Torrente Raccolana	TG03004	UD35
IT0602SS2T36	02SS2T36	Torrente Aupa	TG03006	UD133
IT0602SS2T37	02SS2T37	Torrente Lumiei	TG02006	UD86
IT0602SS2T38	02SS2T38	Torrente Degano	TG02002	UD15
IT0602SS2T39	02SS2T39	Torrente Degano	TG02002	UD16
IT0602SS2T4	02SS2T4	Torrente Lumiei	TG02006	UD13
IT0602SS2T40	02SS2T40	Torrente Vinadia	TG02013	
IT0602SS2T41	02SS2T41	Torrente Glagnò	TG03012	
IT0602SS2T42	02SS2T42	Torrente Slizza	SL03001	UD171
IT0602SS2T43	02SS2T43	Torrente Aupa	TG03006	UD39
IT0602SS2T44	02SS2T44	Torrente Chiarsò	TG03001	UD29
IT0602SS2T45	02SS2T45	Torrente Chiarsò	TG03001	UD28
IT0602SS2T46	02SS2T46	Torrente Raccolana	TG03004	UD38
IT0602SS2T47	02SS2T47	Fiume Fella	TG02001	UD31
IT0602SS2T48	02SS2T48	Torrente Pesarina	TG03003	UD23
IT0602SS2T49	02SS2T49	Torrente Pesarina	TG03003	UD24
IT0602SS2T5	02SS2T5	Fiume Tagliamento	TG01001	UD02
IT0602SS2T50	02SS2T50	Torrente Pesarina	TG03003	UD21
IT0602SS2T51	02SS2T51	Torrente But	TG02003	UD41
IT0602SS2T52	02SS2T52	Torrente But	TG02003	UD136
IT0602SS2T53	02SS2T53	Torrente Cosa	TG02004	PN104
IT0602SS2T54	02SS2T54	Torrente Pontebbana	TG03005	UD165
IT0602SS2T6	02SS2T6	Torrente Vinadia	TG02013	UD26
IT0602SS2T7	02SS2T7	Torrente Dogna	TG03009	UD146
IT0602SS2T8	02SS2T8	Fiume Fella	TG02001	UD32
IT0602SS2T9	02SS2T9	Rio del Lago	SL06041	
IT0602SS3T1	02SS3T1	Fiume Meduna	LV02001	PN67
IT0602SS3T10	02SS3T10	Torrente Cellina	LV03001	PN77
IT0602SS3T11	02SS3T11	Torrente Slizza	SL03001	
IT0602SS3T12	02SS3T12	Fiume Tagliamento	TG01001	UD03
IT0602SS3T13	02SS3T13	Fiume Fella	TG02001	UD34

IT0602SS3T14	02SS3T14	Torrente Degano	TG02002	UD18
IT0602SS3T15	02SS3T15	Torrente Degano	TG02002	UD19
IT0602SS3T16	02SS3T16	Fiume Tagliamento	TG01001	UD04
IT0602SS3T2	02SS3T2	Torrente Cellina	LV03001	PN76
IT0602SS3T3	02SS3T3	Torrente Cellina	LV03001	PN28
IT0602SS3T4	02SS3T4	Torrente Degano	TG02002	UD20
IT0602SS3T5	02SS3T5	Torrente But	TG02003	UD40
IT0602SS3T6	02SS3T6	Fiume Tagliamento	TG01001	
IT0602SS3T7	02SS3T7	Torrente Slizza	SL03001	UD84
IT0602SS3T8	02SS3T8	Fiume Fella	TG02001	UD33
IT0602SS3T9	02SS3T9	Fiume Meduna	LV02001	PN69
IT0602SS4T1	02SS4T1	Fiume Tagliamento	TG01001	UD08
IT0602SS4T2	02SS4T2	Fiume Tagliamento	TG01001	
IT0602SS4T3	02SS4T3	Fiume Tagliamento	TG01001	UD05
IT0602SS4T4	02SS4T4	Fiume Tagliamento	TG01001	UD06
IT0602SS4T5	02SS4T5	Fiume Tagliamento	TG01001	UD07
IT0603SS1N1	03SS1N1	Torrente Pezzeit	PV03002	PN24
IT0603SS1N2	03SS1N2	Torrente Vaiont	PV02001	PN25
IT0603SS1N3	03SS1N3	Torrente Messaccio	PV03001	PN101
IT0603SS2N1	03SS2N1	Torrente Vaiont	PV02001	
IT0606AS2D1	06AS2D1	Torrente Artugna	LV02004	PN72
IT0606AS2T1	06AS2T1	Rio Lin	LM02006	PN46
IT0606AS2T10	06AS2T10	Roggia Bevarella	LM05001	PN42
IT0606AS2T11	06AS2T11	Fiume Livenza	LV01001	PN03
IT0606AS2T12	06AS2T12	Fiume Corno	CN01001	UD50
IT0606AS2T13	06AS2T13	Roggia dei Molini	LM03001	PN47
IT0606AS2T14	06AS2T14	Fiume Sile	LM04002	PN40
IT0606AS2T15	06AS2T15	Rio Lin	LM02006	PN50
IT0606AS2T16	06AS2T16	Roggia Versa	LM02001	PN56
IT0606AS2T17	06AS2T17	Fiume Sestian	LM01002	PN54
IT0606AS2T18	06AS2T18	Rio Cao Maggiore	LM02003	PN45
IT0606AS2T19	06AS2T19	Fiume Noncello	LV03004	PN21
IT0606AS2T2	06AS2T2	Fiume Sile	LM04002	PN41
IT0606AS2T20	06AS2T20	Fiume Livenza	LV01001	PN02
IT0606AS2T21	06AS2T21	Fiume Ledra	TG02012	UD95
IT0606AS2T22	06AS2T22	Fiume Ledra	TG02012	UD92
IT0606AS2T24	06AS2T24	Fiume Ledra	TG02012	UD93
IT0606AS2T25	06AS2T25	Canale Nuovo Reghena	RD00074	PN102
IT0606AS2T5	06AS2T5	Fiume Fiume	LM04001	PN36
IT0606AS2T6	06AS2T6	Fiume Fiume	LM04001	PN37
IT0606AS2T7	06AS2T7	Fiume Ledra	TG02012	UD44
IT0606AS2T8	06AS2T8	Roggia di Mezzo	TG02007	PN52
IT0606AS2T9	06AS2T9	Fiume Lemene	LM01001	PN53
IT0606AS3T1	06AS3T1	Torrente Corno	CS02001	UD48
IT0606AS3T2	06AS3T2	Torrente Cormor	CR01001	UD46
IT0606AS3T3	06AS3T3	Fiume Fiume	LM04001	PN35

IT0606AS3T4	06AS3T4	Fiume Livenza	LV01001	PN04
IT0606AS3T5	06AS3T5	Fiume Livenza	LV01001	PN66
IT0606AS3T6	06AS3T6	Fiume Stella	CS01001	UD61
IT0606AS3T7	06AS3T7	Torrente Corno	CS02001	UD47
IT0606AS3T8	06AS3T8	Fiume Livenza	LV01001	PN05
IT0606AS4D1	06AS4D1	Fiume Meduna	LV02001	PN71
IT0606AS4D2	06AS4D2	Fiume Meduna	LV02001	PN10/PN110
IT0606AS4D3	06AS4D3	Fiume Meduna	LV02001	PN11
IT0606AS5F1	06AS5F1	Fiume Tagliamento	TG01001	UD11/UD10
IT0606AS6T1	06AS6T1	Fiume Natissa	NT01001	UD96
IT0606AS6T10	06AS6T10	Fiume Varmo	TG02019	UD101
IT0606AS6T11	06AS6T11	Fiume Sestian	LM01002	PN59
IT0606AS6T12	06AS6T12	Scolo Taglio	LV02014	PN73
IT0606AS6T13	06AS6T13	Roggia Corniolizza	CN02002	UD57
IT0606AS6T14	06AS6T14	Fiume Torsa	CS02003	UD100
IT0606AS6T15	06AS6T15	Canale Mondina	IS03012	UD87
IT0606AS6T16	06AS6T16	Canale Tiel	TL01001	UD88
IT0606AS6T18	06AS6T18	Fiume Natissa	NT01001	UD64
IT0606AS6T19	06AS6T19	Roggia Zellina	ZL01001	UD65
IT0606AS6T20	06AS6T20	Fiume Ausa	AS01001	UD62
IT0606AS6T21	06AS6T21	Roggia Puroia	CS02007	UD56
IT0606AS6T22	06AS6T22	Fiume Corno	CN01001	UD49
IT0606AS6T23	06AS6T23	Fiume Stella	CS01001	UD60
IT0606AS6T24	06AS6T24	Roggia Mulignan Gravotti	LV03077	PN90
IT0606AS6T25	06AS6T25	Roggia Gleris	LM03003	PN48
IT0606AS6T26	06AS6T26	Rio Pontal	LM05004	PN49
IT0606AS6T27	06AS6T27	Fosso della Luna	LM05003	PN44
IT0606AS6T28	06AS6T28	Fiume Noncello	LV03004	PN20
IT0606AS6T29	06AS6T29	Rio Brentella	LV03007	PN18/PN109
IT0606AS6T3	06AS6T3	Fiume Torsa	CS02003	UD59
IT0606AS6T30	06AS6T30	Rio Sentirone	LV03014	PN22
IT0606AS6T31	06AS6T31	Rio la Paisa	LV02008	PN43
IT0606AS6T32	06AS6T32	Fiume Sile	LM04002	PN39
IT0606AS6T34	06AS6T34	Roggia Versa	LM02001	PN57
IT0606AS6T35	06AS6T35	Roggia Lugugnana	LG01001	PN58
IT0606AS6T36	06AS6T36	Fiume Lemene	LM01001	PN61
IT0606AS6T37	06AS6T37	Rio Versiola	LM02004	PN60
IT0606AS6T38	06AS6T38	Rio Cao Maggiore	LM02003	PN62
IT0606AS6T39	06AS6T39	Fiume Ledra	TG02012	UD94
IT0606AS6T4	06AS6T4	Fiume Sile	LM04002	PN38
IT0606AS6T40	06AS6T40	Fiume Ledra	TG02012	UD43
IT0606AS6T41	06AS6T41	Fiume Varmo	TG02019	UD102
IT0606AS6T42	06AS6T42	Rio Molini	CS02009	UD54
IT0606AS6T43	06AS6T43	Roggia di Virco	CS03012	UD53
IT0606AS6T44	06AS6T44	Roggia Soldan	CS02018	UD52
IT0606AS6T45	06AS6T45	Roggia Miliana	CS02005	UD58

IT0606AS6T46	06AS6T46	Fiume Turgnano	TN01001	UD55
IT0606AS6T5	06AS6T5	Rio Cao Maggiore	LM02003	PN63
IT0606AS6T6	06AS6T6	Scolo Taglio	LV02014	PN23
IT0606AS6T7	06AS6T7	Fiume Noncello	LV03004	PN19
IT0606AS6T9	06AS6T9	Roggia di Mezzo	TG02007	PN51
IT0606EF7D1	06EF7D1	Torrente Grivò	IS05003	
IT0606EF7D2	06EF7D2	Torrente Chiarò	IS05001	
IT0606EF7D3	06EF7D3	Torrente Ellero	IS04008	
IT0606EF7D4	06EF7D4	Torrente Versa	IS04005	GO07
IT0606EF7F1	06EF7F1	Torrente Chiarò di Prestento	IS06003	
IT0606EF7T1	06EF7T1	Roggia Rivolo	IS04012	
IT0606EF7T2	06EF7T2	Roggia Manganizza	IS03010	
IT0606EF7T3	06EF7T3	Torrente Corno	IS04002	
IT0606EF7T4	06EF7T4	Torrente Ripudio	CS03004	
IT0606EF8D1	06EF8D1	Torrente Cosa	TG02004	
IT0606EF8D2	06EF8D2	Torrente Cosa	TG02004	
IT0606EF8D3	06EF8D3	Torrente Cosa	TG02004	
IT0606EF8F1	06EF8F1	Torrente Natisone	IS03002	
IT0606EF8F2	06EF8F2	Fiume Judrio	IS03001	
IT0606EF8T1	06EF8T1	Torrente Cormor	CR01001	
IT0606EF8T2	06EF8T2	Torrente Cormor	CR01001	
IT0606EF8T3	06EF8T3	Torrente Malina	IS03003	
IT0606EP7D1	06EP7D1	Torrente Ossena	LV03019	
IT0606EP7D2	06EP7D2	Torrente Artugna	LV02004	
IT0606EP7F1	06EP7F1	Torrente Midella	LV06001	
IT0606EP7F2	06EP7F2	Torrente Bornas di Aviano	LV04197	
IT0606EP7T1	06EP7T1	Rio Marsiglia	TG02009	PN55
IT0606EP7T10	06EP7T10	Torrente Cavrezza	LV03006	
IT0606EP7T11	06EP7T11	Torrente Cavrezza	LV03006	
IT0606EP7T2	06EP7T2	Roggia Riduan	LV04015	
IT0606EP7T3	06EP7T3	Rio Cornaria	CR02006	
IT0606EP7T4	06EP7T4	Torrente Cavrezza	CA01001	
IT0606EP7T5	06EP7T5	Torrente Cavrezza	LV03006	
IT0606EP7T6	06EP7T6	Rio Tresemane	TR01001	
IT0606EP7T7	06EP7T7	Torrente Cormor	CR01001	
IT0606EP7T8	06EP7T8	Torrente Corno	CS02001	UD144
IT0606EP7T9	06EP7T9	Torrente Agar	TG03032	
IT0606EP8D1	06EP8D1	Torrente Torre	IS02001	
IT0606EP8D2	06EP8D2	Torrente Torre	IS02001	
IT0606EP8D3	06EP8D3	Torrente Colvera	LV03002	
IT0606EP8D4	06EP8D4	Torrente Torre	IS02001	
IT0606EP8F1	06EP8F1	Torrente Orvenco	TG03022	UD160
IT0606EP8F2	06EP8F2	Fiume Meduna	LV02001	
IT0606EP8T1	06EP8T1	Torrente Cellina	LV03001	
IT0606IN8F1	06IN8F1	Fiume Tagliamento	TG01001	
IT0606SR2T1	06SR2T1	Fiume Meschio	LV02003	PN06

IT0606SR2T2	06SR2T2	Fiume Meschio	LV02003	
IT0606SR3F1	06SR3F1	Fiume Vipacco	IS02003	GO05
IT0606SR6T1	06SR6T1	Torrente Gorgazzo	LV02027	PN75
IT0606SR6T2	06SR6T2	Fiume Livenzetta	LV02021	PN74
IT0606SR6T4	06SR6T4	Fiume Livenza	LV01001	PN01
IT0606SS1D1	06SS1D1	Rio Chiarò	IS05005	UD112
IT0606SS1F1	06SS1F1	Torrente Grivò	IS05003	UD75
IT0606SS1F2	06SS1F2	Torrente Chiarò	IS05001	UD79
IT0606SS1F3	06SS1F3	Torrente Vegliato	TG03017	UD175
IT0606SS1T1	06SS1T1	Torrente Urana	CR02002	UD173
IT0606SS1T10	06SS1T10	Torrente Rugo	TG03019	PN34
IT0606SS1T11	06SS1T11	Rio Bosso	TG03034	UD110
IT0606SS1T2	06SS1T2	Rio Lini	CS03001	
IT0606SS1T3	06SS1T3	Rio Lini	CS03001	UD121
IT0606SS1T4	06SS1T4	Rio il Rug	IS05007	UD119
IT0606SS1T5	06SS1T5	Fiume Fiume	LM04001	PN64
IT0606SS1T6	06SS1T6	Torrente Urana	CR02002	
IT0606SS1T7	06SS1T7	Torrente Corno	CS02001	UD143
IT0606SS1T8	06SS1T8	Roggia dei Molini	LM03001	PN65
IT0606SS1T9	06SS1T9	Torrente Grava	LV02006	
IT0606SS2D1	06SS2D1	Torrente Malina	IS03003	UD73
IT0606SS2D2	06SS2D2	Torrente Malina	IS03003	UD156
IT0606SS2F1	06SS2F1	Torrente Torre	IS02001	UD97
IT0606SS2F2	06SS2F2	Torrente Cosa	TG02004	PN32
IT0606SS2F3	06SS2F3	Torrente Torre	IS02001	UD66
IT0606SS2F4	06SS2F4	Torrente Cornappo	IS03005	UD68
IT0606SS2F5	06SS2F5	Torrente Versa	IS04005	
IT0606SS2T1	06SS2T1	Torrente Corno	CS02001	
IT0606SS2T2	06SS2T2	Torrente Corno	CS02001	UD51
IT0606SS2T3	06SS2T3	Torrente Cormor	CR01001	UD45
IT0606SS2T5	06SS2T5	Torrente Grava	LV02006	PN07
IT0606SS2T6	06SS2T6	Torrente Corno	IS04002	UD82
IT0606SS3F1	06SS3F1	Fiume Meduna	LV02001	PN09
IT0606SS3F2	06SS3F2	Torrente Natisone	IS03002	UD72/UD71
IT0606SS3F3	06SS3F3	Fiume Judrio	IS03001	GO06
IT0606SS4F1	06SS4F1	Fiume Tagliamento	TG01001	UD09
IT0606SS4F2	06SS4F2	Fiume Isonzo	IS01001	
IT0606SS4F3	06SS4F3	Fiume Isonzo	IS01001	GO04
IT0606SS4F4	06SS4F4	Fiume Isonzo	IS01001	GO01
IT0606SS4F5	06SS4F5	Fiume Isonzo	IS01001	
IT0606SS4F6	06SS4F6	Fiume Isonzo	IS01001	
IT0606SS5F1	06SS5F1	Fiume Isonzo	IS01001	GO02
IT0607EP7T1	07EP7T1	Torrente Grisa	RS02001	
IT0607IN7T1	07IN7T1	Torrente Rosandra	RS01001	TS02
IT0607SR2T1	07SR2T1	Torrente Rosandra	RS01001	TS07/TS03
IT0607SR6T1	07SR6T1	Fiume Timavo	TM01001	TS04

IT0607SS1T1	07SS1T1	Rio Ospio	OS01001	TS06
IT0607SS1T2	07SS1T2	Torrente Settefontane	SF01001	
IT0607SS2T1	07SS2T1	Torrente Rosandra	RS01001	TS01
IT06ARTF01	ARTF01	Roggia di Palmanova		
IT06ARTF02	ARTF02	Canale Principale		
IT06ARTF03	ARTF03	Canale di Giavons		
IT06ARTF04	ARTF04	Canale di Trivignano		
IT06ARTF05	ARTF05	Roggia di Carpacco - Codroipo		
IT06ARTF06	ARTF06	Collettore Principale		
IT06ARTF07	ARTF07	Roggia di Udine		
IT06ARTF08	ARTF08	Canale Brentella		
IT06ARTF09	ARTF09	Canale Villa Rinaldi		
IT06ARTF10	ARTF10	Canale di San Vito		
IT06ARTF11	ARTF11	Canale Sussidiario		
IT06ARTF12	ARTF12	Canale Principale Dottori		
IT06ARTF13	ARTF13	Canale di San Foca		
IT06ARTF14	ARTF14	Canale Istrago-Tauriano-Rauscedo		
IT06ARTF15	ARTF15	Roggia di Colle Orgnese Cavasso Nuovo e dei Molini		
IT06ARTF16	ARTF16	Canale Principale Adduttore		
IT06ARTF17	ARTF17	Canale Cellina-torrente Cavrezza		
IT06ARTF18	ARTF18	Canale Battistin		
IT06ARTF19	ARTF19	Canale Amman		
IT06ARTF20	ARTF20	Roggia Taglio		UD63

Allegato B

RISULTATI MONITORAGGIO ARPA FVG - STATO COMPLESSIVO ATTUALE

CODICE_COR	TIPIZZAZIO	NOME_CORPO	STATO COMPLESSIVO ATTUALE
02AS6T1	02AS6T	Rio Pusala	NON CLASSIFICATO
02EP7T1	02EP7T	Torrente Chialeadina	NON CLASSIFICATO
02EP7T2	02EP7T	Canale Framoso	NON CLASSIFICATO
02EP7T3	02EP7T	Torrente Midella	NON CLASSIFICATO
02EP7T4	02EP7T	Torrente Ossena	NON CLASSIFICATO
02EP7T5	02EP7T	Torrente Bornas di Aviano	NON CLASSIFICATO

02EP8T2	02EP8T	Torrente Facit	NON CLASSIFICATO
02EP8T3	02EP8T	Torrente Seazza	NON CLASSIFICATO
02EP8T4	02EP8T	Rio Bianco	NON CLASSIFICATO
02EP8T5	02EP8T	Torrente Vegliato	NON VALUTABILE
02EP8T6	02EP8T	Torrente Mea	NON CLASSIFICATO
02EP8T7	02EP8T	Torrente Cimoliana	NON CLASSIFICATO
02EP8T8	02EP8T	Torrente Settimana	NON CLASSIFICATO
02SR6T1	02SR6T	Torrente Torre	BUONO
02SR6T2	02SR6T	Rio Barman	ELEVATO
02SR6T3	02SR6T	Torrente Raccolana	ELEVATO
02SR6T4	02SR6T	Torrente Torre	BUONO
02SR6T5	02SR6T	Torrente Artugna	BUONO
02SR6T6	02SR6T	Rio Barman	BUONO
02SR6T7	02SR6T	Torrente Raccolana	CATTIVO
02SS1T1	02SS1T	Torrente Chiarchia	NON VALUTABILE
02SS1T10	02SS1T	Torrente Miozza	NON VALUTABILE
02SS1T100	02SS1T	Torrente Silisia	SUFFICIENTE
02SS1T101	02SS1T	Torrente Chiarò di Prestento	BUONO
02SS1T102	02SS1T	Torrente Cosizza	BUONO
02SS1T103	02SS1T	Torrente Viella	ELEVATO
02SS1T104	02SS1T	Torrente Lagna	SUFFICIENTE
02SS1T105	02SS1T	Torrente Alberone	BUONO
02SS1T106	02SS1T	Torrente Cornappo	BUONO
02SS1T107	02SS1T	Torrente Ellero	BUONO
02SS1T108	02SS1T	Torrente Natisone	BUONO
02SS1T109	02SS1T	Fiume Judrio	BUONO
02SS1T11	02SS1T	Torrente Filuvigna	NON CLASSIFICATO
02SS1T110	02SS1T	Rio del Lago	CATTIVO
02SS1T111	02SS1T	Torrente Uqua	NON CLASSIFICATO
02SS1T112	02SS1T	Fiume Fella	BUONO
02SS1T113	02SS1T	Torrente Dongieaga	NON CLASSIFICATO
02SS1T114	02SS1T	Torrente Pontaiba	BUONO
02SS1T115	02SS1T	Torrente Foce	BUONO
02SS1T116	02SS1T	Torrente Leale	BUONO
02SS1T117	02SS1T	Torrente Orvenco	SUFFICIENTE
02SS1T118	02SS1T	Rio Avanza	SUFFICIENTE
02SS1T119	02SS1T	Rio Canonica	NON CLASSIFICATO
02SS1T12	02SS1T	Torrente Lumiei	NON VALUTABILE
02SS1T120	02SS1T	Rio Chiantone	NON CLASSIFICATO
02SS1T121	02SS1T	Rio di Sauris e Maina	NON VALUTABILE
02SS1T122	02SS1T	Rio Geu	SUFFICIENTE
02SS1T123	02SS1T	Rio Storto	NON CLASSIFICATO
02SS1T124	02SS1T	Rio Saustri	NON CLASSIFICATO
02SS1T125	02SS1T	Rio Bordaglia	BUONO
02SS1T126	02SS1T	Rio D'Auempoch	NON VALUTABILE
02SS1T127	02SS1T	Torrente Pontaiba	SCARSO

02SS1T128	02SS1T	Rio Bianco	NON CLASSIFICATO
02SS1T129	02SS1T	Rio Malborghetto	NON CLASSIFICATO
02SS1T13	02SS1T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS1T130	02SS1T	Torrente Uqua	NON CLASSIFICATO
02SS1T131	02SS1T	Rio Alba	NON CLASSIFICATO
02SS1T132	02SS1T	Torrente Gladegna	SUFFICIENTE
02SS1T133	02SS1T	Rio Simon	NON CLASSIFICATO
02SS1T134	02SS1T	Torrente Miozza	NON VALUTABILE
02SS1T135	02SS1T	Torrente Seazza	NON CLASSIFICATO
02SS1T136	02SS1T	Torrente Chiarz	NON VALUTABILE
02SS1T137	02SS1T	Torrente Tolina	BUONO
02SS1T138	02SS1T	Torrente Lumiei	NON VALUTABILE
02SS1T139	02SS1T	Torrente Novarza	NON CLASSIFICATO
02SS1T14	02SS1T	Torrente Vinadia	NON CLASSIFICATO
02SS1T141	02SS1T	Rio Vaglina	BUONO
02SS1T143	02SS1T	Torrente Uqua	SUFFICIENTE
02SS1T144	02SS1T	Torrente Ambiesta	NON CLASSIFICATO
02SS1T145	02SS1T	Rio Fulin	BUONO
02SS1T146	02SS1T	Canale Bartolo	NON CLASSIFICATO
02SS1T147	02SS1T	Rio Alba	NON CLASSIFICATO
02SS1T148	02SS1T	Rio Bombaso	BUONO
02SS1T149	02SS1T	Canale Bartolo	NON CLASSIFICATO
02SS1T15	02SS1T	Rio degli Uccelli	NON CLASSIFICATO
02SS1T150	02SS1T	Torrente But	NON CLASSIFICATO
02SS1T151	02SS1T	Torrente But	BUONO
02SS1T152	02SS1T	Torrente Lagna	BUONO
02SS1T153	02SS1T	Torrente Colvera	SUFFICIENTE
02SS1T154	02SS1T	Torrente Cellina	BUONO
02SS1T16	02SS1T	Torrente Pontebbana	NON CLASSIFICATO
02SS1T17	02SS1T	Torrente Degano	ELEVATO
02SS1T18	02SS1T	Torrente Pesarina	NON VALUTABILE
02SS1T19	02SS1T	Rio Malins	NON CLASSIFICATO
02SS1T2	02SS1T	Torrente Muie	BUONO
02SS1T20	02SS1T	Rio Marasso	BUONO
02SS1T21	02SS1T	Torrente But	BUONO
02SS1T22	02SS1T	Fiume Fella	NON CLASSIFICATO
02SS1T23	02SS1T	Torrente Saisera	NON CLASSIFICATO
02SS1T24	02SS1T	Torrente Resia	ELEVATO
02SS1T25	02SS1T	Torrente Aupa	BUONO
02SS1T26	02SS1T	Rio del Lago	NON VALUTABILE
02SS1T27	02SS1T	Torrente Venzonassa	NON CLASSIFICATO
02SS1T28	02SS1T	Torrente Arzino	ELEVATO
02SS1T29	02SS1T	Torrente Cosa	BUONO
02SS1T3	02SS1T	Rio Turriea	CATTIVO
02SS1T30	02SS1T	Rio Marsiglia	BUONO
02SS1T31	02SS1T	Rio Pusala	NON CLASSIFICATO

02SS1T32	02SS1T	Rio Fulin	BUONO
02SS1T33	02SS1T	Torrente Teria	NON CLASSIFICATO
02SS1T34	02SS1T	Torrente Palar	SUFFICIENTE
02SS1T35	02SS1T	Rio Negro	NON CLASSIFICATO
02SS1T36	02SS1T	Torrente Seazza	NON CLASSIFICATO
02SS1T37	02SS1T	Torrente Ambiesta	BUONO
02SS1T38	02SS1T	Torrente Facit	BUONO
02SS1T39	02SS1T	Torrente Tolina	NON CLASSIFICATO
02SS1T4	02SS1T	Torrente Novarza	NON CLASSIFICATO
02SS1T40	02SS1T	Torrente Muie	ELEVATO
02SS1T41	02SS1T	Torrente Piumizza	BUONO
02SS1T42	02SS1T	Canale S. Daniele	BUONO
02SS1T43	02SS1T	Torrente Prescudin	ELEVATO
02SS1T44	02SS1T	Rio Nero	BUONO
02SS1T45	02SS1T	Canale Fidri	NON CLASSIFICATO
02SS1T46	02SS1T	Rio Bianco	BUONO
02SS1T47	02SS1T	Rio Legrada	BUONO
02SS1T48	02SS1T	Rio Podiamo	SUFFICIENTE
02SS1T49	02SS1T	Torrente Erbezzo	BUONO
02SS1T5	02SS1T	Rio Freddo	NON CLASSIFICATO
02SS1T50	02SS1T	Torrente Oblino	NON CLASSIFICATO
02SS1T51	02SS1T	Torrente Barbucina	NON CLASSIFICATO
02SS1T52	02SS1T	Rio S. Maria	ELEVATO
02SS1T53	02SS1T	Rio Postegae	ELEVATO
02SS1T54	02SS1T	Torrente Pezzeda	ELEVATO
02SS1T55	02SS1T	Torrente Alba	SUFFICIENTE
02SS1T56	02SS1T	Torrente Chiarchia	BUONO
02SS1T57	02SS1T	Torrente Rieca	BUONO
02SS1T58	02SS1T	Rio Uccia	BUONO
02SS1T59	02SS1T	Torrente Griv_	SUFFICIENTE
02SS1T6	02SS1T	Rio Bianco	BUONO
02SS1T60	02SS1T	Rio Chiar_	BUONO
02SS1T61	02SS1T	Torrente Chiarz_	SUFFICIENTE
02SS1T62	02SS1T	Torrente Molassa	BUONO
02SS1T63	02SS1T	Torrente Chiar_	SUFFICIENTE
02SS1T64	02SS1T	Torrente Pentina	BUONO
02SS1T65	02SS1T	Torrente Caltea	BUONO
02SS1T66	02SS1T	Torrente Versa	NON CLASSIFICATO
02SS1T67	02SS1T	Torrente Viella	ELEVATO
02SS1T68	02SS1T	Torrente Silisia	ELEVATO
02SS1T69	02SS1T	Fiume Meduna	ELEVATO
02SS1T7	02SS1T	Rio Vaisonz	NON CLASSIFICATO
02SS1T70	02SS1T	Torrente Inlagna	BUONO
02SS1T71	02SS1T	Torrente Giaf	BUONO
02SS1T72	02SS1T	Torrente Poschiedea	NON CLASSIFICATO
02SS1T73	02SS1T	Torrente Comugna	ELEVATO

02SS1T74	02SS1T	Torrente Variola	NON CLASSIFICATO
02SS1T75	02SS1T	Rio Ambruseit	NON CLASSIFICATO
02SS1T76	02SS1T	Rio Piellinis	NON CLASSIFICATO
02SS1T78	02SS1T	Rio Studena	NON CLASSIFICATO
02SS1T79	02SS1T	Rio Mueia	NON CLASSIFICATO
02SS1T8	02SS1T	Canale dei Carri	NON CLASSIFICATO
02SS1T80	02SS1T	Rio Bombaso	NON CLASSIFICATO
02SS1T81	02SS1T	Rio Nero	NON CLASSIFICATO
02SS1T82	02SS1T	Rio Cercevesa	NON CLASSIFICATO
02SS1T83	02SS1T	Torrente Glagn	NON CLASSIFICATO
02SS1T84	02SS1T	Rio del Lago	NON CLASSIFICATO
02SS1T85	02SS1T	Torrente Chiars	NON CLASSIFICATO
02SS1T86	02SS1T	Rio Marg	SCARSO
02SS1T87	02SS1T	Torrente Chiarz	NON CLASSIFICATO
02SS1T88	02SS1T	Canale Piccolo di Meduna	ELEVATO
02SS1T89	02SS1T	Torrente Urana	NON CLASSIFICATO
02SS1T9	02SS1T	Torrente Dogna	NON CLASSIFICATO
02SS1T90	02SS1T	Torrente Zimor	BUONO
02SS1T91	02SS1T	Torrente Vedronza	BUONO
02SS1T92	02SS1T	Rio Bianco	BUONO
02SS1T93	02SS1T	Torrente Cimoliana	ELEVATO
02SS1T94	02SS1T	Torrente Settimana	NON VALUTABILE
02SS1T95	02SS1T	Torrente Cellina	ELEVATO
02SS1T96	02SS1T	Torrente Versa	NON CLASSIFICATO
02SS1T97	02SS1T	Torrente Barbucina	NON CLASSIFICATO
02SS1T98	02SS1T	Torrente Colvera	ELEVATO
02SS1T99	02SS1T	Torrente Malina	SUFFICIENTE
02SS2T1	02SS2T	Torrente Natisone	BUONO
02SS2T10	02SS2T	Rio Bianco	BUONO
02SS2T11	02SS2T	Torrente Cosa	BUONO
02SS2T12	02SS2T	Torrente But	SUFFICIENTE
02SS2T13	02SS2T	Torrente Arzino	ELEVATO
02SS2T14	02SS2T	Torrente Venzonassa	BUONO
02SS2T15	02SS2T	Torrente Degano	BUONO
02SS2T155	02SS2T	Torrente Leale	NON VALUTABILE
02SS2T156	02SS2T	Torrente Leale	BUONO
02SS2T157	02SS2T	Rio del Lago	SUFFICIENTE
02SS2T16	02SS2T	Torrente Cimoliana	ELEVATO
02SS2T17	02SS2T	Torrente Pontebbana	BUONO
02SS2T18	02SS2T	Torrente Resia	BUONO
02SS2T19	02SS2T	Torrente Chiars	SUFFICIENTE
02SS2T20	02SS2T	Rio Bianco	NON CLASSIFICATO
02SS2T21	02SS2T	Torrente Settimana	BUONO
02SS2T22	02SS2T	Torrente Cornappo	SUFFICIENTE
02SS2T23	02SS2T	Torrente Natisone	BUONO
02SS2T24	02SS2T	Fiume Judrio	SUFFICIENTE

02SS2T25	02SS2T	Torrente Reca	NON CLASSIFICATO
02SS2T26	02SS2T	Fiume Meduna	BUONO
02SS2T27	02SS2T	Torrente Cellina	ELEVATO
02SS2T28	02SS2T	Torrente Cellina	CATTIVO
02SS2T29	02SS2T	Torrente Alberone	SUFFICIENTE
02SS2T3	02SS2T	Torrente Slizza	NON CLASSIFICATO
02SS2T30	02SS2T	Torrente Cosizza	SUFFICIENTE
02SS2T31	02SS2T	Fiume Meduna	SUFFICIENTE
02SS2T32	02SS2T	Torrente Torre	SCARSO
02SS2T33	02SS2T	Torrente Pesarina	SUFFICIENTE
02SS2T34	02SS2T	Torrente Saisera	NON CLASSIFICATO
02SS2T35	02SS2T	Torrente Raccolana	SUFFICIENTE
02SS2T36	02SS2T	Torrente Aupa	SUFFICIENTE
02SS2T37	02SS2T	Torrente Lumiei	BUONO
02SS2T38	02SS2T	Torrente Degano	SUFFICIENTE
02SS2T39	02SS2T	Torrente Degano	BUONO
02SS2T4	02SS2T	Torrente Lumiei	SCARSO
02SS2T40	02SS2T	Torrente Vinadia	NON CLASSIFICATO
02SS2T41	02SS2T	Torrente Glagn	NON CLASSIFICATO
02SS2T42	02SS2T	Torrente Slizza	BUONO
02SS2T43	02SS2T	Torrente Aupa	SUFFICIENTE
02SS2T44	02SS2T	Torrente Chiars	ELEVATO
02SS2T45	02SS2T	Torrente Chiars	SUFFICIENTE
02SS2T46	02SS2T	Torrente Raccolana	SUFFICIENTE
02SS2T47	02SS2T	Fiume Fella	SUFFICIENTE
02SS2T48	02SS2T	Torrente Pesarina	SUFFICIENTE
02SS2T49	02SS2T	Torrente Pesarina	BUONO
02SS2T5	02SS2T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS2T50	02SS2T	Torrente Pesarina	SUFFICIENTE
02SS2T51	02SS2T	Torrente But	BUONO
02SS2T52	02SS2T	Torrente But	SUFFICIENTE
02SS2T53	02SS2T	Torrente Cosa	BUONO
02SS2T54	02SS2T	Torrente Pontebbana	SUFFICIENTE
02SS2T6	02SS2T	Torrente Vinadia	BUONO
02SS2T7	02SS2T	Torrente Dogna	NON VALUTABILE
02SS2T8	02SS2T	Fiume Fella	SUFFICIENTE
02SS2T9	02SS2T	Rio del Lago	NON CLASSIFICATO
02SS3T1	02SS3T	Fiume Meduna	SUFFICIENTE
02SS3T10	02SS3T	Torrente Cellina	SUFFICIENTE
02SS3T11	02SS3T	Torrente Slizza	NON CLASSIFICATO
02SS3T12	02SS3T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS3T13	02SS3T	Fiume Fella	SUFFICIENTE
02SS3T14	02SS3T	Torrente Degano	BUONO
02SS3T15	02SS3T	Torrente Degano	BUONO
02SS3T16	02SS3T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS3T2	02SS3T	Torrente Cellina	SUFFICIENTE

02SS3T3	02SS3T	Torrente Cellina	ELEVATO
02SS3T4	02SS3T	Torrente Degano	SUFFICIENTE
02SS3T5	02SS3T	Torrente But	SUFFICIENTE
02SS3T6	02SS3T	Fiume Tagliamento	NON CLASSIFICATO
02SS3T7	02SS3T	Torrente Slizza	BUONO
02SS3T8	02SS3T	Fiume Fella	SUFFICIENTE
02SS3T9	02SS3T	Fiume Meduna	SUFFICIENTE
02SS4T1	02SS4T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS4T2	02SS4T	Fiume Tagliamento	NON CLASSIFICATO
02SS4T3	02SS4T	Fiume Tagliamento	SUFFICIENTE
02SS4T4	02SS4T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS4T5	02SS4T	Fiume Tagliamento	BUONO
03SS1N1	03SS1N	Torrente Pezzeit	ELEVATO
03SS1N2	03SS1N	Torrente Vaiont	ELEVATO
03SS1N3	03SS1N	Torrente Messaccio	BUONO
03SS2N1	03SS2N	Torrente Vaiont	NON CLASSIFICATO
06AS2D1	06AS2D	Torrente Artugna	BUONO
06AS2T1	06AS2T	Rio Lin	BUONO
06AS2T10	06AS2T	Roggia Bevarella	SUFFICIENTE
06AS2T11	06AS2T	Fiume Livenza	SCARSO
06AS2T12	06AS2T	Fiume Corno	SCARSO
06AS2T13	06AS2T	Roggia dei Molini	BUONO
06AS2T14	06AS2T	Fiume Sile	SCARSO
06AS2T15	06AS2T	Rio Lin	SUFFICIENTE
06AS2T16	06AS2T	Roggia Versa	CATTIVO
06AS2T17	06AS2T	Fiume Sestian	BUONO
06AS2T18	06AS2T	Rio Cao Maggiore	SUFFICIENTE
06AS2T19	06AS2T	Fiume Noncello	SUFFICIENTE
06AS2T2	06AS2T	Fiume Sile	SUFFICIENTE
06AS2T20	06AS2T	Fiume Livenza	BUONO
06AS2T21	06AS2T	Fiume Ledra	SUFFICIENTE
06AS2T22	06AS2T	Fiume Ledra	SUFFICIENTE
06AS2T24	06AS2T	Fiume Ledra	SUFFICIENTE
06AS2T25	06AS2T	Canale Nuovo Reghena	CATTIVO
06AS2T5	06AS2T	Fiume Fiume	BUONO
06AS2T6	06AS2T	Fiume Fiume	SUFFICIENTE
06AS2T7	06AS2T	Fiume Ledra	SUFFICIENTE
06AS2T8	06AS2T	Roggia di Mezzo	SUFFICIENTE
06AS2T9	06AS2T	Fiume Lemene	SUFFICIENTE
06AS3T1	06AS3T	Torrente Corno	SCARSO
06AS3T2	06AS3T	Torrente Cormor	SUFFICIENTE
06AS3T3	06AS3T	Fiume Fiume	SUFFICIENTE
06AS3T4	06AS3T	Fiume Livenza	SUFFICIENTE
06AS3T5	06AS3T	Fiume Livenza	SUFFICIENTE
06AS3T6	06AS3T	Fiume Stella	SCARSO
06AS3T7	06AS3T	Torrente Corno	SUFFICIENTE

06AS3T8	06AS3T	Fiume Livenza	BUONO
06AS4D1	06AS4D	Fiume Meduna	BUONO
06AS4D2	06AS4D	Fiume Meduna	BUONO
06AS4D3	06AS4D	Fiume Meduna	SUFFICIENTE
06AS5F1	06AS5F	Fiume Tagliamento	SUFFICIENTE
06AS6T1	06AS6T	Fiume Natissa	NON VALUTABILE
06AS6T10	06AS6T	Fiume Varmo	SUFFICIENTE
06AS6T11	06AS6T	Fiume Sestian	SCARSO
06AS6T12	06AS6T	Scolo Taglio	CATTIVO
06AS6T13	06AS6T	Roggia Corniolizza	SUFFICIENTE
06AS6T14	06AS6T	Fiume Torsa	SCARSO
06AS6T15	06AS6T	Canale Mondina	SUFFICIENTE
06AS6T16	06AS6T	Canale Tiel	SCARSO
06AS6T18	06AS6T	Fiume Natissa	SCARSO
06AS6T19	06AS6T	Roggia Zellina	CATTIVO
06AS6T20	06AS6T	Fiume Ausa	SUFFICIENTE
06AS6T21	06AS6T	Roggia Puroia	BUONO
06AS6T22	06AS6T	Fiume Corno	SUFFICIENTE
06AS6T23	06AS6T	Fiume Stella	SUFFICIENTE
06AS6T24	06AS6T	Roggia Mulignan Gravotti	BUONO
06AS6T25	06AS6T	Roggia Gleris	SUFFICIENTE
06AS6T26	06AS6T	Rio Pontal	CATTIVO
06AS6T27	06AS6T	Fosso della Luna	SCARSO
06AS6T28	06AS6T	Fiume Noncello	SUFFICIENTE
06AS6T29	06AS6T	Rio Brentella	SUFFICIENTE
06AS6T3	06AS6T	Fiume Torsa	SUFFICIENTE
06AS6T30	06AS6T	Rio Sentirone	SCARSO
06AS6T31	06AS6T	Rio la Paisa	SCARSO
06AS6T32	06AS6T	Fiume Sile	BUONO
06AS6T34	06AS6T	Roggia Versa	SUFFICIENTE
06AS6T35	06AS6T	Roggia Lugugnana	CATTIVO
06AS6T36	06AS6T	Fiume Lemene	SUFFICIENTE
06AS6T37	06AS6T	Rio Versiola	SCARSO
06AS6T38	06AS6T	Rio Cao Maggiore	SUFFICIENTE
06AS6T39	06AS6T	Fiume Ledra	SCARSO
06AS6T4	06AS6T	Fiume Sile	BUONO
06AS6T40	06AS6T	Fiume Ledra	SCARSO
06AS6T41	06AS6T	Fiume Varmo	SUFFICIENTE
06AS6T42	06AS6T	Rio Molini	SUFFICIENTE
06AS6T43	06AS6T	Roggia di Virco	SCARSO
06AS6T44	06AS6T	Roggia Soldan	SCARSO
06AS6T45	06AS6T	Roggia Miliana	SCARSO
06AS6T46	06AS6T	Fiume Turgnano	SCARSO
06AS6T5	06AS6T	Rio Cao Maggiore	SCARSO
06AS6T6	06AS6T	Scolo Taglio	CATTIVO
06AS6T7	06AS6T	Fiume Noncello	BUONO

06AS6T9	06AS6T	Roggia di Mezzo	SCARSO
06EF7D1	06EF7D	Torrente Griv_	NON CLASSIFICATO
06EF7D2	06EF7D	Torrente Chiar_	NON CLASSIFICATO
06EF7D3	06EF7D	Torrente Ellero	NON CLASSIFICATO
06EF7D4	06EF7D	Torrente Versa	SCARSO
06EF7F1	06EF7F	Torrente Chiar_ di Prestento	NON CLASSIFICATO
06EF7T1	06EF7T	Roggia Rivolo	NON CLASSIFICATO
06EF7T2	06EF7T	Roggia Manganizza	NON CLASSIFICATO
06EF7T3	06EF7T	Torrente Corno	NON CLASSIFICATO
06EF7T4	06EF7T	Torrente Ripudio	NON CLASSIFICATO
06EF8D1	06EF8D	Torrente Cosa	NON CLASSIFICATO
06EF8D2	06EF8D	Torrente Cosa	NON CLASSIFICATO
06EF8D3	06EF8D	Torrente Cosa	NON CLASSIFICATO
06EF8F1	06EF8F	Torrente Natisone	NON CLASSIFICATO
06EF8F2	06EF8F	Fiume Judrio	NON CLASSIFICATO
06EF8T1	06EF8T	Torrente Cormor	NON CLASSIFICATO
06EF8T2	06EF8T	Torrente Cormor	NON CLASSIFICATO
06EF8T3	06EF8T	Torrente Malina	NON CLASSIFICATO
06EP7D1	06EP7D	Torrente Ossena	NON CLASSIFICATO
06EP7D2	06EP7D	Torrente Artugna	NON CLASSIFICATO
06EP7F1	06EP7F	Torrente Midella	NON CLASSIFICATO
06EP7F2	06EP7F	Torrente Bornas di Aviano	NON CLASSIFICATO
06EP7T1	06EP7T	Rio Marsiglia	SUFFICIENTE
06EP7T10	06EP7T	Torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
06EP7T11	06EP7T	Torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
06EP7T2	06EP7T	Roggia Riduan	NON CLASSIFICATO
06EP7T3	06EP7T	Rio Cornaria	NON CLASSIFICATO
06EP7T4	06EP7T	Torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
06EP7T5	06EP7T	Torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
06EP7T6	06EP7T	Rio Tresemane	NON CLASSIFICATO
06EP7T7	06EP7T	Torrente Cormor	NON CLASSIFICATO
06EP7T8	06EP7T	Torrente Corno	SUFFICIENTE
06EP7T9	06EP7T	Torrente Agar	NON CLASSIFICATO
06EP8D1	06EP8D	Torrente Torre	NON CLASSIFICATO
06EP8D2	06EP8D	Torrente Torre	NON CLASSIFICATO
06EP8D3	06EP8D	Torrente Colvera	NON CLASSIFICATO
06EP8D4	06EP8D	Torrente Torre	NON CLASSIFICATO
06EP8F1	06EP8F	Torrente Orvenco	NON VALUTABILE
06EP8F2	06EP8F	Fiume Meduna	NON CLASSIFICATO
06EP8T1	06EP8T	Torrente Cellina	NON CLASSIFICATO
06IN8F1	06IN8F	Fiume Tagliamento	NON CLASSIFICATO
06SR2T1	06SR2T	Fiume Meschio	BUONO
06SR2T2	06SR2T	Fiume Meschio	NON CLASSIFICATO
06SR3F1	06SR3F	Fiume Vipacco	SUFFICIENTE
06SR6T1	06SR6T	Torrente Gorgazzo	BUONO
06SR6T2	06SR6T	Fiume Livenzetta	SUFFICIENTE

06SR6T4	06SR6T	Fiume Livenza	SUFFICIENTE
06SS1D1	06SS1D	Rio Chiar	SUFFICIENTE
06SS1F1	06SS1F	Torrente Griv	SUFFICIENTE
06SS1F2	06SS1F	Torrente Chiar	SUFFICIENTE
06SS1F3	06SS1F	Torrente Vegliato	SUFFICIENTE
06SS1T1	06SS1T	Torrente Urana	NON CLASSIFICATO
06SS1T10	06SS1T	Torrente Rugo	SUFFICIENTE
06SS1T11	06SS1T	Rio Bosso	SCARSO
06SS1T2	06SS1T	Rio Lini	NON CLASSIFICATO
06SS1T3	06SS1T	Rio Lini	SCARSO
06SS1T4	06SS1T	Rio il Rug	SCARSO
06SS1T5	06SS1T	Fiume Fiume	BUONO
06SS1T6	06SS1T	Torrente Urana	NON CLASSIFICATO
06SS1T7	06SS1T	Torrente Corno	SCARSO
06SS1T8	06SS1T	Roggia dei Molini	SUFFICIENTE
06SS1T9	06SS1T	Torrente Grava	NON CLASSIFICATO
06SS2D1	06SS2D	Torrente Malina	SUFFICIENTE
06SS2D2	06SS2D	Torrente Malina	SUFFICIENTE
06SS2F1	06SS2F	Torrente Torre	SUFFICIENTE
06SS2F2	06SS2F	Torrente Cosa	BUONO
06SS2F3	06SS2F	Torrente Torre	BUONO
06SS2F4	06SS2F	Torrente Cornappo	SUFFICIENTE
06SS2F5	06SS2F	Torrente Versa	NON CLASSIFICATO
06SS2T1	06SS2T	Torrente Corno	NON CLASSIFICATO
06SS2T2	06SS2T	Torrente Corno	SCARSO
06SS2T3	06SS2T	Torrente Cormor	NON VALUTABILE
06SS2T5	06SS2T	Torrente Grava	SCARSO
06SS2T6	06SS2T	Torrente Corno	CATTIVO
06SS3F1	06SS3F	Fiume Meduna	BUONO
06SS3F2	06SS3F	Torrente Natisone	SUFFICIENTE
06SS3F3	06SS3F	Fiume Judrio	SUFFICIENTE
06SS4F1	06SS4F	Fiume Tagliamento	BUONO
06SS4F2	06SS4F	Fiume Isonzo	NON CLASSIFICATO
06SS4F3	06SS4F	Fiume Isonzo	BUONO
06SS4F4	06SS4F	Fiume Isonzo	BUONO
06SS4F5	06SS4F	Fiume Isonzo	NON CLASSIFICATO
06SS4F6	06SS4F	Fiume Isonzo	NON CLASSIFICATO
06SS5F1	06SS5F	Fiume Isonzo	BUONO
07EP7T1	07EP7T	Torrente Grisa	NON CLASSIFICATO
07IN7T1	07IN7T	Torrente Rosandra	ELEVATO
07SR2T1	07SR2T	Torrente Rosandra	SUFFICIENTE
07SR6T1	07SR6T	Fiume Timavo	SUFFICIENTE
07SS1T1	07SS1T	Rio Osp	BUONO
07SS1T2	07SS1T	Torrente Settefontane	NON CLASSIFICATO
07SS2T1	07SS2T	Torrente Rosandra	ELEVATO
ARTF01		Roggia di Palmanova	NON CLASSIFICATO

ARTF02		Canale Principale	NON CLASSIFICATO
ARTF03		Canale di Giavons	NON CLASSIFICATO
ARTF04		Canale di Trivignano	NON CLASSIFICATO
ARTF05		Roggia di Carpacco - Codroipo	NON CLASSIFICATO
ARTF06		Collettore Principale	NON CLASSIFICATO
ARTF07		Roggia di Udine	NON CLASSIFICATO
ARTF08		Canale Brentella	NON CLASSIFICATO
ARTF09		Canale Villa Rinaldi	NON CLASSIFICATO
ARTF10		Canale di San Vito	NON CLASSIFICATO
ARTF11		Canale Sussidiario	NON CLASSIFICATO
ARTF12		Canale Principale Dottori	NON CLASSIFICATO
ARTF13		Canale di San Foca	NON CLASSIFICATO
ARTF14		Canale Istrago-Tauriano-Rauscedo	NON CLASSIFICATO
ARTF15		Roggia di Colle Orgnese Cavasso Nuovo e dei Molini	NON CLASSIFICATO
ARTF16		Canale Principale Adduttore	NON CLASSIFICATO
ARTF17		Canale Cellina-torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
ARTF18		Canale Battistin	NON CLASSIFICATO
ARTF19		Canale Amman	NON CLASSIFICATO
ARTF20		Canale Taglio	SCARSO

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 5.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

REGIONE LIGURIA

1. Riferimenti normativi regionali

- **Deliberazione di Giunta regionale n. 127 del 10 febbraio 2012** di recepimento del DM 30125/09, come modificato dal DM n. 10346/11, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

1.1 Riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della delibera sopraindicata e relativi al singolo atto.

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).
- Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.328 del 7 aprile 2006 “Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione d'incidenza - sostituzione dgr 646/01-”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1444 del 2 dicembre 2009 “Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie e altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Reteecologica – LR 28/2009 art.3”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 30 dicembre 2009 “Adozione delle misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 “Designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.”
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 126 del 9 febbraio 2007 “Indirizzi per le attività agro-silvo pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria”.
- Regolamento n. 5/2008 recante ”Misura di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri.
- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**
Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
- Deliberazione della Giunta regionale n.1256 del 5 novembre 2004 “Individuazione , nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni”.
- Deliberazione della Giunta regionale n.599 del 16 giugno 2006 “Adozione del programma d’azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati da fonti agricole , per quanto riguarda le zone di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV)”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n.25 del 19 gennaio 2007 “Direttiva 91/676/CEE – modifica del “Programma d’azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola” a seguito dell’adozione dei D.Lgs. n.152/2006 e n.217/2006 così come integrata dall’allegato 3 del presente atto.
- Deliberazione della Giunta regionale n.163 del 26 febbraio 2007 “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell’art.2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all’attuazione della Condizionalità e integrazioni al Programma d’azione di cui alla D.G.R. 25/2007”.
- Deliberazione della Giunta regionale n.978 del 5 agosto 2011 “Programma d’azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, per quanto riguarda le zone di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV). Proroga al 30/6/2014

- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

- Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Reteecologica – LR 28/2009 art.3”.

- Deliberazione di Giunta Regionale n.1687 del 4 dicembre 2009 “Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle “Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di importanza Comunitaria”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 6 novembre 2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all’Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000. “Designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1716 del 23/12/2005 “Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 7 aprile 2006 “Art 5 DPR 357/97- Approvazione di criteri ed indirizzi procedurali ad oggetto l’applicazione della Valutazione di incidenza-sostituzione del D.G.R. 646/2001”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 9 febbraio 2007 “Indirizzi per le attività agro-silvo pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria”.

- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**
Articoli 3, 4 e 5.

- Deliberazione della Giunta regionale n.926 del 9/8/2006 “Applicazione Reg. CE n.21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina”

- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**
Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.
- Decreto regionale n.81 del 5/3/2009 “Regolamento (CE) 1698/2005 regolamento (CE) n.73/2009 approvazione modulistica denominata “Registro di campagna”
- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e

lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Deliberazione di Giunta regionale n.385 del 20 aprile 2006 “Recepimento accordo 287/2005 e Intesa 15/12/2005 , tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, in materia di rintracciabilità alimenti e mangimi e di gestione operativa sistema di allerta alimenti per consumo umano”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 20 aprile 2006 Recepimento accordi 9/2/2006 tra Ministero Salute Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di igiene dei prodotti alimentari, in materia di igiene dei prodotti di origine animale.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1465 del 15 dicembre 2006 “Integrazione deliberazione G.R.n.386 del 20/4/2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 11 novembre 2008 relativa a deroghe produzioni formaggi con maturazione di almeno 60 gg;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 11 novembre 2008 inerente le deroghe prodotti tradizionali;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493 del 11 novembre 2008 relativa alle linee guida produzione e immissione latte destinato trattamento termico e trasformazione;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1494 del 11 novembre 2008 in materia di vendita diretta di latte crudo per alimentazione umana.

- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

- Deliberazione della Giunta regionale del 18/11/2005 “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
Articoli 3 e 4.
 - La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l’effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”
 - La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.

- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l’effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”
 - La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”
- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.
- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l’effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”
 - La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

CAMPO DI CONDIZIONALITA' - AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 2009/146/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Come indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012, il presente Atto risulta conforme quanto sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei Siti di importanza Comunitaria, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1.

2.2 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni i richiamati nel paragrafo 2.1: impegni di natura agronomica o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed delle eventuali esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7 della Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica a tutte le superfici (di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi,

stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

3.2 Descrizione deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe nel caso di:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Oltre agli impegni riportati al paragrafo 3.1 è verificato dagli Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA il divieto di eliminare gli alberi in gruppo.

4.2. Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle indicate a livello nazionale.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione della Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

1. APPLICABILITA'


Il presente standard si applica a tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, **l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.**

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, **di larghezza di 5 metri.**

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.*

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Di seguito sono indicati gli impegni che l’azienda agricola è tenuta a rispettare nella fascia tampone:

- è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente;
- è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d’acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua;

- l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006.

La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del DM 30125/2009 e s.m.i. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 30125/2009 e s.m.i., in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", stabiliscono con propri provvedimenti che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
 - 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

In assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome. a norma dell'articolo 22, comma 3 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, vige lo standard fissato dallo stesso decreto.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare a livello regionale e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono di seguito riportati.

I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali elencati nei **Piani di Gestione dei distretti idrografici del Po e dell'Appennino settentrionale** sono soggetti al divieto di effettuare lavorazione, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

La distanza nell'ambito della quale vige il divieto di effettuare la suddetta lavorazione può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono".

L'impegno in questione si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".

I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali elencati nei Piani nei Piani di Gestione dei distretti idrografici del Po e dell'Appennino settentrionale sono soggetti al divieto di applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua. Tale l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di almeno una delle due condizioni seguenti:

- 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
- 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, sono soggetti all'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quellavigente per l'atto A 4.

4.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse di quelle previste a livello nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 5.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

REGIONE MARCHE

1. Riferimenti normativi regionali

- **Deliberazione regionale n. 232 del 27 febbraio 2012** di recepimento del DM 30125/09 , come modificato dal DM n. 10346/11 e dal DM n.27417/11 del 22 dicembre 2011, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

1.1 Riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato A della delibera sopraindicata e relativi al singolo atto.

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).
 - D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;
 - D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
 - D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.
 - D.G.R. n. 1106 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero”.
 - D.G.R. n. 1107 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nel sito della rete Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo” .
 - D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina “.
 - D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “ .

- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B"
- D.G.R. n. 1252 del 26/09/2011 " L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo nei comuni di Pievetorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore nel comune di Pievebovigliana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 "Marca di Camerino".
- DGR n. 1395 del 24/10/2011 "L-R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito I".
- DGR n. 36 del 16/01/2012 "L-R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi."
- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**
Articolo 3.
 - D.G.R. n. 2557 del 7/6/93 (Modalità e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura) pubblicata sul B.U.R.M. n. 63 del 16/09/1993 .
- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
 - D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/'99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
 - D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, concernente: " Approvazione "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN” ”.

– **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

- D.G.R. 1709 del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly – indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997 .
- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.
- D.G.R. n. 1106 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero”.
- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina “.
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “ .
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“

– **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**

Articoli 3, 4 e 5.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**
Articoli 3, 4 e 5.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**
Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all’art. 3 s’intende fatto all’art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all’art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.
- DGR n. 2080 DEL 26/11/2002 “DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera “a”, comma 2 dell’art. 2 del DPR 290/2001” pubblicata sul BUR Marche n. 132 del 20/12/2002
- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità**

europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
Articoli 3 e 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

CRITERI OBBLIGATORI DI GESTIONE

CAMPO DI CONDIZIONALITA' - AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché degli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - d. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - a. eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

- la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

Le ZPS assegnate dalla Regione Marche, con D.G.R. n. 1471/08, sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 - Elenco delle ZPS e tipologie ambientali di riferimento

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della Valmarecchia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.

IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	Ambienti fluviali; zone umide.
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapedna e Monte Cardosa	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaiato	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.

IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle Propezzano	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.

2.2. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

1. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;
2. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno;

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

4. divieto di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita:
Sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore.

Sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina;

5. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario quali: muretti a secco, stagni e fossi.

Si precisa che gli impegni indicati valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i..

Si evidenzia che per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007.

2.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Atto nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.201.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;

3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno dei Siti Natura 2000, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A5, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

1. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;
2. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili

all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

4. divieto di:

- a. eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita:
Sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore.
Sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina;

5. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario quali: muretti a secco, stagni e fossi.

Si precisa che gli impegni indicati valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i..

Si evidenzia che per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni indicati nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.201.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Lo standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale le aziende agricole sono tenute a rispettare quanto previsto al paragrafo 3.1. Detti impegni sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

4.2 Descrizione delle deroghe

A livello regionale la bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. nei casi previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 "Legge forestale regionale" – BURM n. 25 del 13/03/2005 se l'area non ricade, anche parzialmente all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione o delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In queste aree, in assenza di una valutazione da parte della competente autorità di gestione, opera il divieto.
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 1 e 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili

A livello nazionale lo standard prevede il divieto di monosuccessione di durata superiore a cinque anni dei cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nel caso di ricorso alla deroga, di cui al successivo punto 2, e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

3.2 Descrizioni delle deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato, sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o, in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.
Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale è previsto lo stesso impegno definito a livello nazionale nel paragrafo 3.1, che è verificato da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

4.2 Descrizione delle deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa solo nel seguente caso:

- dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” .trazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.

Nel caso di ricorso alla deroga e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica a tutte le superfici (di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

3.2 Descrizione deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe nel caso di:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianos (ad es. rovo).

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni di seguito riportati e gli impegni già indicati al 3.1 sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- il divieto di eliminare i fossi, quale elemento caratteristico del paesaggio agrario, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE;
- il divieto di distruzione o manomissione dei seguenti elementi diffusi del paesaggio agrario: querce isolate, alberature stradali, alberature poderali, siepi stradali e poderali.

4.2. Descrizione delle deroghe

A livello regionale, oltre a quanto indicato dalla normativa nazionale, è previsto che:

- per l'estirpazione di alberi isolati, in filare o in gruppi, appartenenti all'elenco delle specie protette di cui all'art. 20 della L.R. 6/2005, valgono le deroghe e le disposizioni previste dall'art. 21 della stessa legge regionale;
- per l'estirpazione delle siepi valgono le deroghe e le disposizioni previste dall'art. 24 della L.R. 6/2005.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione della Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica al pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata:

- carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno,
- carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

3.2 Descrizione Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Reg. CE 1122/09.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Per le superfici a prato permanente è considerato regime adeguato anche la pratica dello sfalcio da effettuarsi almeno una volta all'anno.

4.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate a livello nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

1. APPLICABILITA'


Il presente standard si applica a tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, **l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.**

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, **di larghezza di 5 metri.**

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.*

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Di seguito sono indicati gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare nella fascia tampone:

- è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente;
- è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua;
- l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del DM 30125/2009 e s.m.i. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 30125/2009 e s.m.i., in base allo “stato complessivo attuale” dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “scarso” e “pessimo”, stabiliscono con propri provvedimenti che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “sufficiente” o “buono”;
- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “ottimo”.
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - 1) “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “buono” o “ottimo”;
 - 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.
 Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

In assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome. a norma dell'articolo 22, comma 3 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, vige lo standard fissato dallo stesso decreto.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate precedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Regione Marche, sulla base dello "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di seguito riportati definito nell'ambito dei Piani di gestione dei due distretti idrografici ("Appennino

Settentrionale" e "Appennino centrale") di appartenenza della Regione Marche come "ottimo", "buono", "sufficiente" "scarso" e "pessimo", ha stabilito che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo";
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 1. "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "**ottimo**";
 2. frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti I e 2, l'impegno si considera rispettato.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico "Appennino Settentrionale" (pubblicato in GURI n. 63 del 17 marzo 2010, pag. 52) ed il Piano di Gestione del distretto idrografico "Appennino Centrale" (pubblicato in GURI n. 78 del 3 aprile 2010, pag. 121-123) prevedono lo "stato complessivo attuale" dei seguenti corpi idrici superficiali dei seguenti fiumi e torrenti dove è obbligatorio applicare il presente standard (sono stati esclusi i corsi d'acqua temporanei "intermittenti, effimeri ed episodici" di cui all'allegato 1 del D. MATTM 16/612008 ed alla D.G.R. 2108 del 14/12/2009), intero percorso, esclusi tratti urbanizzati alla foce: (da nord a sud) Torrente CONCA, Fiume

TAVOLLO, Fiume FOGLIA, Torrente APSA, Torrente ARZILLA, Torrente TARUGO, Fiume METAURO, Fiume CANDIGLIANO, Fiume CESANO, Fiume NEVOLA, Torrente CAFFARELLI, Fiume MISA, Torrente ESINANTE, Fosso TRIPONZIO, Fiume ESINO, Fiume MUSONE, Fiume POTENZA, Fiume CHIANTI, Torrente FIASTRA, Fiume FIASTRONE, Torrente TENNACOLA, Fiume TENNA, Fiume ASO, Torrente ETE VIVO, Torrente FLUVIONE, Torrente CASTELLANO, Fiume TRONTO.

Per quanto sopra esposto di seguito sono si riepilogano gli obblighi dello standard 5.2 stabiliti dalla Regione

Corso d'acqua permanente DGR 2108/09 (4) dove è obbligatorio costituire la fascia tampone	Stato complessi attuali (esclusi urbanizzati alla foce) delle acque	Larghezza in metri fascia tampone dove è vietato effettuare lavorazioni	Limite in metri dove si applica il Divieto di fertilizzazione inorganica	Riferimento normativo (vedi note (1), (2), (3) in fondo alla tabella)
Torrente CONCA	Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Fiume TAVOLLO	Pessimo	Cinque	Cinque	(1),(3)
Fiume FOGLIA	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Torrente APSA	Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Torrente ARZILLA	Scadente	Cinque	Cinque	(1),(3)
Torrente TARUGO	Buono	Tre	Tre	(1),(3)
Fiume METAURO	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Fiume CANDIGLIANO	Buono	Tre	Tre	(1),(3)
Fiume CESANO	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Fiume NEVOLA	Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Torrente CAFFARELLI	Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Fiume MISA	Buono/Sufficiente	Cinque	Cinque	(1),(3)
Torrente ESINANTE	Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Fosso TRIPONZIO	Scadente	Cinque	Cinque	(1),(3)
Fiume ESINO	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Fiume MUSONE	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(1),(3)
Fiume POTENZA	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(2),(3)
Fiume CHIANTI	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(2),(3)
Torrente FIASTRA	Buono	Tre	Tre	(2),(3)
Fiume FIASTRONE	Buono	Tre	Tre	(2),(3)
Torrente TENNACOLA	Buono	Tre	Tre	(2),(3)
Fiume TENNA	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(2),(3)

Fiume ASO	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(2),(3)
Torrente ETE VIVO	Scadente	Cinque	Cinque	(2),(3)
Torrente FLUVIONE	Buono	Tre	Tre	(2),(3)
Torrente CASTELLANO	Buono	Tre	Tre	(2),(3)
Fiume TRONTO	Buono/Sufficiente	Tre	Cinque	(2),(3)

(1) Piano di Gestione del distretto Idrografico "Appennino Settentrionale", pubblicato in GURI n. 63 del 17 marzo 2010, pag. 52;

(2) Piano di Gestione del distretto idrografico "Appennino Centrale", pubblicato in GURI n. 78 del 3 aprile 2010, pag. 121-123;

(3) Relazione Annuale sulle acque Superficiali interne - ANNO 2010 - pagg. 8 e 9 redatta dall'ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle MARCHE [http://www.arpa.marche.it/doc/Relazione Acque Superficiali interne Anno%202010.pdf](http://www.arpa.marche.it/doc/Relazione%20Acque%20Superficiali%20interne%20Anno%202010.pdf);

(4) DGR n. 2108 del 14/12/2009 (SURM n. 122 del 29/12/2011) : sono stati esclusi i corsi d'acqua temporanei (intermittenti, effimeri, episodici)

L'Osservatorio Regionale Suoli renderà disponibile ad AGEA la necessaria informazione di riferimento geografico/cartografico a livello di singolo corso d'acqua permanente per l'effettiva controllabilità del requisito.

4.2 Descrizione delle deroghe

Le deroghe previste a livello regionale non sono diverse da quelle previste a livello nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

REGIONE UMBRIA

1. Riferimenti normativi regionali

DGR n.212 del 27 /02/2012 di recepimento del DM 30125/09 e s.m.i, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

– **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).

– Piani di Gestione approvati con i seguenti atti:

- D.G.R. n. 1231/2011 “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210016 “Boschi di Castel Rigone“
 - D.G.R. n. 1232/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210017 “Boschi di Pischiello - Torre Civitella”
 - D.G.R. n. 1233/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210020 “Boschi di Ferretto- Bagnolo“
 - D.G.R. n. 1234/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210026 “Monti Marzolana - Montali“
 - D.G.R. n. 1235/2011: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210029 “Boschi e Brughiere di Cima Farneto – Poggio Fiorello”
 - D.G.R. n. 1236/2011: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210033 “Boschi Sereni - Torricella”
 - D.G.R. n. 1667/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210077 “Boschi a Farnetto di Collestrada“
 - D.G.R. n. 92/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210018 “Lago Trasimeno“
 - D.G.R. n. 93/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210025 “Ansa degli Ornari”
 - D.G.R. n. 94/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210028 “Boschi e Brughiere di Panicarola“
- D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 161. Piano di gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte di piano e avvio della fase di partecipazione. Pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R. – serie generale – n. 11 del 10 marzo 2010.
- D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 226. Recepimento D.M. n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”, misure di conservazione e gestione delle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE, D.P.R. 375/97 e ss.mm. e D.M. del 17 ottobre 2007.

- D.G.R. 8 gennaio 2009, n. 5: “D.G.R. 1274/20078 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni e modificazioni.”, pubblicata sul B.U.R. – serie generale – n. 4 del 28 gennaio 2009.
- Legge regionale 24 marzo 2000 n. 27, Piano Urbanistico Territoriale, art 13 (siti di interesse naturalistico riportati nella carta n.8). Pubblicata sul B.U.R. - serie generale - n. 31 del 31 maggio 2000.

- D.G.R. del 04.02.2005, n. 139: “Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di gestione dei siti “Natura 2000”.
- D.G.R. del 25.10.2005, n. 1803: Approvazione delle linee di indirizzo per l’applicazione degli art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e successive modifiche e integrazioni in materia di foreste. Pubblicato sul B.U.R. - serie generale n. 9 del 15 febbraio 2006.
- D.G.R. del 22 giugno 2005, n. 1028: Docup Ob. 2 2000-2006 - Misura 3.2 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali”. Avviso pubblico cod. C3. Piano attuativo (ammissione a finanziamento per la redazione dei Piani di gestione dei siti “Natura 2000” a favore delle Comunità Montane e del Comune di Foligno) Pubblicato sul B.U.R. – serie generale - n. 32 del 27 luglio 2005;
- DGR del 28.12.2006 n. 2344: “Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2005 n. 1803”. Pubblicata sul BUR, parte I e II - serie generale - n. 7 del 14 febbraio 2007.
- Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357 – ALLEGATO 4 denominato “Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE

- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
 - D.G.R. 9 luglio 2007 n. 1171: Direttiva tecnica regionale: “Disciplina degli scarichi di acque reflue” – Art. 15, così come modificato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 1904 pubblicata sul BUR serie generale n. 3 del 21 gennaio 2009,
 - Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357 – Parte III ed in particolare:
 - Misura Q31 C(P): Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti;
 - Misura S4 P: Disciplina dell’utilizzo di prodotti fitosanitari nella Zona Vulnerabile del Bacino del Lago Trasimeno.

- **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**
Articolo 3.

- D.G.R. n. 1492 del 06 settembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni: Direttiva tecnica regionale: “Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D. Lgs. 99/92; dei reflui dell’attività di piscicoltura” - Titolo IV.
- Pubblicata sul BUR supplemento ordinario n.1 - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006,
- Legge regionale n. 25 del 10 dicembre 2009 ““Norme attuative in materia di salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque – Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n.1,23 dicembre 2004, n.33 e 22 ottobre 2008, n.15”, che, all’art.7, delega alle provincie il rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio,

condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all’art. 9 del d.lgs. 99/1992.

- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Articoli 4 e 5.

- D.G.R. n. 1201 del 19 luglio 2005: “D. Lgs. 152/99, art. 19. Designazione e perimetrazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, revisione delle zone vulnerabili da nitrati già designate”.
- Pubblicata sul B.U.R. supplemento ordinario n. 1 - Serie generale n. 38 del 7 settembre 2005.
- D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005: “Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola – Approvazione”. ” e successive modifiche ed integrazioni
- Pubblicata sul B.U.R. supplemento ordinario n. 4 - Serie generale n. 54 del 28 dicembre 2005.
- D.G.R. n. 271 del 19 febbraio 2007: “D.G.R. n. 2052/2005 – Approvazione delle caratteristiche tecniche del Database regionale dei Piani di Utilizzazione Agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e determinazioni”.
- Pubblicata sul B.U.R. supplemento ordinario n. 1 - Serie generale n. 10 del 7 marzo 2007.
- D.G.R. n.387 dell’8 marzo 2010 - , “Approvazione linee guida per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche”, con la quale sono approvate le linee guida per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche che effettuano l’utilizzazione agronomica dei propri affluenti o che li conferiscono a impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002
- Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357 – Parte III ed in particolare:
 - Misura Q29 O: Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (D.G.R. n. 2052/2005)

- Misura Q31 C(P): Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti

Le misure Q33 P (Miglioramento delle caratteristiche depurative degli impianti di trattamento degli effluenti zootecnici di Bettona e Marsciano), Q34 C (Incentivazione e realizzazione di sistemi di trasformazione degli effluenti suinicoli mediante le migliori tecniche disponibili) e Q35 P (fissazione del limite massimo di capi suini installabili) della parte II – sez III del Piano regionale di tutela delle acque pubblicato sul suppl. ordinario n. 1 del BUR n. 5 del 27 gennaio 2010 dettano ulteriori prescrizioni operative alle aziende zootecniche sottoposte al rilascio dell’AIA

- D.G.R. n. 1330 del 28 settembre 2010: “D.G.R. n. 393 dell’8 marzo 2010 concernente: “Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Petrignano di Assisi: riadeguamento della perimetrazione e nuovo programma di azione – Modifiche”.
- Pubblicata sul B.U.R. Parti I, II (serie generale) n. 51 del 3 novembre 2010.

– **Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti – Regolamento (CE) n.1698/2005, articolo 39, paragrafo 3**

- D.G.R. n. 1492 del 06 settembre 2006 e s.m. e i. “Direttiva tecnica regionale sull’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D. Lgs. 99/92; dei reflui dell’attività di piscicoltura”.
- DGR n. 387 dell’8 marzo 2010 - “Approvazione linee guida per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche”.
- Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357.

– **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

- Piani di Gestione approvati con i seguenti atti:
 - D.G.R. n. 1231/2011 “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210016 “Boschi di Castel Rigone“
 - D.G.R n. 1232/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210017 “Boschi di Pischello - Torre Civitella”
 - D.G.R. n. 1233/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210020 “Boschi di Ferretto- Bagnolo“
 - D.G.R. n. 1234/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210026 “Monti Marzolana - Montali“

- D.G.R. n. 1235/2011: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210029 “Boschi e Brughiere di Cima Farneto – Poggio Fiorello”
 - D.G.R. n. 1236/2011: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210033 “Boschi Sereni - Torricella”
 - D.G.R. n. 1667/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210077 “Boschi a Farnetto di Collestrada“
 - D.G.R. n. 92/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210018 “Lago Trasimeno“
 - D.G.R. n. 93/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210025 “Ansa degli Ornari”
 - D.G.R. n. 94/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210028 “Boschi e Brughiere di Panicarola“
- D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 161. Piano di gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte di piano e avvio della fase di partecipazione. Pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R. – serie generale – n. 11 del 10 marzo 2010.
 - D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 226. Recepimento D.M. n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”, misure di conservazione e gestione delle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE, D.P.R. 375/97 e ss.mm. e D.M. del 17 ottobre 2007.
 - D.G.R. 8 gennaio 2009, n. 5: “D.G.R. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni”.
 - Legge regionale 24 marzo 2000 n. 27, Piano Urbanistico Territoriale, art 13 (siti di interesse naturalistico riportati nella carta n.8). Pubblicata sul B.U.R. - serie generale - n. 31 del 31 maggio 2000.
 - D.G.R. del 04.02.2005, n. 139: “Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di gestione dei siti “Natura 2000”.
 - D.G.R. del 25.10.2005, n. 1803: Approvazione delle linee di indirizzo per l’applicazione degli art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e successive modifiche e integrazioni in materia di foreste. Pubblicata sul B.U.R. - serie generale n. 9 del 15 febbraio 2006.
 - D.G.R. del 22 giugno 2005, n. 1028: Docup Ob. 2 2000-2006 - Misura 3.2 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali”. Avviso pubblico cod. C3. Piano attuativo (ammissione a finanziamento per la redazione dei Piani di gestione dei siti “Natura 2000” a favore delle Comunità Montane e del Comune di Foligno) Pubblicata sul B.U.R. – serie generale - n. 32 del 27 luglio 2005;
 - DGR del 28.12.2006 n. 2344: “Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2005 n. 1803”. Pubblicata sul BUR, parte I e II - serie generale - n. 7 del 14 febbraio 2007.
 - Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357 – ALLEGATO 4 denominato “Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE” .

- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.
 - D.G.R. del 17 dicembre 1996 n. 9166 “Linee guida per l’applicazione nella Regione dell’Umbria del DPR 317/1996 – Anagrafe del bestiame bovino, bufalino, suino, ovino e caprino”. Pubblicata sul BUR n. 6 del 29.01.97.
 - Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357 – Parte III ed in particolare:
 - Misura I18 P: Obbligo dell’inserimento dei dati aziendali relativi agli allevamenti zootecnici nell’ambito dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica

- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
 - D.G.R. del 17 dicembre 1996 n. 9166 “Linee guida per l’applicazione nella Regione dell’Umbria del DPR 317/1996 – Anagrafe del bestiame bovino, bufalino, suino, ovino e caprino”. Pubblicata sul BUR n. 6 del 29.01.97.

 - D.D. del 27 marzo 2002 n. 2768 “Anagrafe del bestiame – Autorizzazione utilizzo marchi auricolari di colore salmone per animali iscritti ai L.G”. Pubblicata sul BUR n. 20 del 30 aprile 2002.
 - Atti con i quali sono definite le tariffe che debbono essere corrisposte al servizio veterinario della ASL, formalmente delegato, per le prestazioni rese al detentore per l’aggiornamento della BDN, in applicazione a quanto prescritto dalla normativa nazionale di riferimento:
 - D.G.R. del 27 luglio 2005 n. 1249 “ Anagrafe Bovina – Prestazioni”. Pubblicata sul BUR n. 40 del 21 settembre 2005.
 - D.G.R. del 25 ottobre 2005 n. 1787 “ D.G.R. n. 1249 del 27 luglio 2005 “Anagrafe Bovina prestazioni”. Precisazioni e chiarimenti. Pubblicata sul BUR n. 51 del 7 dicembre 2005.
 - D.D. del 15 febbraio 2006 n. 959 “D.G.R. n. 1249/2005 E D.G.R. n. 1787/2005 “Anagrafe Bovina prestazioni”. modifica. Pubblicata sul BUR n. 12 del 8.3.2006;

- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

Articoli 3, 4 e 5.

- D.G.R. del 17 dicembre 1996 n. 9166 “Linee guida per l’applicazione nella Regione dell’Umbria del DPR 317/1996 – Anagrafe del bestiame bovino, bufalino, suino, ovino e caprino”. Pubblicata sul BUR n. 6 del 29.01.97.
- D.G.R. del 21 maggio 2007 n. 771 “Regolamento (CE) 21/2004 – Regolamento (CE) 1/2005: Regolamento (CE) 183/2005: ulteriori linee guida vincolanti e determinazioni relative”. Pubblicata sul S.O. n. 1 al BUR n. 29 del 27.6.2007. Con tale atto sono definite a partire dall’anno 2007 le tariffe che debbono essere corrisposte al servizio veterinario della ASL, formalmente delegato, per le prestazioni rese al detentore per l’aggiornamento della BDN, in applicazione a quanto prescritto dall’art. 7, comma 2 del Regolamento (CE) n. 21/2004, limitatamente al censimento annuale (mese di marzo) degli animali presenti.

- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**
Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all’art. 3 s’intende fatto all’art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all’art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

- D.G.R. 24 ottobre 2001, n. 1314: “D.P.R. n. 290/01. Autorità ed uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell’autorizzazione al commercio e vendita (Pubblicata sul B.U.R. n. 57 del 21 novembre 2001);
- D.G.R. 20 marzo 2002, n. 319: “Prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti D.P.R. n. 290/01: modalità di attuazione art. 42 (dati di produzione e di vendita nonché elenco aziende di produzione e di vendita) costituzione schedario regionale dei produttori” (Pubblicata sul B.U.R. n. 20 del 30 aprile 2002);

- D.G.R. 16 maggio 2002, n. 615: “Linee di indirizzo per l’organizzazione dei corsi per venditori di prodotti fitosanitari, per acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari di cui al D.P.R. 290/2001 (Pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 12 giugno 2002).
- D.G.R. 30 luglio 2003, n. 1153: “Piano regionale per il periodo 2003-2006 per il controllo ufficiale su commercio ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari”. (Pubblicata sul Supplemento Ordinario al B.U.R. n. 37 del 3 settembre 2003).
- D.G.R. 9 luglio 2007 n. 1171: Direttiva tecnica regionale: “Disciplina degli scarichi di acque reflue” – Art. 15, così come modificato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 1904 pubblicata sul BUR – serie generale – n. 3 del 21 gennaio 2009,
- Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 1 dicembre 2009 n. 357 – Parte III ed in particolare:
 - Misura Q31 C(P): Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti;

- Misura S4 P: Disciplina dell'utilizzo di prodotti fitosanitari nella Zona Vulnerabile del Bacino del Lago Trasimeno.
- **Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n.1698/2005, articolo 39, paragrafo 3.**
 - DGR n. 841 DEL 10/06/2010 - Istituzione del Servizio regionale umbro per il controllo funzionale e la regolazione delle macchine irroratrici utilizzate per la protezione delle colture. Disposizioni generali.
 - **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**
 Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
 - D.G.R. 1302 del 27 luglio 2007 “Piano integrato dei controlli 2007 – 2010 sulla sicurezza alimentare - Regione Umbria” (S.O. al B.U.R. n. 45 del 17 ottobre 2007);
 - D.D. n. 236 del 21 gennaio 2009 “Piano Nazionale Residui – Regione Umbria – Aggiornamento 2009 in applicazione del D.L.vo 158/2006 e della D.G.R. 236/2007 Piano integrato dei controlli 2007 – 2010 sulla sicurezza alimentare - Regione Umbria “(s.o. n 1 al B.U.R. n. 7 del 18 febbraio 2009);
 - D.D. n. 3035 del 1 aprile 2009 “Piano di monitoraggio mediante test istologico – Integrazione alla D.D. 236/2009 Piano Nazionale Residui Regione Umbria 2009 – Sicurezza Alimentare”;
 - Piano Nazionale Residui 2010 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. 34009-P del 26 novembre 2009;
 - Piano Nazionale Residui – Regione Umbria – Aggiornamento 2010 in applicazione del D.L.vo 158/2006 e della D.G.R. 236/2007 Piano integrato dei controlli 2007 – 2010 sulla sicurezza alimentare - Regione Umbria“, in corso di adozione;
 - **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**
 Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di

medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- D.G.R. n. 791 del 18 maggio 2005 "Sicurezza alimentare Regione Umbria linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini della Sanità pubblica. Regolamento (CE) n. 178/2002".
- Pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 22.06.2005
- D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 "Linee guida vincolanti applicative Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari – Sicurezza Alimentare Regione Umbria".
- Pubblicato sul Supplemento Ordinario. n. 2 al B.U.R. n. 16 del 5.4.2006
- D.G.R. n. 2115 del 6 dicembre 2006 " Sicurezza Alimentare Regione Umbria – Direttive vincolanti in tema di macellazione bovina ad uso privato di integrazione alla D.G.R. n. 2340/1984". Pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 10.1.2007
- D.G.R. n. 1848 del 22.12.2008 " Linee guida vincolanti per la gestione del sistema di allerta alimenti e mangimi – Sicurezza alimentare Regione Umbria- revisione 2008"(S.O. n. 2 al B.U.R. n. 12 del 18 marzo 2009);
- D.G.R. n. 617 del 4 maggio 2009 "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al

trattamento termico e alla trasformazione – Sicurezza alimentare Regione Umbria” (S.O. n. 2 al B.U.R. n. 28 del 24 giugno 2009);

- D.D. n. 5116 del 28 maggio 2009 “Integrazioni e chiarimenti alla DGR n. 617 del 4 maggio 2009 Linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione – Sicurezza alimentare Regione Umbria (s.o. n. 2 al B.U.R. n. 28 del 24 giugno 2009);

– **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

- D.G.R. del 29 giugno 2005 n. 1058 “Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili”. Pubblicata sul BUR n. 33 del 3.08.05;
- Determina Dirigenziale n. 97 del 14 gennaio 2011 “DGR n. 145 del 25 febbraio 2004 – Adeguamento Piano regionale di sorveglianza epidemiologica della scrapie – Anno 2011”. Tale disposizione prevede l’obbligo di campionamento per Scrapie su un campione di ovini e caprini venuti a morte di età superiore a 18 mesi e su un campione di quelli regolarmente macellati, calcolato, rispettivamente, in base alla consistenza degli allevamenti e ai volumi di macellazione della regione Umbria

– **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**

Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

– **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**

Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

– **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**

Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)**
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

CRITERI OBBLIGATORI DI GESTIONE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni richiamati al paragrafo 2.1: impegni di natura agronomica o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed delle eventuali esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).

utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);

produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l’agricoltore ricopre:

Ruolo dell’agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l’agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda.
C. l’agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all’autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi elencati più sopra, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono gli impegni indicati al paragrafo 1.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni stabiliti e applicabili all'azienda agricola.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

La Circolare d ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;

3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni richiamati al paragrafo 2.1: impegni di natura agronomica o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed delle eventuali esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica a tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

3.2 Descrizione Deroghe

È consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

L'impegno che le aziende agricole sono tenute a rispettare è relativo al divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti,

4.2. Descrizione delle deroghe

A livello regionale sono ammesse le deroghe indicate dalla normativa nazionale.

Inoltre è previsto che gli interventi di modificazione del suolo siano eseguiti conformemente alla disposizioni di cui alla D.G.R. 27 aprile 2006 n. 647 e qualora interessino i muretti a secco le opere sugli stessi sono consentiti conformemente alle disposizioni della L.R. n. 1 del 18 febbraio 2004.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1 Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

3.2 Descrizione Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. A livello regionale lo standard prevede gli stessi impegni indicati dalla normativa nazionale Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

L'impegno che le aziende agricole sono tenute a rispettare è relativo al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. Detto impegno è verificato da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

4.2 Descrizione deroghe

A livello regionale gli interventi di bruciatura sono ammessi solo quando connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1 Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare d ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica su tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), tranne gli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alla lettera d), e) ed c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

3.2 Descrizione Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura), pari ad almeno una all'anno, fermo restando che è vietato lo sfalcio, o altre operazioni equivalenti ammesse:
 - per le aree Natura 2000, ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, tra il **15 marzo e il 15 agosto** di ogni anno;
 - per le altre aree: almeno 120 giorni consecutivi tra il **15 marzo e il 15 luglio** di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

4.2. Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1 Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica a tutte le superfici (di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

3.2 Descrizione deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe nel caso di:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- rispetto delle prescrizioni cogenti di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio contenuti nella L.r. n. 28 del 19 novembre 2001 “Testo unico regionale per le foreste” – Capo II “Protezione degli alberi e della flora spontanea” e relativo Regolamento di attuazione.

Le prescrizioni cogenti applicabili riguardano la non eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberature, alberi isolati o in filare.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei e/o arbustivi in successione o alternati. Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

4.2. Descrizione delle deroghe

A livello regionale sono ammesse le stesse deroghe previste dalla normativa nazionale.

Si evidenzia che la deroga relativa alle formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità, non si applica a quelle costituite ai sensi della Misura 2.1.2 (f) - Azione B1 del Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2000-2006.

Per quanto riguarda i muretti a secco sono consentiti interventi conformemente alle disposizioni della L.R. n. 1 del 18 febbraio 2004.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1 Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica al pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata:

- carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno,
- carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

3.2 Descrizione Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Reg. CE 1122/09.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

- tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

In alternativa al pascolamento, è consentita la pratica di almeno uno sfalcio all'anno per le superfici di seguito identificate:

MACROUSO		PRODOTTO		VARIETA'	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
638 (ex 80)	<i>Pascolo polifita: Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)</i>	067	<i>Prato pascolo polifita - da foraggio</i>	008	<i>Prato pascolo non avvicendato per almeno 5 anni (sfalcio e/o pascolato) permanente</i>
		068	<i>Prato polifita da foraggio</i>	007	<i>Prato non avvicendato per almeno 5 anni (sfalcio) permanente</i>

4.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle nazionali.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare di ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DELL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3, DEL REG. (CE) N. 1698/2005

FERTILIZZANTI – REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti – Regolamento (CE) n.1698/2005

Articolo 39, paragrafo 3

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. sono tenute al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti. In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Come indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012, in relazione alla corretta gestione degli effluenti e fertilizzanti, le aziende che fanno domanda di pagamento per le misure agro ambientali ai sensi dell'articolo 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i. sono tenute al rispetto degli impegni di Condizionalità relativi a:

1. Atto A4 e Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, nel caso in cui i terreni aziendali appartengano in tutto o in parte alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
2. Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, di cui al presente capitolo, nel caso in cui i terreni aziendali siano interamente al di fuori delle ZVN ovvero siano compresi nelle cosiddette Zone Ordinarie (ZO).

Nel primo caso, l'azienda deve rispettare sia le disposizioni relative alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) che quelle concernenti le Zone Ordinarie (ZO) previste dal citato decreto interministeriale 7 aprile 2006 e dai provvedimenti regionali attuativi a norma dell'articolo 1 comma 3 del medesimo decreto. Ogni infrazione all'Atto A4 sarà considerata anche infrazione al presente Requisito Minimo all'uso dei fertilizzanti e saranno applicate le relative riduzioni.

Nel secondo caso, l'azienda deve rispettare solo gli impegni relativi alle Zone Ordinarie.

Per quanto attiene agli impegni relativi alle ZVN, si rimanda a quanto previsto per l'atto A4.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 59/05.

Classe	<i>Azoto al campo prodotto</i> (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
2	Da 1001 a 3000	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione semplificata (All. IV parte B)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa (All. IV parte A)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
	OPPURE Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

B – Obblighi relativi agli stoccaggi (art. 6, 7 e 8 del DM 7 aprile 2006) - presenza degli stoccaggi necessari e rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti e stato di funzionalità dell'impianto;

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006

3. rispetto del massimale previsto di 340 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali) dagli art. 4 e 5 del DM 7 aprile 2006.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola beneficiaria di pagamenti agro ambientali (misura 214 – art, 36 lettera a) punto iv) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m. e i.) e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Relativamente agli obblighi amministrativi di seguito sono riportati gli impegni che devono essere rispettati a livello regionale dalle aziende agricole (ai sensi della DGR n. 1492/2006).

Classe	<i>Azoto al campo prodotto</i> (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione (art. 15 della D.G.R. 1492/2006)
2	Da 1001 a 3000	esonero dalla comunicazione (art. 15 della D.G.R. 1492/2006)
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione semplificata (art. 13 e All. II della D.G.R. 1492/2006)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa (art. 12 e All. I della D.G.R. 1492/2006)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione (ai sensi del D. Lgs. 59/2005) e la comunicazione completa con PUA completo (dell'art. 16 e All. IV della D.G.R. 1492/2006)
	– Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

A completamento degli impegni amministrativi sopra indicati, le aziende che intendono utilizzare liquami o materiali ad essi assimilati che apportano quantità di azoto al campo superiori a 240 kg/ettaro/anno e fino a 340 kg/ettaro/anno sono tenute a presentare la comunicazione completa e il PUA.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni riportati al paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DELL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3, DEL REG. (CE) N. 1698/2005

FITOFARMACI – REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n.1698/2005

articolo 39, paragrafo 3

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. sono tenute a rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di seguito riportati:

- l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

I requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari si applicano alle sole aziende che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i..

A livello regionale le aziende che aderiscono ai pagamenti agro ambientali (misura 214) sono tenute al rispetto dei requisiti minimi aggiuntivi relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari riportati nel paragrafo 2.1., che segue.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- verifica funzionale periodica:
 - le attrezzature utilizzate devono essere sottoposte a **verifica aziendale periodica effettuata direttamente dall'operatore** al fine di assicurare il buono stato di funzionalità ed il corretto funzionamento (pulizia, verifica usura dei contenitori e dell'impianto di distribuzione, verifica del corretto funzionamento degli ugelli e dei meccanismi di pompaggio);
 - l'operatore a seguito della verifica funzionale periodica è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione relativa al controllo effettuato sulle attrezzature presenti in azienda per le irrorazioni di prodotti fitosanitari, come da modello "Dichiarazione operatore" allegato alla DGR n. 1178 del 17 – 10 – 2011 che dovrà essere conservata nei registri aziendali;
- rispetto delle disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o in altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale e regionale (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari).

L'obbligo della verifica funzionale delle attrezzature per l'irrorazione deve essere assolto:

- entro il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'impegno, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.

Le aziende agricole che aderiscono all'azione a) della misura 214 del PSR, azione relativa all'introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata, sono esonerate dall'obbligo

di effettuare la verifica funzionale sopraindicata, in quanto sono tenute a certificare la funzionalità di atomizzatori e barre irroratrici ogni due anni.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni sopra riportati.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

1. APPLICABILITA'


Il presente standard si applica a tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, **l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.**

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, **di larghezza di 5 metri.**

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.*

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Di seguito sono indicati gli impegni che l’azienda agricola è tenuta a rispettare nella fascia tampone:

- è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente;
- è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d’acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua;

- l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del DM 30125/2009 e s.m.i. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 30125/2009 e s.m.i., in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", stabiliscono con propri provvedimenti che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
 - 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

In assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome. a norma dell'articolo 22, comma 3 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, vige lo standard fissato dallo stesso decreto.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

3. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
4. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate precedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare a livello regionale e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono di seguito riportati.

Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Oltre alle eccezioni riportate al punto 5. "Deroghe", l'agricoltore non è tenuto alla costituzione della fascia tampone nei seguenti casi:

- presenza di strade totalmente o parzialmente inerbite di larghezza pari ad almeno 5 metri
- presenza di un corpo idrico superficiale il cui "stato complessivo attuale" o "stato di qualità ambientale (S.A.C.A.)" ricada nella categoria "**elevato**";
- preesistenza di una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri.

La larghezza della fascia tampone può variare in funzione dello "stato complessivo attuale" o "stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua (S.A.C.A.)" del corpo idrico superficiale:

- *in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come "scadente", "pessimo", la fascia tampone dovrà presentare una larghezza di 5 metri;*
- *in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come "sufficiente" o "buono", l'ampiezza della fascia tampone potrà ridursi fino a 3 metri.*

I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali presenti nella regione Umbria e per i quali si applica lo standard 5.2 sono quelli indicati nel Piano di gestione delle acque dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell'Appennino centrale (alla voce Parte I – Corpi idrici del sito: <http://www.abtevere.it/node/511>) e nel Piano di gestione delle acque dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (sito: http://www.appenninosettentrionale.it/elab/corpi_idrici_tot.php?sub=4&scheda=7), per i tratti fluviali decorrenti in Umbria o nell'Allegato 1 alla Parte III del "PTA", Tabella 26 – "Elenco dei corpi idrici superficiali della regione Umbria", individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

Nella Regione Umbria, per la maggior parte dei corpi idrici, non è definito lo "stato complessivo attuale" o "stato di qualità ambientale (S.A.C.A.)". In questo caso, è obbligatoria la costituzione di una fascia tampone di larghezza pari ad almeno 5 metri.

Solo per i corpi idrici significativi riportati nella tabella 20 – “Livello di rischio dei corpi idrici dichiarati significativi o a specifica destinazione ai sensi del D. Lgs. 152/99” dell’Allegato 1 alla Parte III del Piano regionale di tutela delle acque (approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 2009, n. 357), e per i corsi idrici Rigo Maggiore e Torrente Tresa, di competenza dell’Autorità di Bacino dell’ARNO¹, per i quali è riportato “stato complessivo attuale” o “stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua (S.A.C.A.)”, nel caso di stato “buono” o “sufficiente”, la larghezza della fascia tampone potrà essere ridotta da 5 a 3 metri.

Nel caso di fasce tampone costituite nelle Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola, lungo i corsi d’acqua definiti “significativi”, ai sensi della DGR 2052/2005 e s.m. e i., si dovranno rispettare le larghezze previste per le fasce di divieto.

Di seguito sono quindi descritti gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare:

- a) divieto di lavorazioni all’interno della fascia tampone, fatte salve quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia stessa.
- b) divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d’acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999. Nel caso in cui non esista la classificazione dello stato complessivo attuale o dello stato di qualità ambientale del corso d’acqua, la distanza dai corpi idrici in cui è vietato utilizzare i fertilizzanti inorganici è fissata a 5 (cinque) metri. Tuttavia, solo nel caso di impianti di frutteti e/o vigneti :
 - i. inerbiti e condotti con metodi di produzione integrata o di produzione biologica, ai sensi della misura 214 (PSR 2007-2013),
 - ii. adiacenti a corpi idrici il cui “stato complessivo attuale” o “stato di qualità ambientale (S.A.C.A.)” sia di grado “buono” o “elevato”,

la distanza dai corpi idrici in cui è vietato utilizzare i fertilizzanti inorganici si riduce da 5 a 3 metri.

Nel caso in cui l’azienda utilizzi la sola tecnica della fertirrigazione, contestualmente al rispetto delle condizioni di cui ai punti i. e ii., l’impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato.

- c) divieto di utilizzo di letami e dei materiali ad essi assimilati, degli ammendanti organici, dei liquami, dei fanghi, delle acque reflue e delle acque di vegetazione, a distanze inferiori a quelle stabilite :
 - per le zone non vulnerabili ai nitrati dalle DGR n.1492/2006 (artt. 7, 8, 21, 29 e 36) e DGR n. 1423/2006 (articolo 3 – “Distanze di utilizzazione e distanze di rispetto”, lettere a) e b);
 - per le zone vulnerabili ai nitrati dalla DGR n. 2052/2005 e s.m. e i. (articolo 6, comma 1, lettera b), c), d) e articolo 7, comma 1, lettera a), b), c) e d).

- d) per le sole zone vulnerabili ai nitrati, come individuate dalla DGR 2052/2005 e s.m.i., deve essere rispettato nelle fasce di divieto di cui al punto che precede, l'obbligo di copertura vegetale permanente, anche spontanea per una larghezza pari alla distanza di rispetto prevista dalla stessa deliberazione.

La tabella che segue riporta le distanze minime di rispetto previste dalle DGR 1492/06, 1423/06 e 2052/05 e le larghezze minime delle fasce di rispetto previste dalla DGR n. 2052/05:

Atto regionale di riferimento	Ambito di applicazione	Distanze minime ¹ di rispetto per la distribuzione di:					Obblighi aggiuntivi
		Letami e mat assimilati, azotati e ammendanti di cui alla L.748/84	Liquami e materiali ad essi assimilati e fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D. Lgs. 99/92				
DGR 2052/2005 e s.m. e i. Artt. 6 e 7	Zone vulnerabili	-5 m per corsi d'acqua sup. non significativi: - 10 m per corsi d'acqua significativi ³ (all. 7 alla DGR 2052/2005 e s.m. e i.) -25 m per laghi naturali e artificiali ²	-10 m per corsi d'acqua superficiali -30 m per laghi ² artificiali e naturali				In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, obbligo di copertura veg. permanente, anche spontanea
DGR 1423/2006 Articolo 6	Tutto il territorio regionale	Acque di vegetazione e sanse umide - 10 m dai corsi d'acqua superficiali , - 30 m da laghi ² artificiali e naturali					-----
DGR 1492/2006 Artt. 7, 8, 21, 29, 36	Tutto il territorio regionale	Liquami art.7	Letami e assimilati art. 8	Acque reflue art. 21	Fanghi art. 29	Reflui da piscicoltura art. 36	-----
		-10 m da corsi d'acqua sup e da laghi ²	- 5 m da corsi d'acqua sup e laghi ²	- 10 m da corsi d'acqua sup e da laghi ²	- 10 m da corsi d'acqua sup e da laghi ²	- 5 m da corsi d'acqua sup e 5 m da laghi ²	
¹ calcolate dal ciglio di entrambe le sponde dei corsi d'acqua superficiali o dall'inizio dell' arenile di laghi ² Sono esclusi laghetti collinari e artificiali aziendali, corpi idrici di zone umide							

Nota: Sono esclusi dal rispetto di divieti spaziali e obblighi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi a corsi d'acqua naturali e ai canali arginati

³Elenco corpi idrici significativi ai sensi della DGR 2052/2005 e s.m. e i. (da Allegato 7 alla D.G.R. n.2052/2005):

Corsi d'acqua significativi della Regione Umbria

Sulla base dei criteri riportati nel D.Lgs. 152/99 e s.m.i. i corsi d'acqua significativi nella regione Umbria risultano essere i seguenti:

***Corsi d'acqua di 1° ordine (con bacino imbrifero > 200 Km2)**
Fiume Tevere.*

***Corsi d'acqua di ordine superiore al 1° (con bacino imbrifero > 400 Km2)**
Fiume Chiascio; Fiume Topino ; Fiume Teverone; Fiume Marroggia; Fiume Nestore; Fiume Paglia;
Fiume Chiani; Fiume Nera; Fiume Corno;
Fiume Velino.*

***Canali artificiali con portate di esercizio maggiore o uguale a 3 mc/sec**
Canale medio Nera (derivazione del fiume Nera e del fiume Corno); Canale di Recentino (derivazione del fiume Nera).*

Vengono poi inseriti nell'elenco anche i seguenti corsi d'acqua individuati ai sensi dell'ex D.Lgs. 130/92:

*Fiume Soara (dalle sorgenti a S. Martino d'Upò); Fiume Sentino (da Isola Fossara al confine regionale); Fiume Sordo (dalle sorgenti a loc. Molucci e da Villa di Serravalle alla confluenza con il F. Corno); Fiume Vigi (intero corso); Fiume Argentina (intero corso); Fiume Castellone (intero corso); Fiume Clitunno (le Fonti); Fiume Menotre (dalle sorgenti a Belfiore); Fosso Elmo (intero corso)
Fosso Migliari (intero corso).*

A titolo di esempio e per maggiore chiarezza, si riportano di seguito due casi di applicazione dello standard 5.2 per le tipologie aziendali "A" e "B", che, oltre all'obbligo di applicazione dello standard, sono tenute al rispetto dei divieti spaziali previsti dalle DGR 2052/05 e s.m. e i. , 1492/06, e relativi alla distribuzione di liquami, letami e materiali assimilati, fanghi, acque di vegetazione, acque reflue, ammendanti su terreni a confine con corsi d'acqua superficiali.

<i>azienda</i>	<i>terreni in zona zvn (sì/no)</i>	<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Stato corso d'acqua</i>	<i>Larghezza fascia tampone</i>	<i>Impegni previsti</i>
----------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------

A	Sì	Standard 5.2	Non presente	5 metri	Costituzione di una fascia tampone di larghezza pari a 10 metri e divieti di distribuzione nella stessa fascia come da DGR 2052/05 e s.m. e i.
		DGR 2052/2005 e s.m. e i.		10 metri	
B	No	Standard 5.2	Non presente	5 metri	Costituzione di una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri e distribuzione vietata in una fascia che va da 5 a 10 m
		DGR 1492/06		Da 5 a 10 m	

Gli impianti arborei produttivi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Standard e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

In caso di estirpazione degli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone, è possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

L'eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A4.

4.2 Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle previste alivello nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 5.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre, che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

REGIONE LAZIO

1. Riferimenti normativi regionali

- **Delibera regionale n. 63 del 24 febbraio 2012** di recepimento del DM 30125/09, come modificato dal DM n. 10346/11, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Riferimenti normativi regionali relativi al singolo atto presenti nell'allegato 1 della delibera sopraindicata.

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/ 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n.2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, “Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006”, pubblicata sul BURL n.6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;

- Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363 “Rete Europea Natura 2000: misure obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale” pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 – parte prima - del 28/05/2008; questa deliberazione recepisce in modo integrale le disposizioni nazionali stabilite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;

- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 “Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti”, pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;

- Legge regionale n. 32/2008, art. 19 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive, pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda, pubblicata sul SO n. 64 al BURL n.12 del 27.3.2010;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul SO n.38 al BURL n.8 del 27/02/2010.

- Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al BURL n. 3 del 21.01.2012.

- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
 - Legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
 - Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), approvato con D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007, pubblicata sul S.O. n. 3 del B.U.R.L. n. 34 del 10/12/2007.

- **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**
Articolo 3.
 - Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al BURL n. 21 del 30/07/1998.

- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2004, con la quale sono state individuate e designate le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola che sono le seguenti:
 - Pianura Pontina-Settore meridionale;
 - Maremma laziale-Tarquinia Montalto di Castro.
 - Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 17 “Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”. (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte Prima del 9 dicembre 2006).
 - Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 “Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2007.

- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale 32/2008, art. 19 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive, pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 “Macchiatonda”, pubblicata sul SO n. 64 al BURL n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, pubblicata sul SO n. 63 al BURL n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul SO n.38 al BURL n.8 del 27/02/2010.
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta

regionale 7 dicembre 2008, n.928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al BURL n. 3 del 21.01.2012.

- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**
Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all’art. 3 s’intende fatto all’art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all’art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.
 - D.G.R. n 669 del 31.05.2002 “Regolamento per il rilascio ed il rinnovo dell’"autorizzazione all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290. Revoca D.G.R. 11 aprile 2000, n.1246” pubblicata sul BURL n. 20 del 20.07.2002 Supplemento ordinario n. 5;
 - D.G.R. n. 219 del 03.04.2009 “Approvazione „Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dell’"autorizzazione all’acquisto, detenzione e impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290”

Sostituzione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 669 del 31 maggio 2002" pubblicata sul BURL n. 17 del 07.05.2009 Supplemento ordinario n. 71.

- D.G.R. n. 358 del 07.08.2010 "Recepimento dell'Accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Rep. Atti n. 67/CSR- in data 8 aprile 2009 - recante: "Adozione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013. Approvazione delle Linee di indirizzo per l'attuazione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nella Regione Lazio" pubblicata sul BURL n. 39 del 21.10.2010.

- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e);

cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e
- che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 “Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE” (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);
- Determinazione n. 2145 del 21.07.06 “Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04” (S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 22 del 10/08/2006);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 14.01.2011 n. 3 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle “Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari”. Revoca D.G.R. 275/2006” (B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 298 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle <<Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari>>. Revoca della D.G.R. 275/2006”. Sostituzione dell'Allegato 1 con l'Allegato A. (in corso di pubblicazione);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 22 marzo 2010 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n. 326/2006.” (Supplemento ordinario n. 97 al B.U.R.L. n. 19 del 21/05/2010);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del 19 settembre 2008 “Aggiornamento della deliberazione Giunta regionale 22 marzo 2006 n. 141 «Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Approvazione della linee guida di applicazione regionale»” (B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008);
- Determinazione del Direttore Regionale n. D385 del 23.02.09 “Aggiornamento delle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo

umano e mangimi. Intesa Stato Regioni Rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008” (S.O. n.3 al B.U.R.L. n.12 del 28/03/09).

- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
Articoli 3 e 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

CRITERI OBBLIGATORI DI GESTIONE

CAMPO DI CONDIZIONALITA' - AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggiere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

Le ZPS assegnate dalla Regione Lazio, con la L.R 394/91 e della L.R 29/97 e ss.mm.ii, sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 - Elenco delle ZPS e tipologie ambientali di riferimento

Legenda:

AAMM	=	ambienti aperti delle montagne mediterranee
AFMM	=	ambienti forestali delle montagne mediterranee
AMM	=	ambienti misti mediterranei
AS	=	ambienti steppici
PCUM	=	presenza colonie uccelli marini
PZU	=	presenza zone umide
AF	=	ambienti fluviali
AA	=	ambienti agricoli
PCM	=	presenza corridoi di migrazione
PVMIP	=	presenza valichi montani, isole e penisole.

codice	denominazione	Misure di conservazione specifiche per tipologia di habitat	Tipologia	Comune
IT6010002	BOSCO DEL SASSETO	Allegato C punto 2.	AFMM	Acquapendente
IT6010003	MONTE RUFENO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Acquapendente
IT6010008	MONTI VULSINI	Allegato C punti	AFMM	Bolsena,

		2 e 3.	AMM	Montefiascone, Bagnoregio
IT6010009	CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	Allegato C, punti 3 e 4.	AMM AS	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano
IT6010011	CALDERA DI LATERA	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano, Latera
IT6010021	MONTE ROMANO	Allegato C punti 3, 4 e 8.	AMM AS AA	Valentano
IT6010022	MONTE CIMINO (VERSANTE NORD)	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo
IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	Allegato C punto 6.	PZU	Tarquinia
IT6010032	FOSSO CERRETO	Allegato C punto 3.	AMM	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	Allegato C punti 3 e 6.	AMM PZU	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone
IT6010056	SELVA DEL LAMONE E MONTI DI CASTRO	Allegato C punti 2, 3 e 8.	AFMM AMM AA	Montalto di Castro, Canino, Ischia di Castro, Farnese
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO	Allegato C punti 2 e 6.	AFMM PZU	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo
porzione laziale della ZPS IT7110128	PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Accumoli, Amatrice
IT6020005	MONTI REATINI	Allegato punti 1, 2 e 3.	AAMM AFMM AMM	Antrodoto, Morro Reatino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti, Cittaducale
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio

				Bustone, Contigliano, Rieti
IT6020013	GOLE DEL VELINO	Allegato C punto 3.	AMM	Micigliano, Antrodoco
IT6020017	MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, MONTASOLA, Casperia, Roccantica, Monte S. Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti
IT6020018	FIUME FARFA (CORSO MEDIO ALTO)	Allegato C punto 7.	AF	Castel nuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE	Allegato C punti 3 e 4.	AMM AS	Fara in Sabina, Toffia, Nerola
IT6020046	RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Borgorose
IT6030005	COMPENSORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE	Allegato C punti 2, 3, 7 e 8.	AFMM AMM AS AF AA	Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Barbarano Romano, Blera, monteromano, Oriolo romano, Traquinia, Vejano, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	Allegato C punti 3, 6, 7 e 8.	AMM PZU AF AA	Nazzano, Torrita tiberina, Filacciano, Montopoli di Sabina, Forano, Civitella S. paolo, Poggio Mirteto
IT6030019	MACCHIATONDA	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Santa Marinella
IT6030020	TORRE FLAVIA	Allegato C punto 6.	PZU	Cerveteri, Ladispoli
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	Allegato C punto 6.	PZU	Fiumicino
IT6030029	MONTI LUCRETILI	Allegato C punti	AAMM	Scandriglia, Percile,

		1, 2 e 8.	AFMM AA	Mandela, Licenza, Roccagiovine, Montorio Romano, Monteflavio, Palombara Sabina, Vicovaro, S. Polo dei Cvalieri, Marcellina
IT6030038	LAGO DI ALBANO	Allegato C punto 6.	PZU	Castel Gandolfo
IT6030043	MONTI LEPINI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Cori, Norma, Bassiano, Sezze, Maenza, Roccagorga, Carpineto romano, Montelanico, Segni, Artena, Colleferro, Gorga, Cisterna di Latina, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta, Amaseno, Anagni, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Villa Santo Stefano
IT6030084	CASTEL PORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE	Allegato C punti 3 e 8.	AMM AA	Roma
IT6030085	COMPRESORIO BRACCIANO- MARTIGNANO	Allegato C punti 2, 3, 6 e 8.	AFMM AMM PZU AA	Anguillara Sabazia, Roma, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Formello, Manziana, Trevignano Romano,
IT6040010	LAGO DI FONDI	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Fondi, Monte San Biagio, Terracina
IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	Allegato C punti 3, 6, 8, 9 e 10.	AMM PZU AA PCM PVMIP	Latina, Sabaudia, San Felice Circeo
IT6040019	ISOLE DI PONZA,	Allegato C punti	AMM	Ponza, Ventotene

	PALMAROLA, ZANNONE, VENTOTENE E S. STEFANO	3, 5 e 10.	PCUM PVMIP	
IT6040022	COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA- GAETA	Allegato C punti 3 e 5.	AMM PCUM	Sperlonga, Itri, Gaeta
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Fondi, Lenola, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Pico, Pontecorvo, Esperia, Ausonia, Campodimele, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Amaseno, Castro dei Volsci, Pastena, Priverno, Vallecorsa
IT6050008	MONTI SIMBRUINI ED ERNICI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte S. Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri
porzione laziale della ZPS IT7120132	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Valle Comino, Settefrati, Vallerotonda,
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino

IT6050027	GOLE DEL FIUME MELFA	Allegato C punti 1 e 3.	AAMM AMM	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno
IT6050028	MASSICCO DEL MONTE CAIRO (AREE SOMMITALI)	Allegato C punto 1.	AAMM	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

1. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;

2. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. sulle superfici non coltivate (superfici disattivate) e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno;

E' fatto comunque obbligo di effettuare sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

4. divieto di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita:

Sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore.

Sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina;

5. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario quali: siepi, filari, piantate, muretti a secco e stagni.

Si precisa che gli impegni indicati valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR n.357 del 8/9/1997 e s.m.i., art. 5 e della DGR n. 64/2010.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Atto nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole sono al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1 e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono gli impegni indicati al paragrafo 1.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni soprarichiamati.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni indicati nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno dei Siti Natura 2000, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A5, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

1. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. sulle superfici non coltivate (superfici disattivate) e sulle superfici ritirate dalla produzione:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - d. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. divieto:
 - a. eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Sarà infine verificata per gli interventi strutturali ed altri interventi aziendali il rispetto della procedura di Valutazione d'incidenza prevista dall'art. 5 del DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m.i..

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni stabiliti e applicabili all'azienda agricola.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

CAMPO DI CONDIZIONALITA' – SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
 - disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);

- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
- disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
 - disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all’Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall’esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l’Atto B11; pertanto, l’inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l’Atto B11.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l’assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni sopraindicati.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente standard si applica a tutte le superfici (di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

3.2 Descrizione deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe nel caso di:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti per il presente Standard dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

4.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

4.2. Descrizione deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe nel caso di:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc) o eliminazione di soggetti arbustivi lianososi (ad es. rovo).

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

REGIONE ABRUZZO

1. Riferimenti normativi regionali

- **Delibera regionale n. 369 del 18 giugno 2012** di recepimento del DM 30125/09, come modificato dal DM n. 10346/11, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Riferimenti normativi regionali relativi al singolo atto presenti nell'allegato 1 della delibera sopraindicata.

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)
- *Provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.)*
 - D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
 - verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
 - D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;
 - Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Ambiente. 25.3.05).
- *Provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*
 - L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d’incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
 - D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
 - D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
 - D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “ Lago di Penne”.
 - D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009: “Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Recepimento.

- **Atto A3 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
 - riferimento regionale non presente.
- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
 - DGR 614 del 09.08.2010 – BURA n. 62 Ordinario del 24 settembre 2010.
- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
- *La Regione Abruzzo con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d’azione.*
 - DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005. D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni - art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola “Pubblicata sul BURA n. 30 del 03-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: “Val Vomano e “Val Vibrata”.
 - DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
 - D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA. RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.
 - D.G.R. n. 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati-Deliberazioni di Giunta regionale n. 899 del 07/09/07, n. 187 del 17/03/08, n. 992 del 23/10/08 e n. 41 del 14/02/09 – Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini, per l’anno 2009, per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).

- D.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010 “ Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 , n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992

del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14 febbraio 2009 – Modifiche al Piano di azione e proroga dei termini , per la presentazione dei “Piani di Utilizzazione Agronomica” (PUA).

- DETERMINAZIONE 25.05.2010 n. DH2/38: “ Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 , n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e 383 del 10 maggio 2010 – Aggiornamento delimitazione superfici vulnerabili da nitrati di origine agricola (elenco fogli e particelle interessate).
- DGR 614 del 09.08.2010 – BURA n. 62 Ordinario del 24 settembre 2010.

– **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
 - verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
 - D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;
- Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).

– *Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*

- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d’incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “ Lago di Penne”.
- DGR n.451 del 24 agosto 2009 pubblicato sul BURA n.49 del 18 settembre 2009.

– **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**

Articoli 3, 4 e 5.

- D.G.R. 4651 del 18-12-1996.

- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**

Articoli 4 e 7.

- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011. Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

Articoli 3, 4 e 5.

- Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006.

- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011. Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

- Delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (B.U.RA. n°55 speciale del 7/6/2006).

- Deliberazione della Giunta Regionale 13/11/2008, n. 1088: Piano di Controllo Ufficiale su Commercio ed Impiego dei Prodotti Fitosanitari – Periodo 2008/2012.

- Deliberazione della Giunta Regionale 13/11/2008, n. 1089: DPR n. 290/2001 Prodotti Fitosanitari e loro coadiuvanti. Normativa Regionale di attuazione delle discipline regolamentari nazionali. - Piano Attività Corsuale 2008.

- Deliberazione della Giunta Regionale 12/04/2010, n. 274: D.P.R. 290 del 23 aprile 2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 907/2002, n. 1211/2003, n. 931/ 2004, n. 1250/05, n. 1340/06, n. 1068/07 e n. 1089 del 13.11.2008.
 - Deliberazione della Giunta Regionale - 29/11/2010 - n° 930 OGGETTO D.P.R. 290 del 23 aprile 2001. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di G.R. 274/2010 relativa al "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali" Intervento delle Regioni e Province autonome.
 - DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011. Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.
- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**
 Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006).
 - Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007.
 - Determina DG11/54 del 31/03/2008:
 - Determinazione DG21/162/2010 "Applicazione dei controlli previsti dal D. Lvo. 16 marzo 2006, n.158, e dal Reg. CE n.882 del 29 aprile 2004. Piano Nazionale Residui – integrazione al piano pluriennale regionale integrato dei controlli della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare (P.P.R.I.C) 2008/2010 – Regione Abruzzo, programma anno 2011".
 - DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.
- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**
 Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006);
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/133 del 29/08/2007(B.U.R.A. n° 54 del 28/09/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/151/ del 29/11/2006(B.U.R.A. n° 76 del 27/12/2006).
- Deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 20/07/2009
- Determina DG/11/54 del 31/03/2008
- Determina DG/11/206 del 30/12/2009
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

– **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

- Delibera GR d'Abruzzo 608 del 12/07/2005;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/38 del 27/04/2006 (B.U.R.A. n° 55 del 07/06/2006).
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007).
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/106/ del 08/06/2007 (B.U.R.A. n° 37 del 29/06/2007).
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/54 del 31/03/2008.
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/95 del 20/05/2009.
- D.G.R. 1289 del 11 ottobre 2000 Sistema regionale di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE).
- D.G.R. 174 del 19 marzo 2001 Approvazione del protocollo d'intesa per lo smaltimento degli organi specifici a rischio nonché al Piano di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) anno 2001.

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28/05/2007 n° DG11/100 Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2007.
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

– **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**

Articolo 3.

- Delibera GR d'Abruzzo n° 797 del 8.8.2005(B.U.R. A.)
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).

- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
 Articolo 3.
 - Determina Dirigenziale n. DG11/18 del 14/02/2006;
 - Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).
 - Determina dirigenziale Servizio Veterinario regionale n. DG/11/88 del 11/05/2009.

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
 Articolo 3.
 - Determinazione DG11/54 DEL 31/03/2008;
 - Determinazione DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)**
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
 Articoli 3 e 4.
 - Nota esplicativa N.° 29850/DG11/IZ-1 del 03 gennaio 2007;
 - Determina DG11/54 del 31/03/2008;
 - DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**

Articolo 3 e articolo 4.

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005
- Determina DG 11/54 del 31/03/2008
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**

Articolo 4.

- Determina DG11/54 del 31/03/2008;
- Determinazione DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica a oliveti e vigneti (superfici di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Lo standard prevede:

- per gli oliveti: la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti: l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

3.2. Descrizioni delle deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute a rispettare gli impegni previsti per il presente Standard dalla normativa regionale indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- per gli oliveti:
 - a) potatura degli olivi almeno due volte ogni 5 anni;
 - b) eliminazione di rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante che possa danneggiare la chioma da eseguirsi almeno una volta l'anno;
 - c) la spollonatura degli olivi da eseguirsi almeno una volta ogni due anni;

- **per i vigneti:**
 - d) potatura invernale dei vigneti da effettuarsi almeno una volta l'anno **entro il 15 maggio**;
 - e) eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante, che possa danneggiare le piante di vite, da eseguirsi almeno una volta l'anno.

Sono fatte salve le pratiche colturali ammesse per le aziende che operano in regime di agricoltura biologica.

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione previste per le zone ZPS e SIC.

4.2. Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

REGIONE MOLISE

1. Riferimenti normativi regionali

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 2 marzo 2012 di recepimento del DM 30125/09, come modificato dal DM n. 10346/11 e dal DM 27417/11 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

1.1 Riferimenti normativi regionali relativi al singolo atto presenti nell'allegato 1 della delibera sopraindicata.

– **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

– Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 04/04/2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) n. 12 del 01/06/2005, concernente l'individuazione delle ZPS.

– Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 31/05/2005, pubblicata sul BURM n. 20 del 01/08/2005, riguardante l'affidamento alla Società Botanica Italiana di un Progetto di ricerca per la cartografia CORINE LAND COVER e la distribuzione nei Siti Natura 2000 del Molise degli Habitat e delle specie vegetali ed animali di interesse comunitario. Tale studio è indispensabile e propedeutico all'assunzione di eventuali misure di conservazione ed alla elaborazione dei piani di gestione, laddove necessari.

– Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 5 maggio 2008, pubblicata sul BURM n. 12 del 31/05/2008, riguardante la conclusione e l'approvazione delle risultanze del progetto di ricerca effettuato dalla Società Botanica Italiana.

– Deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 29 luglio 2008, pubblicata sul BURM n. 22 del 16/09/2008, di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007.

– Deliberazione della Giunta Regionale n. 486 dell'11 maggio 2009, pubblicata sul BURM n. 12 del 1/06/2009, concernente la valutazione d'incidenza nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise

– **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**

Articoli 4 e 5.

– Nessun riferimento normativo regionale.

– **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**

Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 25/05/1993, pubblicata sul BURM n. 15 del 01/07/2003, recante direttiva regionale per lo spargimento sul suolo agricolo dei liquami e delle deiezioni zootecniche e per il rilascio delle autorizzazioni previste per la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1579 del 30/11/2004, già pubblicata sul BURM n. 2 del 01/02/2005 e in attesa di definitiva pubblicazione in forma integrale, recante direttiva regionale per la protezione delle acque e dell'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole;
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1023 del 21/07/2006, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al BURM n. 29 del 16/10/2006, approvazione piano nitrati.

- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 04/04/2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) n. 12 del 01/06/2005, concernente l'individuazione delle ZPS.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 31/05/2005, pubblicata sul BURM n. 20 del 01/08/2005, riguardante l'affidamento alla Società Botanica Italiana di un Progetto di ricerca per la cartografia CORINE LAND COVER e la distribuzione nei Siti Natura 2000 del Molise degli Habitat e delle specie vegetali ed animali di interesse comunitario. Tale studio è indispensabile e propedeutico all'assunzione di eventuali misure di conservazione ed alla elaborazione dei piani di gestione, laddove necessari.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 5 maggio 2008, pubblicata sul BURM n. 12 del 31/05/2008, riguardante la conclusione e l'approvazione delle risultanze del progetto di ricerca effettuato dalla Società Botanica Italiana.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 29 luglio 2008, pubblicata sul BURM n. 22 del 16/09/2008, di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 486 dell'11 maggio 2009, pubblicata sul BURM n. 12 del 1/06/2009, concernente la valutazione d'incidenza nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise.

- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**
Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all’art. 3 s’intende fatto all’art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all’art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 22/03/2002 pubblicata sul BURM n. 8 del 30/04/2002.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 16/02/2009 pubblicata sul BURM n. 5 del 16/03/2009.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1247 del 21/12/2009.

- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-**

agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 01/03/2005 pubblicata sul BURM n. 8 del 16/04/2005, concernente il piano regionale di controllo dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 08/04/2008 pubblicata sul BURM n. 15 del 01/07/2008: "Piano Regionale 2008 per la ricerca dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale in applicazione del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche e integrazioni".
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 02/02/2009 pubblicata sul BURM n. 4 del 28/02/2009 concernente il recepimento del Piano Nazionale 2009 per la ricerca dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale in applicazione del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche e integrazioni.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 15/02/2010 pubblicata sul BURM n. 9 del 16/03/2010 concernente il recepimento del Piano Nazionale 2010 per la ricerca dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale in applicazione del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche e integrazioni.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 01/02/2011 pubblicata sul BURM n. 8 del 16/03/2011 concernente il recepimento del Piano Nazionale 2011 per la ricerca dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale in applicazione del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche e integrazioni.
- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1700 del 6 dicembre 2005 pubblicata sul BURM n. 41 del 31 dic 2005): Reg. (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 - Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni autonome sul documento recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità" degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 21 marzo 2006 pubblicata sul BURM n. 14 del 16/05/2006: Piano Nazionale 2006 per la ricerca dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale in applicazione del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 21 aprile 2006 pubblicata sul BURM n. 22 del 01/08/2006: Linee Guida regionali in materia di applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 12 maggio 2006 pubblicata sul BURM n. 15 del 01/06/2006: Intesa del 15 dicembre 2005 (Repertorio atti n. 2395) tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano. Recepimento e disposizioni regionali.
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1303 del 30 dicembre 2009 inerente l'approvazione del Piano Regionale Pluriennale Integrato 2010-2012;
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 21 marzo 2011 inerenti l'aggiornamento delle Linee Guida applicative e delle disposizioni regionali sull'igiene degli alimenti.
- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 01/02/2011, pubblicato sul BURM n. 9 del 01/04/2011 “Piano di controllo regionale pluriennale integrato – Manuale Operativo per le attività Pianificate in Sanità animale”.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 5294 del 09/11/1992, pubblicata sul BURM n. 27 del 31/12/1992, concernente la costituzione del comitato regionale per la zooprofilassi nonché controllo dell’AFTA epizootica e delle altre malattie della lista dell’O.I.E;

- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.** Articolo 3.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 5294 del 09/11/1992, pubblicata sul BURM n. 27 del 31/12/1992, concernente la costituzione del comitato regionale per la zooprofilassi nonché controllo dell’AFTA epizootica e delle altre malattie della lista dell’O.I.E;

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 5294 del 09/11/1992, pubblicata sul BURM n. 27 del 31/12/1992, concernente la costituzione del comitato regionale per la zooprofilassi nonché controllo dell’AFTA epizootica e delle altre malattie della lista dell’O.I.E;

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)**
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

CRITERI OBBLIGATORI DI GESTIONE

CAMPO DI CONDIZIONALITA' - AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggiere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli indicati al paragrafo 1.

Per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei e per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici sarà inoltre controllato il divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni stabiliti e applicabili all'azienda agricola.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Lo standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale le aziende agricole . in applicazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 8, pubblicata sul BURM n. 6 del 16 marzo 2005, **la bruciatura delle stoppie non è ammessa dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.** E' comunque sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione, all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciali (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE

Detto impegni è verificato da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

4.2 Descrizione delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa per

. . interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Nel caso di bruciatura delle stoppie e delle paglie è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o interrimento di residui e scarti di lavorazione e conservazione di prodotti agricoli.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente

Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

REGIONE CAMPANIA

1. Riferimenti normativi regionali

- **Delibera della Giunta Regionale n. 100 del 13 marzo 2012** di recepimento del DM 30125/09, come modificato dal DM n. 10346/11 e dal DM n. 27417/11 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Riferimenti normativi regionali relativi al singolo atto .

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)
 - D.G.R. n. 631 del 8 febbraio 2000, ad oggetto “Segnalazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito del territorio regionale, in attuazione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
 - D.G.R. n. 3937 del 3 agosto 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 5 Zone di Protezione Speciale”;
 - D.G.R. n. 6946 del 21 dicembre 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 3 Zone di Protezione Speciale”;
 - D.G.R. n. 495 del 7 febbraio 2003, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- segnalazione nell’ambito del territorio regionale della Zona di Protezione Speciale “Boschi e sorgenti della Baronìa”;
 - D.G.R. n. 2086 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Le Mortine”;
 - D.G.R. n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di Conza della Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”;
 - D.G.R. n. 2203 del 3 dicembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE in Campania: completamento designazione delle Important Bird Areas (IBA) in Zone di Protezione Speciale”;
 - Altre 2 ZPS erano state segnalate allo stesso Ministero con note dell’Assessore pro-tempore.
 - DGR n. 1625 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale "Boschi e Sorgenti della Baronìa", con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 del 22 ottobre 2007.
 - DGR n. 1036 del 28 maggio 2009, ad oggetto “Attuazione Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli” – Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Invaso del Fiume Tammaro” (BN) – con allegati

- DGR n. 1358 del 6 agosto 2009, ad oggetto “Rimodulazione della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale “Monti Picentini”.

- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
 - Delibera di Giunta Regionale n. 700/2003 - Delimitazione delle zone vulnerabili è riportato nella cartografia allegata alla delibera.
 - DGR n. 120 del 09.02.2007 ad oggetto: “ Recepimento del D.M. 07 aprile 2006 ad oggetto - Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”, pubblicata sul BURC n. 14 del 12.03.2007.
 - D.G.R. n. 209 del 23.02.2007, ad oggetto “Approvazione del programma di azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del DM 07.04.2006. Rimodulazione DGR n. 182/04 (allegato), pubblicata sul BURC n. 16 del 26.03.2007.
 - Legge Regionale n. 14 del 22 novembre 2010 ad oggetto “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”, pubblicata sul BURC n. 77 del 24.11.2010.

- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).
 - DGR n. 3431 del 12/07/02, ad oggetto “Rete Ecologica Europea Natura 2000 – Progetto Bioitaly Modifica perimetrazioni e istituzione di nuovo sito” con cui sono stati proposti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 106 Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
 - DGR n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di Conza della Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”

- DGR n. 1624 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria "Monti della Maddalena". con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 del 22 ottobre 2007.

- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**
Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all’art. 3 s’intende fatto all’art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all’art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.
 - D.G.R. n. 3923 del 9 agosto 2002, ad oggetto “DPR 290/01: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (con allegato), pubblicata sul BURC n. 43 del 16.09.2002.
 - D.G.R. n. 77 del 28 gennaio 2005, ad oggetto “Integrazione e modifica alla DGR n.3923/02”, pubblicata sul BURC n. 16 del 14.03.2005.

- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine

vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Deliberazione n. 2040 del 28 dicembre 2005 ad oggetto: Sicurezza alimentare-linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica. Regolamento (CE) n.178 del 28.1.2002 pubblicata sul BURC n. 7 del 06 febbraio 2006.
 - DGR n. 463 del 19/04/2006: Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, pubblicate sul BURC n. 22 del 15.05.2006;
 - DGR n. 797 del 16/06/2006: Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. Pubblicata sul BURC n. 30 del 10.07.2006;
 - DGR n. 1361 del 06/09/2006: Linee guida, in materia di applicazione del Regolamento(CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005" pubblicata sul BURC n. 44 del 25 settembre 2006;
 - DGR n. 1408 del 27/07/2007: Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi pubblicata sul BURC n. 49 del 10 settembre 2007
-
- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
-
- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
-
- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.
 - DGR n. 2398 del 22/12/2004, ad oggetto "Piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare suina nella Regione Campania".

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
Articoli 3 e 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

1.1. Descrizione degli impegni

Il presente standard si applica per quanto riguarda:

- l'impegno a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi;
- l'impegno b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 smi), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 smi.

Lo standard prevede per gli impegni di seguito indicati:

- impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- impegno b):
 - copertura vegetale per intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo;
oppure in alternativa
 - adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno a partire dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

1.2. Descrizione Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe agli impegni sopraindicati:

- per l'impegno a):
 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno - vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.
- per l'impegno b):
1. per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

2.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale dal 1 dicembre al 28 febbraio;
in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo quali la discissura, la ripuntatura, lasciare i residui colturali, ecc.).

2.2. Descrizione delle deroghe

Per quanto riguarda l'impegno a) a livello regionale sono ammesse le sole deroghe previste a livello nazionale ai punti 1, 2, 3, 4, 5.

Per l'impegno b) a livello regionale è prevista la stessa deroga indicata nelle norme nazionali.

2.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Lo standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale le aziende agricole, come previsto dalle normative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania (L.R. n. 8/96 modificata dalla L.R. n. 24/05) ed in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo (L.R. n. 11/96 modificata dalle LL.RR. n. 5/99 e n. 14/06), è **vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, dal 1 giugno fino al 30 Settembre di ciascun anno.**

Dal 1 ottobre al 30 maggio dell'anno successivo la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio e forestale, quando la distanza dai boschi è superiore di mt 50 dai medesimi, purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della lunghezza minima di metri 5. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Nei casi in cui si ricorra alla bruciatura è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La bruciatura è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE.

4.2 Descrizione delle deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno da ricci, dal fogliame, dalle felci mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. L'abbruciamento delle ristoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente. (articolo 6, commi 5 e 6 della L.R. 11/96 e ss.mm.ii. – Prescrizioni di massima e di polizia)
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A livello nazionale lo standard prevede il divieto di monosuccessione di durata superiore a cinque anni dei cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nel caso di ricorso alla deroga, di cui al successivo punto 2, e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

3.2 Descrizioni delle deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato, sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o, in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

L'impegno che le aziende agricole sono tenute a rispettare, e che è verificato da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, è la durata massima di **quattro anni** della monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nelle zone vulnerabili ai nitrati non è possibile praticare la monosuccessione delle colture primaverili-estive per più di due campagne produttive consecutive.

Tale divieto decade qualora ogni anno vengano utilizzate colture di copertura nel periodo autunno-invernale. I cicli massimi di ripetizione colturale, sia per cereali che per colture industriali, sono fissati in massimo due raccolti (per la stessa specie) in cinque anni, elevabili a tre nel caso di avvicendamento con leguminose o colture foraggere, così come previsto dal programma di azione della Campania approvato con DGR n. 209 del 23.02.07 (BURC n. 16 del 26.03.07).

4.2 Descrizione delle deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione. Nel caso di ricorso a tale deroga e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare

interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica

2. limitatamente alle zone montane, in caso di specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica su tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 s.mi), tranne gli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alla lettera d), e) ed c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 s.m.i).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche

agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

3.2 Descrizione Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- effettuazione operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura), pari ad almeno una all'anno.

Il periodo di divieto di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, è compreso:

- per le aree Natura 2000, ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, tra il **1° maggio e il 30 settembre** di ogni anno ;
- per le altre aree, tra il **15 maggio e il 13 settembre** di ciascun anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

4.2. Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica al pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili

Il presente standard prevede il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata:

- carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno,
- carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Il numero di UBA presenti è calcolato in base ad un valore medio annuo di presenza dei capi in azienda.

Il bestiame da considerare per il calcolo della densità minima e massima è quello da pascolo: bovini, bufalini, ovicaprini, equini.

È possibile il pascolamento di animali di terzi, purché dichiarato da parte dell'azienda detentrica del pascolo, che deve indicare gli elementi identificativi del o degli allevamenti interessati.

La verifica di questo impegno aziendale può avvenire anche attraverso controlli di tipo amministrativo.

3.2. Descrizione delle deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Reg. CE 1122/09.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

Il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Per le superfici a prato permanente o a prato pascolo, lo standard si ritiene rispettato con l'attuazione, in alternativa al pascolamento, di almeno uno sfalcio all'anno.

4.2. Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle nazionali.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

1. APPLICABILITA'


Il presente standard si applica a tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, **l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.**

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, **di larghezza di 5 metri.**

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.*

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Di seguito sono indicati gli impegni che l’azienda agricola è tenuta a rispettare nella fascia tampone:

- è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente;
- è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua;

- l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del DM 30125/2009 e s.m.i. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 30125/2009 e s.m.i., in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", stabiliscono con propri provvedimenti che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
 - 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

In assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome. a norma dell'articolo 22, comma 3 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, vige lo standard fissato dallo stesso decreto.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

5. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
6. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate precedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare a livello regionale e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono di seguito riportati.

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente standard, si intende per **fascia tampone** una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare:

- a. per tutta la larghezza della fascia è vietato effettuare le lavorazioni, esclusa la zappettatura, la ripuntatura e le altre lavorazioni superficiali quali erpicatura e fresatura propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

In base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali regionali definiti nell'ambito del Piano di Gestione del distretto idrografico di appartenenza, come integrato dal monitoraggio dei corpi idrici superficiali regionali effettuato nel 2010 dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i., tale divieto si applica su una distanza dal ciglio di sponda pari a 5 metri lungo i seguenti corsid'acqua (tabella 1) e sui relativi affluenti ed effluenti il cui risultato di classificazione non raggiunge la sufficienza per almeno 1 dei parametri considerati:

Tabella 1: Bacini idrografici e Corpi idrici lungo i quali la larghezza della fascia in cui vige il divieto di lavorazione è pari a 5 metri.

Bacino Idrografico	Corpo Idrico
Agnana	Agnana
Bacini Flegrei	Canale Quarto

Regi Lagni	Regi Lagni
Sarno	Alveo Comune
Sarno	Sarno
Sarno	Solofrana
Volturno	Isclero
Volturno	Sabato*
Volturno	San Nicola
Volturno	Ufita**

Per quanto riguarda i corpi idrici Isclero, Sabato ed Ufita la delimitazione della fascia di 5 m, riguarda:

- per l'Isclero a partire dal Comune di Cervinara località Campomarzo a monte di Fosso La Torre;
- per il Sabato il sottobacino del Sabato compreso fra Masseria La Palata e Ponte Leproso nel comune di Benevento alla confluenza con il Calore Irpino,

La fascia di non lavorazione si riduce a 3 metri lungo i seguenti corsi d'acqua (tabella 2) e sui relativi affluenti ed effluenti le cui risultanze di classificazione raggiungono minimo la sufficienza per almeno 1 dei parametri considerati:

Tabella 2: Bacini idrografici e Corpi idrici lungo i quali la larghezza della fascia in cui vige il divieto di lavorazione è pari a 3 metri.

Bacino Idrografico	Corpo Idrico
Alento	Alento
Bussento	Bussento
Fortore	Fortore
Garigliano	Garigliano
Mingardo	Mingardo
Ofanto	Ofanto
Picentino	Picentino
Savone	Savone
La fascia di non lavorazione si riduce a 3 metri lungo i	La fascia di non lavorazione si riduce a 3 metri lungo i
Sele	Calore Lucano
Sele	Fasanella
Sele	Pietra
Sele	Sammaro
Sele	Sele
Sele	Tanagro
Tuscano	Tuscano

Volturno	Calore Irpino
Volturno	Sabato (con esclusione della porzione di corpo idrico indicato nella tabella 2)
Volturno	Serretelle
Volturno	Tammarecchia
Volturno	Tammaro
Volturno	Tesa
Volturno	Titerno
Volturno	Torano (II ramo)
Volturno	Ufita (con esclusione della porzione di corpo idrico indicato nella tabella 2)
Volturno	Volturno

Per i corsi di acqua non monitorati e non collegati ad alcun corpo idrico monitorato, il divieto di non lavorazione nella fascia tampone è pari a 5 metri.

A tal fine si riporta l'elenco dei corsi d'acqua significativi individuati nel documento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania. Da Nord a Sud, dalla Foce del Garigliano a Sapri: Canale di Volla, Rio di Gragnano, Rio d'Arco, Furore, Regina Major, Bonea, Fuorni, Asa, Capodifiume, Solofrone, Rio dell'Arena, Rio Lavis, Iando, Mortelle, La Fiumarella, Fiumicello, Vallone delle Fornaci, Marcellino, Mangano, Cacafava.

- b. l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4;
- c. è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua.

Nel solo caso di frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata e biologica ricadenti nelle aree delimitate dai seguenti bacini idrologici e lungo i corsi d'acqua di cui alla tabella 3) e sui relativi affluenti ed effluenti e nel caso in cui le risultanze di classificazione relativamente allo stato complessivo attuale raggiungano, come minimo, il livello buono per almeno 1 dei parametri considerati, l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di 3 metri.

Sono assimilati ai frutteti e vigneti inerbiti gli impianti di arboricoltura da legno purché inerbiti e condotti con metodi di agricoltura biologica od integrata

Tabella 3: Bacini idrografici e Corpi idrici in cui, in caso di frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica il divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di 3 metri

Bacino Idrografico	Corpo Idrico
Alento	Alento
Bussento	Bussento
Fortore	Fortore
Garigliano	Garigliano
Mingardo	Mingardo
Ofanto	Ofanto
Sele	Bianco
Sele	Calore Lucano
Sele	Fasanella
Sele	Pietra
Sele	Sammaro
Sele	Sele
Sele	Tanagro
Tuscano	Tuscano
Volturno	Serretelle
Volturno	Tammarecchia
Volturno	Tammaro
Volturno	Titerno
Volturno	Torano (II ramo)
Volturno	Volturno

Lungo gli stessi corsi d'acqua, e nel caso in cui le risultanze di classificazione relativamente allo stato complessivo attuale raggiungono, come minimo, il livello buono per almeno 1 dei parametri considerati, e sempre solo in caso di frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica, nel solo caso di ricorso alla fertirrigazione l'impegno si considera rispettato. Sono assimilati ai frutteti e vigneti inerbiti gli impianti di arboricoltura da legno purché inerbiti, condotti con metodi di agricoltura biologica od integrata e fertirrigati.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

4.2 Descrizione delle deroghe

A livello regionale sono previste deroghe diverse da quelle previste a livello nazionale

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 5.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

REGIONE PUGLIA

1. Riferimenti normativi regionali

- **Deliberazione di Giunta regionale n. 2210 del 4/10/2011** di recepimento del DM 30125/09, come modificato dal DM n. 10346/11, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

2. Riferimenti normativi regionali relativi al singolo atto presenti nell'allegato 1 della delibera sopraindicata.

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).
 - Regolamento n. 24 del 28/09/2005 (BURP 4 ottobre 2005, n. 124). Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione speciale (Z.P.S.).
 - D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01.
 - D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
 - L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.
Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
 - L.R. n. 13 del 25/09/2000 (BURP n. 115 supplemento del 26/09/2000). Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000 – 2006. Art. 41, comma 5.
 - L.R. 27 del 13/08/1998 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.
 - D.G.R. n. 3310 del 23 luglio 1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
 - D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 (BURP n. 41 del 30/03/06) Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Dir. 92/42/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato ed integrato dall'art.6 del DPR n. 120/2003”.

- LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007, n. 17 e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.”
 - REGOLAMENTO 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni”.
 - REGOLAMENTO 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 200). “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”
 - DGR n. 494 del 31/03/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Accadia-Deliceto” (S.I.C. IT 9120033).
 - DGR n. 1615 del 08/09/2009 (BURP n. 148/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Murgia dei Trulli” (S.I.C. IT 9120002).
 - DGR n. 1742 del 23/09/2009 (BURP n. 156/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Bosco Difesa Grande” (IT 9120008).
 - DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC-ZPA “Stagni e Saline di Punta della Contessa” (IT9140003).
 - DGR n. 2558 del 22/12/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” (IT9150008)
 - DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C./ZPS “Area delle Gravine” (IT 9130007).
 - DGR n. 2436 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria “Litorale brindisino” (IT9140002).
 - DGR n. 346 del 10 febbraio 2010 “Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" della ZPS "Promontorio del Gargano" (in fase di pubblicazione sul BURP).
 - DGR n. 347 del 10 febbraio 2010 relativa a “Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" (in fase di pubblicazione sul BURP).
- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**
Articolo 3.
 - L.R. n° 29 del 28/05/95 (B.U.R.P. n° 53 del 17/05/1995) – "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali".
- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
 - D.G.R. n. 2036 del 30/12/2005 – “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.“Designazione e perimetrazione” delle “Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola”. (B.U.R.P. n° 13 del 26/01/06).
 - D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 – “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ”. (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007).
- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).
 - Per il presente Atto A5 si applica la normativa riportata per l'Atto A1.
- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**
Articoli 3, 4 e 5.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**
Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.
- Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità n. 216 del 03/06/2002 "D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. 59/97). Linee applicative".
- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- **Atto B11 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive

negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- DGR n. 922 del 26/06/2006 (BURP n. 89 del 14/07/2006).

- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**

Articolo 3.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
Articoli 3 e 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1.Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli indicati al paragrafo 1..

Per quanto riguarda obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria, che l'azienda agricola deve rispettare, di seguito sono riportate le attività che, non avendo incidenze significative sui siti Rete Natura 2000 (ai sensi dell'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007), non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
- normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti.
- gli interventi su manufatti edilizi esistenti e funzionali all'attività agricola relativi a:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo interventi così come definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
 - miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, se non comportano variazioni di volume.

- il ripristino dei muretti a secco, che beneficiano di aiuti ai sensi della misura 216, azione 1, del PSR Puglia 2007 – 2013 4.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni stabiliti e applicabili all'azienda agricola.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Articolo 3

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un	a.3 acquisire e conservare copia di:

⁴ Deliberazione di Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 1554 (BURP n. 120 del 14/07/2010) "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009"

<p>consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi</p>	<ul style="list-style-type: none"> – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; <p>a.4 far rispettare all’utente le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.</p>
<p>B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utente)</p>	<p>b.4 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile;</p> <p>b.5 possedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi;</p> <p>b.6 essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda.</p>
<p>C. l’agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utente)</p>	<p>c.3 gli adempimenti di cui ai punti a e b;</p> <p>c.4 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all’autorità competente.</p>

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni, i dati sono rilevati attraverso la consultazione delle banche dati disponibili o attraverso una segnalazione diretta da parte degli agricoltori, rilasciata all’interno del Fascicolo Aziendale.

Le dichiarazioni aziendali saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti.

Oltre agli obblighi amministrativi elencati più sopra, l’art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l’uomo e l’ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;

- su terreni destinati all’orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L’art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi;
 - dati analitici dei fanghi;
 - dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
 - dati analitici dei terreni;
 - le colture in atto e quelle previste;
 - date di utilizzazione dei fanghi;
 - consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l’attività agricola sui terreni interessati;
 - titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell’allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA sono quelli indicati al paragrafo 1.

2.2. Determinazione dell’infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni stabiliti e applicabili all’azienda agricola.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

<p>ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>Articoli 4 e 5</p>
--

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);

- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli indicati al paragrafo 1.

Per quanto riguarda obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria, che l'azienda agricola deve rispettare, di seguito sono riportate le attività che, non avendo incidenze significative sui siti Rete Natura 2000 (ai sensi dell'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007), non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
- normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti.
- gli interventi su manufatti edilizi esistenti e funzionali all'attività agricola relativi a:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo interventi così come definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
 - miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, se non comportano variazioni di volume.
- il ripristino dei muretti a secco, che beneficiano di aiuti ai sensi della misura 216, azione 1, del PSR Puglia 2007 – 2013 5.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni stabiliti e applicabili all'azienda agricola.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali
--

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

1.1. Descrizione degli impegni

Il presente standard si applica alle superfici:

1. per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009);
2. per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

Lo standard prevede:

⁵ Deliberazione di Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 1554 (BURP n. 120 del 14/07/2010) "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009"

- impegno a): la realizzazione di solchi acquai temporanei su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi in assenza di sistemazioni, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli). I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa alla realizzazione dei solchi acquai, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- impegno b): il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- impegno c): la manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura.

1.2. Descrizione Deroghe

Al presente standard sono ammesse le seguenti deroghe:

- impegno a):
sono possibili deroghe in relazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali di recepimento della condizionalità;
- impegno b):
Sono ammessi i livellamenti ordinari per la messa a coltura e la sistemazione dei terreni a risaia.
- impegno c):
 - in presenza di drenaggio sotterraneo;
 - nei casi di trasformazione fondiaria, a seguito dei quali è obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante;
 - per quanto attiene alla frequenza e modalità di ripulitura dalla vegetazione spontanea dei fossi e dei canali aziendali, nei casi previsti dalle Direttive Uccelli e Habitat.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

Ai fini dell'applicazione del presente standard la Regione Puglia ha individuato (vedi allegato 5 Deliberazione di Giunta regionale n. 2210 del 4/10/2011) le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso nei comuni di:

- ACCADIA,
- ALBERONA,
- ANZANO DI PUGLIA,
- ASCOLI SATRIANO,
- BICCARI, BOVINO

- CANDELA,
- CANOSA DI PUGLIA,
- CARLANTINO,
- CASALNUOVO MONTEROTARO,
- CASALVECCHIO DI PUGLIA,
- CASTELLUCCIO VALMAGGIORE,
- CELENZA VALFORTORE,
- DELICETO,
- FAETO,
- GRAVINA IN PUGLIA,
- LUCERA,
- MINERVINO MURGE,
- MONTELEONE DI PUGLIA,
- MOTTA MONTECORVINO,
- ORSARA DI PUGLIA,
- PANNI,
- PIETRAMONTECORVINO,
- POGGIORSINI,
- ROCCHETTA SANT'ANTONIO,
- ROSETO VALFORTORE,
- SAN MARCO LA CATOLA,
- SPINAZZOLA,
- TROIA,
- VOLTURARA APPULA
- VOLTURINO.

2.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- l'impegno a) relativo alla realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi

che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

Su tutto il territorio regionale è possibile far ricorso alla deroga prevista dal D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i., in quanto per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria non è presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo.

In caso di ricorso alla deroga, l'azienda deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- semina su sodo;
 - minima lavorazione;
 - realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a 60 metri;
- l'impegno b): è divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- l'impegno di cui alla lettera c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

2.2 Descrizione deroghe

Di seguito sono indicate le deroghe previste a livello regionale.

In relazione all'impegno di cui alla lettera a) oltre alla precedentemente indicata:

- laddove oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;
- nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti indicati nel paragrafo precedente (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

2.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

1.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard si applica per quanto riguarda:

- l'impegno a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009;
- l'impegno b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009.

Lo standard prevede per gli impegni di seguito indicati:

- impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- impegno b):
 - copertura vegetale per intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo;
 - o, in alternativa,
 - adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno a partire dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

1.2. Descrizione Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe agli impegni sopraindicati:

- per l'impegno a):
 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno - vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

- per l'impegno b):
 2. per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

2.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre al 15 febbraio in alternativa,

- adottare tecniche per la protezione del suolo quali la discissura, la ripuntatura, lasciare i residui colturali, ecc.).

2.2. Descrizione delle deroghe

Per quanto riguarda l'impegno a) a livello regionale sono ammesse le deroghe previste a livello nazionale ai punti 1, 2, 3, 4, 5.

La deroga di cui al punto 6, prevista a livello nazionale, si applica anche alle zone SIC e ZPS, quando come previsto dall'Autorità di Gestione (nell'allegato 6 della Deliberazione di Giunta regionale n. 2210 del 4/10/2011) la pratica del maggese, rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno. In questo caso sono **ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio di detta annata agraria.**

Per l'impegno b) a livello regionale è prevista la stessa deroga indicata nelle norme nazionali.

2.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

1.1. Descrizione degli impegni

Il presente standard si applica a tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

A livello nazionale, al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

1.2. Descrizione Deroghe

È consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

2.2. Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle nazionali.

2.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

1.1. Descrizione degli impegni

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

Lo standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

1.2. Descrizione Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

2.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

Come previsto dalla L.R. n. 15 del 12/05/1997 "Norme in materia di bruciature delle stoppie" e s.m.i., a livello regionale lo standard prevede il divieto della bruciatura in campo delle stoppie e delle paglie prima del 31 luglio. Dal 1° agosto la bruciatura delle stoppie è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio e forestale.

L'Autorità di Gestione dei siti SIC e ZPS disciplina che sulle superfici che ricadono nelle zone SIC e ZPS è **vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati, prima del 1° settembre**, salvo interventi connessi ad emergente di carattere fitosanitario, previsto parere dell'Autorità di Gestione.

Le aziende agricole che fanno ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa regionale si impegnano a effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica:

- letamazione o altro tipo di fertilizzazione organica;
- semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale;
- sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva.

2.2 Descrizione deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

2.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

1.1. Descrizione degli impegni

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

Lo standard prevede il divieto di monosuccessione di durata superiore a cinque anni dei cereali depauperanti: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nel caso di ricorso alla deroga, di cui al successivo punto 2, e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

1.2. Descrizione Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato, sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in alternativa, mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell’uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

2.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA.

A livello regionale, la presente norma prevede il **divieto di monosuccessione dei cereali autunno – vernini superiore ai 5 anni.**

Limitatamente alle zone montane, la monosuccessione può essere interrotta con erbai costituiti da cereali minori (orzo e avena).

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, se la comparazione delle analisi accerti la diminuzione del livello di sostanza organica, l’azienda agricola dovrà effettuare, entro l’anno solare in cui è stata determinata la diminuzione, interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

2.2. Descrizione deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato, sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

2.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

1.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard si applica su tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), tranne gli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alla lettera d), e) ed c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

Il presente standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

1.2. Descrizione Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

2.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

A livello regionale lo standard prevede l'esecuzione almeno una volta l'anno di operazioni colturali consistenti in sfalcio o trinciatura della vegetazione:

Per le zone SIC e ZPS è fatto divieto di ricorrere allo sfalcio o alle lavorazioni superficiali equivalenti per il periodo compreso tra il **15 marzo ed il 15 agosto**.

Nelle altre zone vige il divieto di sfalcio per il periodo compreso tra il **1° maggio e il 31 agosto**.

E' comunque fatto obbligo di realizzare fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

2.2. Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

2.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

1.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard norma si applica alle superfici investite nelle colture di olivo e vite.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Il presente standard prevede:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

1.2 Descrizione deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali descritti nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;

- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

2.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- **per gli oliveti:**
 - a) potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.
 - b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo gli usi e le consuetudini locali, consistenti nella eliminazione dei polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale degli olivi, da eseguirsi almeno una volta ogni due anni;
 - c) eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno;
- **per i vigneti:**
 - d) potatura invernale dei vigneti da effettuarsi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile;
 - e) eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante pluriennale, tale da danneggiare le piante, da eseguirsi almeno una volta l'anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno.

Sono fatte salve le pratiche colturali ammesse per le aziende che operano in regime di agricoltura biologica.

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione previste per le zone ZPS e SIC.

2.2. Descrizione deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

2.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

1.1. Descrizione degli impegni

Il presente standard si applica a tutte le superfici (di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

Il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

1.2. Descrizione deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe nel caso di:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;

- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- divieto di eliminare piante isolate di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- alberature stradali e poderali;

2.2. Descrizione deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

2.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

REGIONE BASILICATA

1. Riferimenti normativi regionali

- **Deliberazione regionale del 2012** di recepimento del DM 30125/09 e smi, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

1.1 Riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della delibera sopraindicata e relativi al singolo atto.

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).
 - D.G.R. n. 978 del 4.6.2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell'adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003);
 - D.G.R. n.1925 del 28/12/2007 “ Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU 224 del 24/09/02)”;
 - D.G.R. n. 2454 del 22.12.2003 di approvazione degli indirizzi applicativi in materia di Valutazione di incidenza per tutte le tipologie di progetti e piani indicati al DPR 357/97 (BUR n. 4 del 16.1.2004);
 - D.G.R. n. 590 del 14/03/2005 di individuazione e richiesta di designazione di nuove zone a protezione speciale – ZPS, integrata con n. DGR n. 267 del 28/02/2007;
 - D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC .Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07).Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.
- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
 - D.G.R. n. 2240 del 2.12.2003 di approvazione del “Progetto della rete di controllo delle acque sotterranee a rischio di inquinamento da fonti agricole”.
 - D.G.R. n. 669 del 23.03.2004 di approvazione della “Definizione dello stato conoscitivo dei corpi idrici per la redazione del Piano regionale di tutela delle acque”

- D.G.R. n. 3164 del 30.12.2004 di ampliamento della rete di monitoraggio dello stato dei corpi idrici sotterranei a rischio di inquinamento da fonti agricole.
- D.G.R. n. 1446 del 22/10/2007 di approvazione del “ Progetto della rete di controllo delle acque sotterranee a rischio di inquinamento da fonti agricole”

- **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**
Articolo 3.
 - Legge Regionale n. 12 del 02/03/1994 “Norme per la utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti da insediamenti civili e produttivi”(BUR n.13 del5/3/94)-

- **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
 - Deliberazione G. R. n. 508 del 25 marzo 2002”Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e protezione delle acque” (B.U.R. n°25 del 16/04/2002);
 - Deliberazione G. R. n. 1985 del 19 dicembre 2006”Analisi dei dati di monitoraggio quali quantitativo dei corpi idrici e definizione delle zone vulnerabili e delle aree sensibili finalizzate alla redazione del PRTA. Approvazione”;
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 6 giugno 2006 n. 119 “art. 19 del Decreto
 - Legislativo n. 152/99 – Programma d’azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” (B.U.R. n. 34 del 10-07-2006);
 - Deliberazione G. R. 17 ottobre 2006 n. 1505 “Programma d’azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola: definizione delle istruzioni tecnico operative e della modulistica” (B. U. R. n. 67 del 01-11-2006);
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2007 n. 338 – “Programma d’azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: modifiche ed integrazioni”(BUR n.57 del 16/12/2007);
 - Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2008 n.727 .“Programma d’azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola definizione delle istruzioni tecnico operative e della modulistica “Rettifica e integrazione dell’All. C –Piano di utilizzazione agronomica (PUA)” (BUR n.28 del 2/7/2008).

- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).
 - D.G.R. n. 978 del 4.6.2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in

- previsione dell'adozione ed attuazione delle "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000" di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003);
- D.G.R. n. 1925 del 28/12/2007 "Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU 224 del 24/09/02)";
 - Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 "Criteri minimi uniformi per la definizione dei misure di conservazione relative a ZSC e ZPS";
 - D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC .Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07).Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.
- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**
Articoli 3, 4 e 5.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**
Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.
- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a e c))));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d) ed e); cap. I-2, lettera a (punti i, ii e iii)), lettera b (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- D.G.R. n. 1119 del 08.08.2007 “Linee Guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei Prodotti Alimentari – Sicurezza Alimentare nella Regione Basilicata.

- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
Articoli 3 e 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

1.1. Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none">– formulario di identificazione dei fanghi;– autorizzazione allo spandimento;– registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);– notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;

	b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Le aziende agricole sono tenute a rispettare gli impegni indicati al paragrafo 1.1 e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

2.2 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Atto nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITA'

Lo standard si applica:

- per l'impegno a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i..
- per l'impegno b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i..

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

1. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
2. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - , in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard prevede per:

- l'impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- l'impegno b):

1. copertura vegetale per intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo, **oppure, in alternativa**
2. adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno a partire dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

3.2 Descrizione Deroghe

Per l'impegno impegno a) sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno - vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno b) le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- a) per le superfici a seminativo, che non sono più utilizzate ai fini di produzione, e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, le aziende devono assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata tutto l'anno.

Per quanto attiene all'impegno sopraindicato si evidenzia che le aziende agricole ricadenti nel territorio della Basilicata possono avvalersi anche della deroga di cui al punto 6 per l'attuazione della pratica del maggese, in quanto il pedoclima della Regione è caratterizzato da una significativa estensione delle aree "aride" o "semiaride".

Il regime pluviometrico non appare influenzato tanto dalla variazione altimetrica quanto dall'esposizione dei versanti e dalla localizzazione geografica dei bacini. Inoltre, la prevalenza di matrice calcareo argillosa dei suoli regionali ha reso consueto, negli

avvicinamenti colturali erbacei, il ricorso al maggese (pratica di aridocoltura) con finalità prevalenti di ripristino della fertilità.

Tenuto conto delle condizioni di siccità primaverile - estiva e la particolare struttura dei terreni, diviene opportuno effettuare lavorazioni primaverili sul maggese, al fine di conservare la riserva idrica (riduzione della competizione ad opera della flora spontanea, interruzione della risalita capillare) e predisporre la struttura del terreno alla successiva coltivazione, evitando l'eccessiva diffusione delle specie spontanee anche a fini di riduzione delle possibilità di innesco di incendi estivi.

- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, occorre assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 dicembre e il 15 marzo o, in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo (tecnica di non lavorazione, ripuntatura, di scissura in luogo dell'aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

4.2. Descrizioni delle deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno - vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenta una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno. Sono

ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b), sono ammesse le seguenti deroghe:

- per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti ai sensi del Reg. (CE) 1234/07, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui culturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Lo standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

4.2. Descrizioni delle deroghe

Nel caso di ricorso alla deroga la bruciatura delle stoppie, deve seguire le modalità, gli obblighi e le prescrizioni previsti da Legge Regionale n.22 del 21/06/2002 di modifica ed integrazione della L.R. 28/97, e da L.R. n. 13 del 22/02/2005 art. 9.

Il titolare che effettui la bruciatura delle stoppie, è tenuto ad effettuare gli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo (sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica).

La deroga è sempre esclusa:

1. nelle **Zone Vulnerabili ai Nitrati**;

2. nei **SIC** e nelle **ZPS**, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione.

Sono ammessi altresì interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente e per le superfici investite a riso, senza obbligo di effettuare gli interventi alternativi di ripristino della sostanza organica.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare d ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica su tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), tranne gli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alla lettera d), e) ed c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

3.1 Descrizione Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

4.2. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- effettuazione operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura), pari ad almeno una all'anno.

Il periodo di divieto di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, e compreso:

- per le aree Natura 2000, ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, tra il **1° marzo e il 28 luglio** di ogni anno ;
- per le altre aree, tra il **15 marzo e il 13 luglio** consecutivi di ogni anno (almeno 120 giorni).

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

4.3. Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale

4.4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente standard si applica a tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

3.2 Descrizione Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

– **relativamente all'uso irriguo delle acque superficiali:**

- essere consorziate in consorzi irrigui (titolari di concessione di acque pubbliche) attraverso la stipula di un disciplinare da rispettare e pagando un canone;
- avere/ richiedere concessioni alla Regione per le grandi e per le piccole derivazioni (la concessione è subordinata all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino territorialmente competente in ordine alla compatibilità nel prelievo);
- avere/richiedere licenza annuale di attingimento temporaneo alla Regione (il limite massimo di portata concessa è 100 l/s).

– **relativamente all'uso irriguo delle acque sotterraneo:**

- avere/richiedere concessioni di derivazione alla Regione per le grandi derivazioni e per le piccole derivazioni (la concessione è subordinata all'acquisizione da parte della Regione del parere dell'Autorità di Bacino territorialmente competente in ordine alla compatibilità del prelievo);
- avere/richiedere autorizzazione alla Regione (Determinazione Dirigenziale) per un uso domestico di acque sotterranee esclusivamente per l'utilizzazione di acque destinate all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.

4.2. Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

REGIONE SICILIA

1. Riferimenti normativi regionali

- **Decreto della Giunta n. 135 del 19 febbraio 2010** che recepisca il DM 30125/09 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

1.1 Riferimenti normativi regionali presenti nella delibera sopraindicata e relativi al singolo atto.

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).
 - Legge Regionale 33/97 G.U.R.S. n. 47 DEL 02/09/1997 “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” - LR 15/98 G.U.R.S. n. 43 del 01/09/1998 - LR 7/2001 G.U.R.S. n. 22 DEL 11/05/2001;
 - Decreto n. 46 del 21 febbraio 2005 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2005;
 - Decreto n. 120/GAB del 05 maggio 2006 “Approvazione delle cartografie in scala 1:10.000 delle aree d’interesse naturalistico SIC e ZPS, individuate con il D.A. n° 46 del 21/02/2005, e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 21/07/2006;
 - Decreto 30 marzo 2007 dell’Assessorato Territorio e Ambiente “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8/9/1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni”.
 - Legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13 art 1 “Disposizioni in favore all’esercizio dell’attività economiche in siti d’importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS).
 - D.A. 245/Gab del 22/10/2007 dell’Assessorato Territorio e Ambiente “Disposizioni in materia di valutazione d’incidenza attuative dell’art. 1 della L.R. 8 maggio 2007 n. 13.
 - D.A. 244/Gab del 22/10/2007 modificato dal D.A. 247/Gab del 25/10/2007 dell’Assessorato Territorio e Ambiente e DA 2654 del 26/10/2007 dell’Assessorato Agricoltura e foreste riguardo ai divieti e gli obblighi.
 - Decreti Dirigenziali Dipartimento Territorio e Ambiente di approvazione dei piani di gestione dell’ARTA pubblicati nelle GURS n. 41 del 04/09/2009 e n. 58 del 18/12/2009.
- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**

Articoli 4 e 5.

– Nessun riferimento normativo regionale.

– **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**

Articolo 3.

– Circolare 26/5/1993 prot. 38508 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (G.U.R.S. n. 30 del 19/6/1993) “Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 27/1/92 n. 1999”;

– D.A. n. 771 del 12/7/2004 (G.U.R.S. n. 33 del 6/8/2004), “Documentazione da allegare all’istanza di richiesta autorizzazione per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”.

– **Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Articoli 4 e 5.

– Decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali (G.U.R.S. n. 17 del 22/04/2005) “Approvazione della Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”.

– Decreto n. 53 del 12 gennaio 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali e Dipartimento Interventi Infrastrutturali “Approvazione Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”.

– Decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Assessorato Regionale – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e Titolo VI dell’Allegato 2 “Disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettera a), b) e c) del Dl 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari.

– **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

– Legge Regionale 33/97 G.U.R.S. N. 47 DEL 02/09/1997 “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio.

Disposizioni per il settore agricolo e forestale” - LR 15/98 G.U.R.S. N. 43 DEL 01/09/1998 - LR 7/2001 G.U.R.S. N. 22 DEL 11/05/2001;

- Decreto n. 46 del 21 febbraio 2005 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2005
 - Decreto n. 120/GAB del 05 maggio 2006 “Approvazione delle cartografie in scala 1:10.000 delle aree d’interesse naturalistico SIC e ZPS, individuate con il D.A. n° 46 del 21/02/2005, e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 21/07/2006.
 - Decreto 30 marzo 2007 dell’Assessorato Territorio e Ambiente “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8/9/1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni”.
 - Legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13 art 1 “Disposizioni in favore all’esercizio dell’attività economiche in siti d’importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS).
 - D.A. 245/Gab del 22/10/2007 dell’Assessorato Territorio e Ambiente “Disposizioni in materia di valutazione d’incidenza attuative dell’art. 1 della L.R. 8 maggio 2007 n. 13.
 - D.A. 244/Gab del 22/10/2007 modificato dal D.A. 247/Gab del 25/10/2007 dell’Assessorato Territorio e Ambiente e DA 2654 del 26/10/2007 dell’Assessorato Agricoltura e foreste riguardo ai divieti e gli obblighi.
 - Decreti Dirigenziali Dipartimento Territorio e Ambiente di approvazione dei piani di gestione dell’ARTA pubblicati nelle GURS n. 41 del 04/09/2009 e n. 58 del 18/12/2009.
-
- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**
Articoli 3, 4 e 5.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

 - **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**
Articoli 4 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

 - **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**
Articoli 3, 4 e 5.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**
 Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute della regione siciliana n. 0099/10 del 04.02.2010 di attuazione del "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di residui di fitosanitari nei prodotti alimentari per il triennio 2010-2012;

- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**
 Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

- Circolare relativa al Piano Regionale Residui in attuazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006. (Circolare Regionale n. 1264 del 29/1/2010).

- **Atto B11 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**
 Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo

1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Decreto Presidenziale n. 353/Serv. 5°/S.G. del 28 Dicembre 2004 relativo alla “Istituzione del Comitato Regionale per la Sicurezza Alimentare – Autorità regionale”;
- Decreto Presidenziale n. 151/Serv. 1°/S.G. del 20 Giugno 2005 relativo alla “Costituzione del Comitato Regionale per la Sicurezza Alimentare – Autorità regionale”;
- Decreto Presidenziale n. 105/Serv. 1°/S.G. del 17 Marzo 2006 relativo alla “Integrazione Comitato Regionale per la Sicurezza Alimentare”;
- Decreto dell’Assessore per la Sanità n. 8026 del 7 giugno 2006 : Riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che operano nel settore dei mangimi ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005.
- Circolare dell’Ispettore Generale dell’IRV n. 1194 del 2 maggio 2006 in applicazione del Regolamento (CE) 183/2005.
- Decreto dell’Assessore della Sanità del 20 aprile 2009 di adozione dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, concernente “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi”(GURS Parte I n. 21 del 2009).
- Il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute emana, con cadenza annuale, la Circolare relativa al Piano Regionale Residui in attuazione dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006. (Circolare Regionale n. 1264 del 29/1/2010).

- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
Articoli 3 e 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
Articolo 3 e articolo 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**
Articolo 4.

- Nessun riferimento normativo regionale.

<p>ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>Articoli 4 e 5</p>
--

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento cfr. Allegato 7, Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

3.2 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITA'

Lo standard si applica:

- per l'impegno a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i..
- per l'impegno b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i..

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

1. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
2. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o in alternativa
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard prevede per:

- l'impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- l'impegno b):
 1. copertura vegetale per intervallo tra il 1 novembre ed il 1 febbraio successivo,
oppure, in alternativa
 2. adozione di tecniche per la protezione del suolo come ad esempio la minima lavorazione con utilizzo di tiller o erpice, oppure la ripuntatura o la discissura in luogo dell'aratura profonda tradizionale con ribaltamento della fetta, o il mantenimento sul suolo dei residui colturali).

3.2 Descrizione Deroghe

Per l'impegno impegno a) sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno - vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno b) le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- l'impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- l'impegno b):
 1. copertura vegetale per intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo, **oppure, in alternativa**
 2. adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

4.2. Descrizione delle deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), rispetto alle deroghe previste a livello nazionale, a livello regionale non è ammessa la deroga di cui al punto 6 indicata al paragrafo 3.2.

Per l'impegno di cui alla lettera b) a livello regionale è ammessa la stessa deroga prevista a livello nazionale.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni precedentemente indicati. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica ai seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

3.2 Descrizione Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. A livello regionale lo standard prevede gli stessi impegni indicati dalla normativa nazionale Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare a livello regionale, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali sono i seguenti:

- a) fino al 30 Settembre è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali. Solamente a partire dal 1° Ottobre (e pertanto ad inizio del nuovo ciclo colturale), sarà consentita la suddetta bruciatura attenendosi alla normativa vigente in materia antincendio e quindi in osservanza delle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale", dell'art. 40 della L. R.

n° 16/1996 (recentemente integrato dall'art. 39 della L.R. n° 14/2006) e dell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

- b) i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 Agosto, possono sottoporre a pascolamento l'intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione dell'intera superficie;
- c) nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b), entro il 15 luglio;
- d) solo dopo il 30 settembre sarà consentita la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio.

In tal caso i conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente, almeno uno dei seguenti interventi finalizzati al ripristino del livello di sostanza organica del suolo:

- sovescio;
- coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;
- coltivazione di miscugli di foraggiere con presenza di leguminose e graminacee, pascolati almeno una volta, eventualmente sfalciati, e comunque con l'interrimento dei residui colturali;
- letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica;

All'interno dei siti di importanza comunitaria, nelle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa.

4.2 Descrizione deroghe

A livello regionale gli interventi di bruciatura sono ammessi solo quando connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Nel caso di ricorso alla presente deroga, è necessario effettuare almeno uno degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo specificati al punto d), salvo diversa prescrizione della predetta Autorità.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1 Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

1. APPLICABILITA'

Il presente standard si applica su tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), tranne gli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alla lettera d), e) ed c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

3.2 Descrizione Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1. Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura), pari ad almeno una all'anno, fermo restando che è vietato lo sfalcio, o altre operazioni equivalenti ammesse:
 - per le aree Natura 2000, ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, per 150 giorni consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni anno;
 - per le altre aree: almeno 120 giorni consecutivi a partire dal 15 maggio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

4.2. Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 2.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente

Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente standard si applica a tutte le superfici (di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

3.2 Descrizione deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe nel caso di:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;

- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- il divieto di eliminare: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati per il quale, ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

4.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente

Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

REGIONE SARDEGNA

1. Riferimenti normativi regionali

- **Decreto assessoriale n. 231/DecA/12 del 23 febbraio 2012** di recepimento del DM 30125/09 e s.m.i , relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

1.1 Riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato B della delibera sopraindicata e relativi al singolo atto.

- **Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).
- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 di “Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979”.
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 “Siti Natura 2000 della Regione Sardegna”; Allegato 4 “Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)

- Delibera della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale.
- Deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. (BURAS 28 giugno 2008 n. 21)

- **Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**
Articoli 4 e 5.
 - Legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 - Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie. (BURAS 27 luglio 2000, n. 23)
 - Delibera della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006 di approvazione del Piano di tutela delle acque. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
 - Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo" (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
 - Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
 - Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna", resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - "Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità". (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
 - Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10 dicembre 2008 – Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi".
 - Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 25 febbraio 2010, n. 1 "Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna";
 - Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 3 giugno 2010, n. 1 "Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1"

- **Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**
Articolo 3.

- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo" (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
 - Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
 - Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
 - Delibera della Giunta Regionale n. 32/71 del 15 settembre 2010 "Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura". (BURAS del 9 ottobre 2010, n. 30).
- Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**
Articoli 4 e 5.
- Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 14/16 del 4 aprile 2006, all'interno del quale vengono indicate le zone vulnerabili, le zone potenzialmente vulnerabili e le zone scarsamente vulnerabili. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
 - Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 "Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3)
 - Delibera della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea".
 - Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea". (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)
 - Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" Art. 51 c. 1 lett. d), in merito all'attribuzione delle funzioni di ricevimento delle comunicazioni per l'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati. (BURAS 20 giugno 2006, n. 20)
 - Decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006". (BURAS 18 agosto 2006, n. 27)
 - Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle

- istruzioni tecnico operative, della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo”. (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”, con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna”, resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - “Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità”, tra le quali rientrano le attività connesse all’attuazione del Programma d’azione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
 - Determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 09.05.2007 dei Direttori Generali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla odifica della modulistica prevista dal Programma d’azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17)
 - Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008 recante Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”, art. 11 “Utilizzazione agronomica”: per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all’emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, dall’art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall’art. 15 del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34. (BURAS 19 febbraio 2009, n. 6, S.S. n. 6)
 - Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”, art. 15 relativo all’utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo, per quanto non in contrasto con le norme successivamente emanate. (BURAS 11 febbraio 1997, n. 5). Testo integrato con il Decreto Assessoriale 23 giugno 1997 n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997, n. 21) e con il Decreto Assessoriale 19 dicembre 1997 n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997, n. 39).
 - Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2008 , n. 72/12 (BURAS 19 febbraio 2009 n. 6) relativa alla modifica del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006.
 - In tale deliberazione, in sintesi, è previsto esplicitamente che in caso di conferimento attraverso autobotte all’impianto di depurazione il preliminare pretrattamento tendente ad eliminare la frazione solida (croste, paglia, sabbie ect.) può essere fatto anche nell’area del predetto impianto.

- Le aziende dovranno, inoltre, sottoscrivere un accordo formale con il gestore dell'impianto nel quale si attesta la destinazione del sottoprodotto all'utilizzo in azienda oltre all'impegno relativo al ritrasporto dello stesso sottoprodotto. Qualora, invece, l'azienda conferente il refluio mediante autobotte non sottoscriva l'impegno al ritrasporto e riutilizzo del sottoprodotto, alla stessa saranno addebitati i costi in base alla qualità del refluio conferito più quello derivante dal costo di smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di separazione solida.
 - Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 25 febbraio 2010, n. 1 "Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna";
 - Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 3 giugno 2010, n. 1 "Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1"
 - Delibera della Giunta Regionale n. 30/14 del 3 agosto 2010 "Riesame e revisione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006). Art. 5, paragrafo 7, della Direttiva 91/676/CEE. Proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 92, comma 8, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006.". Approvazione della proroga del Piano fino al 30 giugno 2011 ed entro il 30 novembre 2011 riesame ed eventuale rielaborazione del Programma d'Azione.
- **Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**
 Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 "Siti Natura 2000 della Regione Sardegna"; Allegato 4 "Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).
 - Delibera della Giunta Regionale n. 30/41 del 2 agosto 2007 "Approvazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS predisposti dagli Enti Locali in attuazione del bando ai sensi del POR Misura 1.5 - Rete ecologica regionale", con la quale viene dato mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente per l'approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000;
 - Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 4 "Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
 - Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 5 "Istituzione del Parco naturale regionale "Molentargius – Saline". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
 - Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
 - Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante

“Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)

- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. (BURAS 28 giugno 2008 n. 21)

- **Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**

Articoli 3, 4 e 5.

- Decreto del Presidente della Regione N. 28 del 28 febbraio 2011 su "Misure sanitarie negli allevamenti suini per la lotta contro la trichinellosi e le pesti suine"
- Decreto del Presidente della Regione N. 154 del 21 dicembre 2011 su “Misure straordinarie di lotta alla Peste Suina Africana”

- **Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**

Articoli 4 e 7.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

Articoli 3, 4 e 5.

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

- Delibera della Giunta Regionale n. 13/1 del 30/04/2002 "Individuazione delle autorità e uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita e dell'autorizzazione all'acquisto, nonché modalità di attivazione flussi informativi dei dati sul commercio ed utilizzazione degli stessi ai sensi del DPR 290/01".
 - Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006 "Approvazione registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari" (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20).
 - Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
 - Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1246/DecA/45 del 26 maggio 2008 "Rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, ai sensi del DPR 23 aprile 2001 n. 290 (BURAS del 9 giugno 2008, n. 19).
- **Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto B11 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Determinazione del direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 357 del 20 aprile 2006 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 2334 del 28 luglio 2005 recante linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento CE 178/2002;
 - Determinazione del direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 42 del 2/2/2010 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 253 del 17 dicembre 2009 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 853/2004;
 - Determinazione del direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 815 del 22/9/2010 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 59 del 29/4/2010 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 852/2004;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/36 del 14/12/2010 recante Linee Guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria.
- **Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.
- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. A/4 del 29.04.2009 su "Piano Regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi e di selezione genetica negli ovini per il periodo 2009-2012", articolo 3.

- **Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**
Articolo 3.
 - Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 21.10.2009 su "Notifica delle malattie infettive e trasmissibili animali".
- **Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**
Articolo 3.
 - Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 33, del 06.07.2010 "Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica -Anno 2010".
 - Decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale N. 54 del 09 novembre 2010 su "Piano regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino".
- **Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**
Articolo 3.
 - Decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 8 del 19 marzo 2010 su "Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini - Anno 2010".
- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
Articoli 3 e 4.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**

Articolo 3 e articolo 4.

– Nessun riferimento normativo regionale.

– **Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**

Articolo 4.

– Nessun riferimento normativo regionale.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

CAMPO DI CONDIZIONALITA' - AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

- la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

Di seguito è riportato l'elenco delle Zone di Protezione Speciale vigenti in Sardegna.

Elenco delle Zone di Protezione Speciale

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito	Superficie (Ha)
1	ITB010001	Isola Asinara	9.670
2	ITB010008	Arcipelago La Maddalena	20,956
3	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres	400
4	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino	1.290
5	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo	4.053
6	ITB013019	Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro	18.175
7	ITB013044	Capo Caccia	4.178
8	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri	21.077
9	ITB020014	Golfo di Orosei	28.942
10	ITB021103	Monti del Gennargentu	44.716
11	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	23.488
12	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta	8.216
13	ITB023049	Monte Ortobene	2.151
14	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali	19.578
15	ITB023051	Altopiano di Abbasanta	20.103
16	ITB033036	Costa di Cuglieri	2.853
17	ITB030039	Isola Mal di Ventre	375

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito	Superficie (Ha)
18	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia	304
19	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi'	2.651
20	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori	296
21	ITB034006	Stagno di Mistras	713
22	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus	481
23	ITB034008	Stagno di Cabras	3.629
24	ITB040026	Isola del Toro	63
25	ITB040081	Isola della Vacca	60
26	ITB043025	Stagni di Colostrai	1.905
27	ITB043026	Isola Serpentara	134
28	ITB043027	Isola dei Cavoli	173
29	ITB043028	Capo Carbonara e Stagno di Notteri - Punta Molentis	855
30	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone	1.782
31	ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San Pietro	1.909
32	ITB043054	Campidano Centrale	1.564
33	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli	40.458
34	ITB043056	Giara di Siddi	967
35	ITB044002	Stagno di Molentargius	1.383
36	ITB044003	Stagno di Cagliari	3.559
37	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu	3.123

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Le aziende agricole sono tenute a rispettare gli impegni previsti a livello nazionale e indicati nel paragrafo 1. Detti impegni sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni precedentemente indicati..

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 7 della Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 2.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che l'azienda agricola è tenuta a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono quelli previsti a livello nazionale, riportati nel paragrafo 1, e i cui elementi di verifica sono definiti nella Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

2.2 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni previsti nel paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 indica che il presente Atto risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e smi:
 - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;

- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

- la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 2.1 che segue.

Attualmente risultano approvati Piani di Gestione di seguito riportati che non contengono impegni aggiuntivi rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

Elenco dei Piani di Gestione

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
1	ITB010006	Monte Russu	1.971	Aglientu, Santa Teresa di Gallura	62	30/07/2008
2	ITB010042	Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	7395	Alghero	55	30/07/2008
3	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	317	Arbus	20	28/02/2008
4	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu	2854	Arbus	56	30/07/2008
5	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	450	Aritzo e Belvi	106	26/11/2008
6	ITB022215	Riu Sicaderba	93,12	Arzana	101	26/11/2008
7	ITB010004	Foci del Coghinas	2.267	Badesi, Trinità d'Agultu, Vignola,	64	30/07/2008

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5

N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
				Valledoria		
8	ITB020040	Valle del Temo	1947	Bosa, Suni	11	13/02/2009
9	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Buggerru Portixeddu	625	Buggerru	59	30/07/2008
10	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano	14.984	Bultei, Anela, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illorai, Bolotona, Lei, Silanus	22	28/02/2008
11	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano	713	Cabras, Oristano	108	26/11/2008
12	ITB030039	Isola di Mal di Ventre SIC	375	Cabras	97	26/11/2008
13	ITB030080	Catalano	122	Cabras	97	26/11/2008
14	ITB032239	San Giovanni di Sinis	2,8	Cabras	108	26/11/2008
15	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu Laguna di Santa Gilla SIC	5928	Cagliari Capoterra Elmas Assemini	71	30/07/2008
16	ITB042208	Tra Punta Giò la Salina e Punta Maggiore	9,1	Calasetta	12	28/02/2008
17	ITB042209	A Nord di Sa Salina	4,7	Calasetta	12	28/02/2008
18	ITB042210	P. Giuchera	54	Calasetta, Sant'Antioco	12	28/02/2008
19	ITB040027	Isola di San Pietro	9275	Carloforte	10	13/02/2009
20	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	4,6	Castiadas, Muravera	69	30/07/2008
21	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi SIC	1279	Cagliari, Quartu Sant'Elena	102	26/11/2008
22	ITB042218	Stagno di Piscinni	443	Domus de Maria,	7	28/02/2008

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5

N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
				Teulada		
23	ITB042230	Porto Campana	197	Domus de Maria	8	28/02/2008
24	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Suercone	23.487	Dorgali, Oliena, Orgosolo, Urzulei	6	28/02/2008
25	ITB010008	Arcipelago di la Maddalena	20.956	La Maddalena, Arzachena	8	13/02/2009
26	ITB010001	Isola dell'Asinara SIC	9669	Porto Torres	63	30/07/2008
27	ITB040030	Capo Pecora	3.847	Fluminimaggiore, Arbus	66	30/07/2008
28	ITB042237	Monte San Mauro	642	Gesico, Guasila, Guamaggiore	72	30/07/2008
29	ITB041112	Giara di Gesturi	6.393	Gesturi, Albagiara, Assolo, Genuri, Genoni, Gonnosnò, Nereci, Nuragus, Setzu, Sini, Tuili	92	06/11/2008
30	ITB042226	Stagno di Porto Botte	1.227	San Giovanni Suergiu, Giba e Masainas	13	28/02/2008
31	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)	528	Gonnesa	100	26/11/2008
32	ITB040029	Costa di Nebida	8.438	Iglesias, Buggerru, Gonnesa, Portoscuso	99	26/11/2008
33	ITB021101	Altopiano di Campeda	4.668	Macomer, Bortigali, Sindia	23357/DEC.A/39	09/11/2009
34	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	9.290	Burcei, San Vito, Maracalagonis, Castiadas, Sinnai	21	20/05/2009
35	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia	520	Muravera, Villaputzu	9	28/02/2008
36	ITB042236	Costa Rei	0,52	Muravera	9	28/02/2008
37	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline	1151	Muravera	9	28/02/2008

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5

N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
38	ITB030036	Stagno di Cabras	4.806	Nurachi, Riola Sardo, Cabras	7	13/02/2009
39	ITB021156	Monte Gonare	796	Orani, Sarule	95	26/11/2008
40	ITB020013	Palude di Osalla	981	Dorgali, Orosei	14	28/02/2008
41	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano SIC	385	Santa Giusta, Palmas Arborea	25	28/02/2008
42	ITB010082	Isola Piana	510	Porto Torres	21	28/02/2008
43	ITB040028	Punta S'Aliga	691	Portoscuso, San Giovanni Suergiu	9	13/02/2009
44	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	11.487	Gonnosfanadiga, Guspini, Arbus	13	13/02/2009
45	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu SIC	30.353	Decimomannu, Villaspeciosa, Nuxis, Santadi, Teulada, Domus de Maria, Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Uta, Siliqua, Assemini, Capoterra	58	30/07/2008
46	ITB021107	Monte Albo	8.999	Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Siniscola	23	28/02/2008
47	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia SIC	279	Arborea, Santa Giusta	96	26/11/2008
48	ITB042207	Canale Su Longuvresu	7,9	Pula	10	26/02/2008
49	ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci	16		10	26/02/2008
50	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina	0,32		10	26/02/2008
51	ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru Geremeas (Mari Pintau)	136	Quartu	16	28/02/2008
52	ITB042223	Stagno di Santa Caterina	614	Sant'Antioco, San Giovanni Suergiu	107	26/11/2008
53	ITB010011	Stagno di San Teodoro	816	San Teodoro	12	13/02/2009
54	ITB030035	Stagno di Sale'e	697	S. Vero Milis, Riola	3	28/02/2009

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5

N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
		Porcus		Sardo		
55	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	594	S. Vero Milis	26	28/02/2008
56	ITB032219	Sassu Cirras	248	Santa Giusta	68	30/07/2008
57	ITB030037	Stagno di Santa Giusta SIC	1144	Oristano Santa Giusta	98	26/11/2008
58	ITB010007	Capo Testa	1.217	Santa Teresa	57	30/07/2008
59	ITB040025	Promontorio, Dune e Zona Umida di Porto Pino	2.705	Sant'Anna Arresi, Masainas, Teulada	11	28/02/2008
60	ITB040081	Isola della Vacca	60	Sant'Antioco	67	30/07/2008
61	ITB042225	Is Pruinis	95	Sant'Antioco	67	30/07/2008
62	ITB042220	Serra Is Tres Portus	258	Sant'Antioco	67	30/07/2008
63	ITB040026	Isola del Toro	63	Sant'Antioco	67	30/07/2008
64	ITB032201	Riu Sos Molinos-Sos Lavros-M. Urtigu	26	Santulussurgiu, Bonarcado	27	28/02/2008
65	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro	1.306	Sassari, Alghero	104	26/11/2008
66	ITB042234	Monti Mannu - Monti Ladu	199	Serrenti	24	28/02/2008
67	ITB020012	Berchida e Bidderosa	2.639	Orosei, Siniscola	15	28/02/2008
68	ITB042241	Riu S. Barzolu	284	Sinnai	30	28/02/2008
69	ITB040021	Costa di Cagliari	2612	Sinnai, Villasimius, Maracalagonis	29	28/02/2008
70	ITB010003	Stagno e Ginepreto di Platamona	1.618	Sorso, Sassari, Portotorres	70	30/07/2008
71	ITB010043	Coste e isolette a nord ovest della Sardegna	3731	Sassari, Stintino	19	28/02/2008
72	ITB010002	Stagno di Pilo e Casaraccio	1879	Stintino, Sassari	5	28/02/2008

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
73	ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri SIC	5699	Terralba, Arborea, Arbus, Guspini	18	28/02/2008
74	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada	3713	Teulada	103	26/11/2008
75	ITB022214	Lido di Orrì	485	Tortoli	105	26/11/2008
76	ITB012211	Isola Rossa-Costa Paradiso	5.409	Trinità d'Agultu e Vignola, Aglientu	60	30/07/2008
77	ITB041111	Monte Linas- Marganai	23626	Domusnovas, Iglesias, Arbus, Gonnosfanadiga, Fluminimaggiore, Villacidro	61	30/07/2008
78	ITB020041	Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marangiu e Porto Tangone	29.634	Villanova Monteleone, Bosa, Montresta, Monteleone Rocca Doria, Romana, Padria, Alghero	93	06/11/2008
79	ITB040017	Stagno di Murtas e S'Acqua Durci	745	Villaputzu	4	28/02/2008
80	ITB040020	Isola dei Cavoli Serpentara e Punta Molentis	3.427	Villasimius	28	28/02/2008
81	ITB040055	Campu Longu	107	Villasimius	17	28/02/2008
82	ITB032228	Is Arenas			DGR 20/1	28/04/2009
83	ITB031104	Media Vale del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu			11	11/05/2010
84	ITB032228	Is Arenas			23	09/08/2010

2.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Le aziende agricole sono tenute a rispettare gli impegni previsti a livello nazionale e indicati nel paragrafo 1. Detti impegni sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

2.2. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni stabiliti e applicabili all'azienda agricola.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli impegni indicati per il presente Atto si rimanda a quanto definito dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente standard si applica per:

- l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.
- l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
o, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Il presente standard prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b):

- b) 1. copertura vegetale per intervallo tra il **15 novembre ed il 15 febbraio** successivo, **oppure, in alternativa;**
- b) 2. adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno a partire dal **15 novembre al 13 febbraio** successivo.

3.2 Descrizioni delle deroghe

Impegno a)

Sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Impegno b)

Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

– in relazione all'impegno a) assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;

- in relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:
 - per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il **15 gennaio e il 14 aprile**;
 - per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il **1 dicembre e il 28 febbraio**;
 - **o, in alternativa**, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:

- per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio;
- per le colture permanenti dal 1 dicembre.

4.2. Descrizione deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 1.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente standard si applica su tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), tranne gli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alla lettera d), e) ed c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il **1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.**

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il **15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.**

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

3.2 Descrizione Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- effettuare almeno una volta all'anno, lo sfalcio della copertura vegetale; in alternativa, è ammessa la trinciatura oppure, il pascolamento della superficie interessata, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso;
- nelle aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il **30 aprile e il 30 settembre di ogni anno;**
- per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il **15 maggio e il 15 settembre di ogni anno;**
- é fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

4.2. Descrizione delle deroghe

Non ci sono deroghe diverse da quelle previste a livello nazionale.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente standard si applica a tutte le superfici (di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.

3.2 Descrizione deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe nel caso di:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue, e nell'allegato 1 della presente Circolare.

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- il divieto di eliminare: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati per il quale, ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

4.2. Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe diverse da quelle indicate dalla normativa nazionale.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard concorreranno alla determinazione dell'infrazione alla Norma 4.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente standard si applica a tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

3.1 Descrizione degli impegni

Lo standard prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

3.2 Descrizione Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

4.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- **per gli agricoltori che utilizzano acque irrigue distribuite dai Consorzi di bonifica:**
 - l'utilizzo dell'acqua irrigua secondo le disposizioni del Consorzio di Bonifica di appartenenza;
- **per gli agricoltori che utilizzano per irrigare acque sotterranee o superficiali,** le autorizzazione e le modalità per l'uso dell'acqua dipendono sia dalla provenienza dell'acqua sia dalla portata richiesta:
 - autorizzazione per le acque sotterranee, con la concessione all'uso irriguo rilasciata dalla Provincia di competenza per territorio (Concessione all'uso da pozzo Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.1996):
 - per portate inferiori ai 10 l/s;
 - con durata annuale e rinnovo automatico;
 - con il pagamento del canone annuo di concessione e delle spese di controllo connesse;
 - autorizzazione per le acque superficiali, rilasciata dalla Provincia di competenza per territorio:
 - per piccole portate inferiori ai 10 l/s;
 - con durata pari ad una stagione irrigua e che prevede precisi vincoli in termini di giorni e ore in cui si può irrigare;
 - autorizzazione con la concessione di derivazione pluriennale, per acque sotterranee e per acque superficiali rilasciata dal Servizio del Genio Civile Competente per territorio:
 - per le acque sotterranee per portate superiori a 10 l/s e nel caso di acque superficiali (fiumi, sorgenti, laghi);
 - la durata massima delle concessioni di derivazione per uso irriguo può essere 30 anni.

4.2. Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4.3. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni indicati al paragrafo 4.1. Le violazioni al presente Standard determinano l'infrazione alla Norma 5.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012 .

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

1. APPLICABILITA'


Il presente standard si applica a tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.) nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

2. DESCRIZIONE DELLO STANDARD

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, **l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.**

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, **di larghezza di 5 metri.**

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.*

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Di seguito sono indicati gli impegni che l’azienda agricola è tenuta a rispettare nella fascia tampone:

- a. è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente;
- b. è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d’acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua;
- c. l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall’art. 22 del DM 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall’art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l’atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del DM 30125/2009 e s.m.i. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 30125/2009 e s.m.i., in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", stabiliscono con propri provvedimenti che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
 - 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

In assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome. a norma dell'articolo 22, comma 3 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, vige lo standard fissato dallo stesso decreto.

3.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 4.1, che segue.

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare a livello regionale e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA sono di seguito riportati.

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, **l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.**

Ai fini del presente standard, si intende per **fascia tampone** una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Nella Regione, sulla base della classificazione dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, riportata nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna e suddivisa in "ottimo", "buono", "sufficiente", "scadente" e "pessimo", il presente standard prevede:

- l'impegno di cui al punto a) è pari a tre metri per i corpi idrici classificati "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) è pari a cinque metri per i corpi idrici classificati "scadente", "pessimo";
- l'impegno di cui al punto a) si intende rispettato per i corpi idrici classificati "ottimo".

L'impegno di cui al punto a) è pari a cinque metri nel caso in cui la classificazione non sia disponibile (N/D).

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in

- presenza di:
 - 1) corpo idrico superficiale interessato classificato "buono" o "ottimo";
 - 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.;
- Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata è disponibile in allegato nel **Decreto assessoriale n. 231/DecA/12 del 23 febbraio 2012**, ed è estratta dalla Relazione generale del Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna.

4.2 Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle previste a livello nazionale.

4.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Standard nel caso sia rilevata la non conformità all'impegno precedentemente indicato al paragrafo 4.1. La violazione al presente Standard concorre alla determinazione dell'infrazione alla Norma 5.

Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare ACIU.2012.214 del 15.05.2012.

Si evidenzia inoltre che, ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 della presente Circolare, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Allegato 1 – Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità

Gli Enti competenti e gli Organismi di Polizia giudiziaria, nell'ambito dell'attività di controllo svolta, possono rilevare non conformità agli impegni indicati nel presente allegato.

I dati presenti nelle segnalazioni delle suddette non conformità saranno presi in considerazione al fine di definire le eventuale infrazioni di condizionalità.

Di seguito sono riportati per ciascuna Regione gli impegni relativi ad Atti e Standard.

REGIONE VALLE D'AOSTA

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici
--

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
--

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

3. Specifiche misure minime di conservazione individuate per le ZPS

Di seguito sono riportati gli l'atti normativi che prescrivono per le ZPS le misure di conservazione:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007” e Deliberazione della Giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 .

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007.

Sono inoltre in fase di approvazione le ulteriori misure di conservazione per le ZPS, recanti gli obblighi e divieti al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie presenti nei siti.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1. Specifiche misure minime di conservazione individuate per le ZPS

Le aziende agricole con terreni ricadenti nelle aree “Natura 2000” devono rispettare le misure di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007” e le misure di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)”.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

1. Ulteriori impegni previsti per lo Standard 1.3

Nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, le aziende agricole sono tenute al rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 e le Misure di Conservazione dei SIC in via di approvazione).

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. Ulteriori impegni previsti per lo Standard 4.4

Nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CE le aziende agricole sono tenute al rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 e le Misure di Conservazione dei SIC in via di approvazione).

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale LR n. 14/2007, modificata dalla LR n. 7/2008

A livello regionale nelle aree ZPS sono previsti dalla L.R LR n. 14/2007, modificata dalla LR n. 7/2008 i seguenti ulteriori impegni:

1. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare (articolo 3 comma 2 lettera d);
2. in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici (articolo 4).

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale DPREg 24 maggio ottobre 2010, n. 0108/Pres;
- dalla DGR 536/2007, come integrata dalla DGR 65/2008, in relazione agli obblighi di comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1.Ulteriori impegni previsti per alcuni SIC

➤ **Impegni previsti nel SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina L.R. 17/2006 (articolo 22)**

Per le aziende con terreni ricadenti nel SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina, è vietato:

1. lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000 – 2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999;
2. il pascolo con carico superiore a 2 UBA/ha per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;

➤ **Impegni previsti nei SIC**

Per le aziende con terreni ricadenti nei SIC è previsto:

1. il divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare (articolo 3 comma 2 lettera d);
2. il divieto del controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica.

Come previsto dalla L.R. n. 9 del 23 aprile 2007 il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana.

REGIONE LIGURIA

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici
--

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
--

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1.Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale

Di seguito è riportato l'atto normativo che prescrive per le ZPS le misure di conservazione:

- Regolamento n. 5/2008 recante "Misura di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione (PdA) adottato con il provvedimento regionale DGR n. 599 del 16 giugno 2006 e s.m.i..

REGIONE MARCHE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale dalla DGR 1471/08

Di seguito sono riportati gli ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale dalla DGR 1471/08:

1. è vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario:
 - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale;
 - i maceri;
 - le pozze di abbeverata;
 - le risorgive.

Sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

2. è vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo;
3. è vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare;
4. sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
5. è vietato disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

Si precisa che gli impegni indicati valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i.. Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007 .

2. Specifiche misure minime di conservazione individuate per le ZPS

Di seguito sono riportati gli atti normativi che prescrivono per le ZPS specifiche misure di conservazione:

- MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE SULLA BASE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO (DELIBERAZIONE REGIONALE N. 1254 DEL 26 SETTEMBRE 2011);
- MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO SUI QUALI LE ATTIVITÀ AGRO PASTORALI HANNO IMPATTI ACCERTATI, PER LA ZPS "MONTE CONERO" – IT5320015 (D.G.R. 1106/11);
- MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'HABITAT *6210 NEL SITO NATURA 2000 "VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTEFEMA E MONTECAVALLO"- IT5330030 (D.G.R. 1107/11);
- MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, NECESSARIE PER L'ADESIONE AL BANDO PER ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ PSR 2007 – 2013, VOLTO AI SOGGETTI GESTORI DI RETE NATURA 2000, APPROVATO CON DDPF SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA N. 113/AFP DEL 07.04.2011. (D.G.R. 1109/11);

- I - AREA DI INTERVENTO "A": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. ZPS Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo-IT5330030;
 - II - AREA D'INTERVENTO "B": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso. ZPS Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore - IT5330029;
- MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO – ZPS IT5310026 (D.G.R. 1201/11);
- MISURE DI CONSERVAZIONE MONTE CATRIA, MONTE ACUTO E MONTE DELLA STREGA - ZPS IT 5310031 (D.G.R. 1202/11);
- MISURE DI CONSERVAZIONE VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTE FEMA, MONTECAVALLO - ZPS IT5330030 (D.G.R. 1252/11);
 - MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE PRATERIE SECONDARIE (HABITAT 6210) ED ALTRE MISURE DI CONSERVAZIONE NEL SITO NATURA 2000 IT 5330029 DALLA GOLA DEL FIASTRONE AL MONTE VETTORE) PER LA PARTE DI ZPS RICADENTE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ MONTANA AMBITO 5 "MARCA DI CAMERINO" E DEL COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA (D.G.R. 1252/11).
 - APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'HABITAT SEMINARURALE *6210 PER I SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA COMUNITÀ MONTANA AMBITO 1 (ZPS IT5310026 MONTE CARPEGNA E SASSO SIMONE E SIMONCELLO) ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DEL MONTEFELTRO - AMBITO L" (DGR N. 1395 DEL 24/10/2011 "L-R. N. 6/2007).
 - APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE, A VALERE SUL TERRITORIO DEL RELATIVO ACCORDO AGRO-AMBIENTALE D'AREA, ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI." (DGR N. 36 DEL 16/01/2012 "L-R. N. 6/2007).

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- impegni prescritti dal Programma d'Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale D.G.R. n. 1448 del 3/12/20078;
- tenuta e compilazione del **registro dei trattamenti e fertilizzazioni** (vedi allegato B alla DGR 1254 del 26 settembre 2011) con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 kg di azoto/ha come media aziendale.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1. Ulteriori impegni previsti per i Siti di Importanza Comunitaria dalla DGR 1471/08

Di seguito sono riportati gli ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale dalla DGR 1471/08:

1. è vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario:
 - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale;
 - i maceri;
 - le pozze di abbeverata;
 - le risorgive.

Sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

2. è vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo

minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo;

3. è vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare;
4. sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

Si precisa che gli impegni indicati valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i.. Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007 .

2. Specifiche misure minime di conservazione individuate per i SIC

Di seguito sono riportati gli atti normativi che prescrivono per alcuni SIC specifiche misure di conservazione:

1. MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO SUI QUALI LE ATTIVITÀ AGRO PASTORALI HANNO IMPATTI ACCERTATI, PER IL SIC "MONTE CONERO" (D.G.R. 1106/11);
2. MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, NECESSARIE PER L'ADESIONE AL BANDO PER ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ PSR 2007 – 2013, VOLTO AI SOGGETTI GESTORI DI RETE NATURA 2000, APPROVATO CON DDPF SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA N. 113/AFP DEL 07.04.2011. (D.G.R. 1109/11):
 - I - AREA D'INTERVENTO "A": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. SIC Gola della Valnerina - Monte Fema e Monte Cavallo (IT5330030);
 - II - AREA D'INTERVENTO "B": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:
 - SIC Rioterro (IT5330003);
 - SIC Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta (IT5330002);
 - SIC Gola del Fiastrone (IT5330017);
3. MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO

NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO (D.G.R. 1201/11);

- SIC IT 5310003;
- SIC IT 5310004;
- SIC IT 5310005.

4. MISURE DI CONSERVAZIONE SIC IT 5310019 MONTE CATRIA, MONTE ACUTO (D.G.R. 1202/11).
5. APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'HABITAT SEMINARURALE *6210 PER I SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA COMUNITÀ MONTANA AMBITO 1 (SIC IT5310003 MONTI SASSO SIMONE E SIMONCELLO), ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DEL MONTEFELTRO - AMBITO L" (DGR N. 1395 DEL 24/10/2011 "L-R. N. 6/2007).
6. APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE, A VALERE SUL TERRITORIO DEL RELATIVO ACCORDO AGRO-AMBIENTALE D'AREA, ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI." (DGR N. 36 DEL 16/01/2012 "L-R. N. 6/2007).

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1.Ulteriori impegni previsti per il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Di seguito sono riportati gli ulteriori impegni previsti per il presente standard:

- nelle aree perimetrare ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE è vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario:
 - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale;
 - i maceri;
 - le pozze di abbeverata;
 - le risorgive.

Sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

- il divieto di distruzione o manomissione dei seguenti elementi diffusi del paesaggio agrario: querce a gruppi sparsi, vegetazione ripariale, macchie e boschi residui.

REGIONE UMBRIA

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

Le aziende, le cui superfici ricadono nei siti Natura 2000, per i quali sono stati approvati i relativi Piani di gestione con gli atti regionali di seguito riportati sono tenute all'applicazione delle misure di conservazione in essi contenute.

Piani di Gestione approvati con i seguenti atti normativi:

1. D.G.R. n. 1231/2011 “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210016 “Boschi di Castel Rigone“
2. D.G.R. n. 1232/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210017 “Boschi di Pischello - Torre Civitella”
3. D.G.R. n. 1233/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210020 “Boschi di Ferretto- Bagnolo“
4. D.G.R. n. 1234/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210026 “Monti Marzolana - Montali“
5. D.G.R. n. 1235/2011: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210029 “Boschi e Brughiere di Cima Farneto – Poggio Fiorello”
6. D.G.R. n. 1236/2011: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210033 “Boschi Sereni - Torricella”
7. D.G.R. n. 1667/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210077 “Boschi a Farnetto di Collestrada“
8. D.G.R. n. 92/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210018 “Lago Trasimeno“
9. D.G.R. n. 93/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210025 “Ansa degli Ornari”

10. D.G.R. n. 94/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210028 “Boschi e Brughiere di Panicarola“

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3

1. Ulteriori impegni previsti per l’Atto A3 (DGR n.1492/2006)

Di seguito sono riportati gli ulteriori impegni previsti per l’Atto A3:

- utilizzo dei fanghi che abbiano subito un trattamento di condizionamento mediante stabilizzazione e igienizzazione così come definito nella D.G.R. n. 1492/2006;
- mantenimento delle distanze di rispetto così come stabilito dalla D.G.R. n. 1492/2006 e dal D. Lgs. 99/92;
- rispetto del divieto d’utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli nei casi previsti dal D. Lgs. 99/92 e dalla D.G.R. n. 1492/2006;
- rispetto, per quanto riguarda i bacini del Lago Trasimeno e del Lago di Piediluco, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nelle norme di salvaguardia di cui ai relativi Piani Stralcio dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere;
- divieto di utilizzo dei fanghi in caso di emissione, da parte dell’autorità competente, di specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici, nonché nei periodi dell’anno eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione agli andamenti climatici sfavorevoli, alle particolari condizioni locali, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di bacino nazionali ed interregionali.

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

2. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d’Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005 e s.m.i..

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1.Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

Le aziende, le cui superfici ricadono nei siti Natura 2000, per i quali sono stati approvati i relativi Piani di gestione con gli atti regionali di seguito riportati sono tenute all'applicazione delle misure di conservazione in essi contenute.

Piani di Gestione approvati con i seguenti atti normativi:

1. D.G.R. n. 1231/2011 “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210016 “Boschi di Castel Rigone“
2. D.G.R. n. 1232/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210017 “Boschi di Pischiello - Torre Civitella”
3. D.G.R. n. 1233/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210020 “Boschi di Ferretto- Bagnolo“
4. D.G.R. n. 1234/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210026 “Monti Marzolana - Montali“
5. D.G.R. n. 1235/2011: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210029 “Boschi e Brughiere di Cima Farneto – Poggio Fiorello”
6. D.G.R. n. 1236/2011: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210033 “Boschi Sereni - Torricella”
7. D.G.R. n. 1667/2011: Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210077 “Boschi a Farnetto di Collestrada“
8. D.G.R. n. 92/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210018 “Lago Trasimeno“
9. D.G.R. n. 93/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210025 “Ansa degli Ornari”
10. D.G.R. n. 94/2012: “Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210028 “Boschi e Brughiere di Panicarola“

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti – Regolamento (CE) n.1698/2005

Articolo 39, paragrafo 3

1.Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale l'agricoltore beneficiario di pagamenti agro ambientali (misura 214 – art. 36 lettera a) punto iv) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m. e i.), che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, i fertilizzanti azotati, gli ammendanti o, comunque, apporta azoto in qualche forma deve rispettare, oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, gli ulteriori impegni previsti:

- nel Codice di buona pratica Agricola, relativamente all'applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- nella DGR n. 2052/2005 per le sole zone vulnerabili ai nitrati;
- nelle DGR n. 1492/2006 e s.m. e i. e n. 387 dell'8 marzo 2010, per tutto il territorio regionale.

Per i terreni ricadenti in ZVN gli obblighi previsti sono quelli indicati nell'atto A4 ai sensi della DGR n. 2052/2005

Per il territorio regionale non ricadente nelle ZVN, l'agricoltore è tenuto al rispetto degli impegni previsti dalla normativa sopra citata, in relazione a:

- adempimenti amministrativi
- stoccaggio e/o trasporto di effluenti di allevamento;
- rispetto dei massimali previsti dalla DGR n. 1492/2006;
- divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di fertilizzanti azotati.

REGIONE LAZIO

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale (previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette e dalla D.G.R. n. 612/2011)

Di seguito sono riportati gli ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale dalla D.G.R. n. 363/2008 così come modificata dalla DGR 928/2008:

Ulteriori impegni generali

1. è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell' "impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
2. è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
3. gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° settembre.

1. Specifiche misure minime di conservazione individuate per le ZPS

- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee :
 - per il pascolo deve essere rispettato quanto previsto dalla L.R39/02 e dal r.r 7/2005 e smi;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici:
 - è vietato irrigare le superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola;
 - il pascolo deve essere rispettato quanto previsto dalla L.R39/02 e dal r.r 7/2005 e s.m.i (salvo ;
 - eventuale divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale è sottoposto ad autorizzazione da parte della struttura
 - regionale della Direzione regionale Ambiente competente in materia di Rete natura 2000;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide sono vietati gli interventi di bonifica idraulica delle zone umide naturali:
 - a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2;
 - nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
 - è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna dal 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all'interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
 - l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza ambienti fluviali:
 - a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2;
 - le captazioni idriche e le attività che comportano il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti sono disciplinate dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183" e sono soggette a concessione regionale per quanto riguarda le grandi derivazioni

e a concessione provinciale per le piccole derivazioni, anche ai sensi del R.D. 1775/1933, come modificato, in particolare, dal d.lgs 152/2006;

- è sospeso dal 15 marzo al 15 agosto il controllo ovvero la gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea lungo i corsi d'acqua mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in Natura 2000;
 - l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori); è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento
- Misure di conservazione relative alla ZPS IT 30019 Macchiatonda (ricadente all'interno dell'area naturale protetta Riserva Naturale Regionale Macchiatonda):
- gli impegni specifici previsti dalla D.G.R. n. 612/11 per le aziende ricadenti all'interno del SIC sono:
 - è vietato effettuare la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
 - a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2;
 - nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
 - è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna dal 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all'interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
 - l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;
 - l'utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle provincie ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per l'Atto A2

Le aziende agricole nel caso di utilizzo di aree esterne o di piazzali per le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., le suddette aree devono essere con fondo impermeabile e dotate di sistemi di raccolta delle acque ai fini del trattamento depurativo.

Gli scarichi delle suddette aree (aree esterne o piazzali) devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III).

L'obbligo sopraindicato deve essere rispettato al fine di ridurre i rischi di inquinamento del suolo e delle falde acquifere, il comma 3 dell'art. 24 "Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne" del Piano di Tutela delle Acque Regionali, ai sensi del comma 3, dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006.

Si evidenzia che a livello regionale il regime autorizzatorio degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo è regolamentato dagli artt. 106 e 107 della l.r. 14/99.

L'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo è competenza comunale, fatti salvi gli scarichi originati da insediamenti e installazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 103, del d.lgs. 152/2006 superiori o uguali a 50 abitanti equivalenti la cui autorizzazione è di competenza provinciale.

Le modalità di smaltimento e depurazione delle acque reflue domestiche deve essere effettuato conformemente a quanto disposto al comma 1, lettere a. e b. dell'articolo 22 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR).

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- gli impegni dal Programma d’Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale D.G.R n . 899 del 7 settembre 2007 e s.m.i..

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1.Ulteriori impegni previsti per i Siti di Importanza Comunitaria

Misure di conservazione relative alla SIC IT 60330019 Macchiatonda (ricadente all’interno dell’area naturale protetta Riserva Naturale Regionale Macchiatonda) (gli impegni specifici previsti dalla D.G.R. n. 612/11 con piano di gestione adottato dalla DGR 882/2009 sono in quanto applicabili):

- a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2;
 - nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell’acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
 - è sospeso durante il periodo riproduttivo dell’avifauna dal 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all’interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
 - l’utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;
 - l’utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle provincie ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.
- Descrizione degli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti nel SIC IT6030024 Isola Sacra:
- è vietata l’eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;

- Descrizione degli impegni aggiuntivi applicabili a livello delle aziende agricole in assenza dell'intervento regionale

In assenza dell'adozione, da parte della Regione, di specifiche misure di conservazione relative ai SIC, ai sensi degli articoli 6 e 13 paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 92/43/CEE, nonché dell'articolo 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, si applicano a livello di azienda agricola le pertinenti disposizioni di cui all'allegato D della DGR 612/2011 che attua l'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche.

Di seguito è riportato l'ulteriore impegno previsto rispetto alla normativa nazionale:

- a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2;

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

1.Ulteriori impegni previsti per l'Atto B9

- Manutenzione delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci (D.G.R. n. 219 del 03/04/2009)
 - gli agricoltori che utilizzano anche prodotti fitosanitari devono garantire l'idoneità e la perfetta manutenzione delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 219 del 03/04/2009.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1.Ulteriori impegni previsti per lo Standard 4.4

- Disposizioni contenute nella L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche, e presenti nei seguenti provvedimenti regionali adottati e vigenti in regime di salvaguardia:
 - **Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)** adottato con DGR 556 del 25 luglio 2007 e DGR 1025 del 21 dicembre 2007 e pubblicato sul SO n. 14 al BURL n.6 del 14 febbraio 2008;
 - **PTP di Roma ambito 15/12** "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti" adottato con DGR 454 del 25 luglio 2006 e pubblicato sul SO n. 5 al BURL n.27 del 30 settembre 2006;

nonché, fino alla definitiva approvazione del PTPR, quanto indicato:

- nei **PTP nei Piani Territoriali Paesistici nel Lazio** e nei **Piani Territoriali Paesistici nel Comune di Roma e di Fiumicino** indicati nella tabelle di seguito riportate.

Elenco dei Piani Territoriali Paesistici nel Lazio

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 1	Viterbo	Dgr 2266/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	Litorale nord	Dgr 2268/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 3	Laghi di Bracciano e Vico	Dgr 2270/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 4	Valle del Tevere	Dgr 2271/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 5	Rieti	Dgr 2272/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6	Bassa Sabina	Dgr 2273/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6/1-7/1-8/1	Monti Lucretili	Dgr 2274/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 7	Monterotondo, Tivoli	Dgr 2285/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 9 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 8	Subiaco, Fiuggi, Colferro	Dgr 2275/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 9	Castelli romani	Dgr 2276/87 Dgr 5358/90	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 10	Latina	Dgr 2277/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 30 del 30/10/99

Ptp n. 11	Frosinone	Dgr 2278/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 12	Sora, Valle del Liri	Dgr 2279/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 13	Terracina, Ceprano, Fondi	Dgr 2280/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 14	Cassino, Gaeta, Ponza	Dgr 2281/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 30 del 30/10/99

Elenco dei Piani Territoriali Paesistici nel Comune di Roma e di Fiumicino

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 2	Stralcio Ostia lido nord	Dgr 2267/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	XIII e XIV Circoscr.	Dgr 2269/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 15/0	Area Piccolomini	Dgr 2284/87	Dcr 213/91	BUR n. 27 parte prima del 30/09/91	
Ptp n. 15/1	Marcigliana	Dgr 2282/87 Dgr 6647/90 Dgr 10209/92	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98 e BUR 27 del 30/09/98 parte seconda (rettifica)	
Ptp n. 15/2	nsugherata	Dgr 2283/87	Dcr 755/93	SO n. 1 al BUR 31 del 10/11/94	
Ptp n. 15/3	Cecchignola Valleranno	Dgr 9849/94	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/4	Arrone Galeria	Dgr 2458/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	

Ptp n. 15/5	Decima Trigatoria	Dgr 4581/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/6	Pineto	Dgr 4582/87	Dcr 1229/95	BUR 25 parte prima del 10/09/96	
Ptp n. 15/7	Veio Cesano	Dgr 10018/88 Dgr 10672/91	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/8	Valle del Tevere	Dgr 5580/98	Dcr 25/2006	SO n. 3 al BUR n.28 del 10/10/06	
Ptp n. 15/9	Valle dell'Aniene	Dgr 9250/95	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7318/88	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/11	Pendici dei Castelli	Dgr 5579/98	Dcr 74/2001	SO n. 1 BUR 35 del 20/12/01	

L.r. – Legge Regionale - Dgr – Delibera della Giunta Regionale - Dcr – Delibera del Consiglio Regionale

REGIONE MOLISE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

**Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 5, lettere a), b) e d)**

1.Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale (D.G.R. n. 889 del 29 luglio 2008)

- Ulteriori impegni previsti indicati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 889 del 29 luglio 2008.
1. Nell'allegato B (relativo alle misure di conservazione per tutte le tipologie di ZPS presenti nella Regione Molise):
 - divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
 - eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome con appositi provvedimenti;
 - divieto di realizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salvo le discariche per inerti,
 - divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici fatti salvi gli impianti per i quali, come indicato dal DPGR n.284 del 30/09/2011, sia stato avviato già il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Sono inoltre ammessi gli interventi di sostituzione e di ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 Kw;
 - divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti;
- nell'allegato C (relativo alle misure di conservazione per ciascuna tipologia ambientale presente nelle ZPS designate):
- ulteriori misure di conservazione per le specifiche ZPS.

A completamento degli obblighi sopra riportati si evidenzia che l'azienda agricola è tenuta al rispetto delle prescrizioni inerenti la procedura di valutazione d'incidenza per tutti gli interventi che possono interferire con le componenti biotiche ed abiotiche dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357, così come modificato con il D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120.

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione (PdA) adottato nei provvedimenti regionali D.G.R. n. 1023 del 21 luglio 2006.

REGIONE CAMPANIA

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

2. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione (PdA) adottato nei provvedimenti regionali D.G.R. n. 209 del 23.02.2007 e s.m.i.

REGIONE PUGLIA

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici

**Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 5, lettere a), b) e d)**

1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale

- obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3

1. Ulteriori impegni previsti per l'Atto A3 (L.R. 29/95)

- Le aziende agricole che distribuiscono fanghi di depurazione devono rispettare gli ulteriori impegni previsti dalla L.R. 29/95 e le ulteriori prescrizioni indicate nell'allegato 3 della Deliberazione di Giunta regionale n. 2210 del 4/10/2011 di seguito riportate:
1. divieto di spandimento all'interno delle aree Natura 2000 (ZPS e SIC) dei fanghi di depurazione provenienti da depuratori urbani e industriali mentre possono essere distribuiti sulle superfici facenti parte delle ZPS i fanghi provenienti dalle aziende agro-alimentari;
 2. obbligo di spargimento di quantità di fango che tengano conto della profondità e del contenuto in scheletro dei terreni (vedi nell'allegato 3 della Deliberazione di Giunta regionale n. 2210 del 4/10/2011);
 3. presenza nella notifica di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi delle seguenti ulteriori integrazioni:
 - relazione tecnica, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, riportante le notizie e i dati sotto specificati relativi agli appezzamenti oggetto di spandimento:
 - descrizione della tipologia dei suoli presenti nell'appezzamento, con i dati delle relative analisi chimico-fisiche;
 - rappresentazione su mappa e su supporto elettronico, delle informazioni cartografiche poligonali georeferenziate dei vari tipi di suolo;
 - stima della capacità di accettazione delle piogge;
 - stima della conducibilità idraulica satura;
 - descrizione geomorfologia;
 - profondità della falda temporanea (se presente);
 - profondità della prima falda permanente;
 - corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento.
 4. l'azienda agricola è tenuta alla conservazione dei campioni di fanghi distribuiti, ai fini di una eventuale verifica;
 5. l'azienda agricola è tenuta a conservare, nel caso di stoccaggio temporaneo dei fanghi sui terreni, gli esiti delle ulteriori analisi chimiche previste prima del loro spandimento sull'intero appezzamento, effettuate dal fornitore dei fanghi;
 6. l'azienda agricola è tenuta ad acquisire e conservare:
 - a. la certificazione del fornitore dei fanghi in cui si attesta che i fanghi distribuiti non contengano sostanze pericolose e velenose che possono essere assorbite dalle coltivazioni ed entrare nella catena alimentare, che non arrechino danni ai suoli, alle acque superficiali e sotterranee, nonché alla fauna e flora;

- b. la dichiarazione del fornitore dei fanghi con cui lo stesso sottoscrive di assumersi eventuali oneri per il ripristino delle condizioni del suolo e per altri danni provocati dalla fornitura di fanghi non conformi a quanto certificato.

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione (PdA) adottato nei provvedimenti regionali D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 – “ Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”.

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali

1. Ulteriori impegni previsti per lo standard 1.1

- E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione previste per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti regionali e dai Piani di gestione approvati.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

1. Ulteriori impegni previsti per lo standard 1.3

- E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione previste per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti regionali e dai Piani di gestione approvati.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. Ulteriori impegni previsti per lo standard 4.4

- rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- b) rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio:
 - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000). In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di attuazione, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: Art. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario;
 - Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
 - Legge regionale 14 maggio 2001, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
 - Regolamento regionale 30 giugno 2009 n. 10 “Tagli boschivi”;
 - Regio Decreto Legge n 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926;
 - “Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari (Deliberazione della Giunta Camerale n. 891 del 21/07/69), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
 - DGR n. 1554 del 5/07/10 “Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009”.

In particolare il Piano Urbanistico Territoriale riconosce come elementi “*diffusi nel paesaggio agrario*” con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

- gruppi piante gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - alberature stradali e poderali, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura, delle delimitazioni delle sedi stradali.
- è fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione previste per le zone ZPS e SIC dai Regolamenti Regionali e dai Piani di gestione.

REGIONE BASILICATA

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

1. Ulteriori impegni previsti per l'Atto A3 (art.5 della L.R12/94)

- Ai sensi della norma regionale sopracitata è vietato lo spargimento dei fanghi di depurazione:
 - a) ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai centri abitati e dai corsi d'acqua;
 - b) ad una distanza inferiore a cento metri da case singole;
 - c) nell'area del Parco Nazionale del Pollino;
 - d) nell'area del bacino Idrominerario del Vulture e della Calda di Latronico;
 - e) nelle aree protette riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali;
 - f) nelle aree limitrofe a sorgenti e pozzi ad uso potabile, vincolate anche ai sensi del vigente piano regolatore delle acque di cui al DPR 236/1988;
 - g) nei terreni destinati a colture protette da serre o tunnel, fragola compresi;
 - h) nei terreni destinati a bosco, vigneti e ortaggi;
 - i) nei terreni incolti;
 - j) nei terreni sabbiosi o ciottolosi;
 - k) nei terreni coltivati, cinque giorni prima dell'irrigazione.

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

3. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- gli impegni prescritti dal Programma d'Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale D. C. R n. 119 del 6/06/2006 e s.m.i..

REGIONE SICILIA

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

4. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- gli impegni prescritti dal Programma d'Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale D.D.G. n. 53 del 12/01/2007.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

1. Ulteriori impegni previsti per lo Standard 4.4

➤ *PRESCRIZIONI ATTUATIVE DI TUTELA DEL PAESAGGIO REGIONALE NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESISTICO*

A. MANUFATTI ISOLATI AL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'INDUSTRIA AGRICOLA, ZOOTECNICA E FLORO-VIVAISTICA

Bagli, Casene, Case Coloniche, Masserie, Fattorie e loro pertinenze (*Silos, Tettoie, Stenditoi, Aie, Concimaie, Forni, Pozzi, Lavatoi*), Frantoi, Palmenti, Mulini, Granai, Cantine, Stabilimenti Enologici, Magazzini, Stalle, Fienili, Mangiatoie, Scuderie, Sellerie, Porcili, Ovili, Pollai, Colombaie, Conigliere, Caseifici, Pastifici, Opifici.

Per i manufatti storici esistenti a carattere abitativo e produttivo, che caratterizzano l'aspetto rurale agricolo del sistema fondiario del territorio siciliano, riconoscibili per la particolare articolazione dei fabbricati diversamente specializzati e per gli spazi del lavoro umano comuni e condivisibili (aie, corti, cortili), sono ammissibili esclusivamente opere di manutenzione, che rispettino la complessità aggregativa degli spazi interni, specchio della complessità dei cicli produttivi, i materiali e le tecniche costruttive con particolare riguardo alle partiture e alle finiture che caratterizzano i corpi di fabbrica, nonché le caratteristiche tipologiche-funzionali, o che prevedano un loro recupero ove fossero state oggetto di radicali alterazioni.

Per i manufatti non più attivi, saranno promossi interventi di riuso compatibile con le caratteristiche funzionali dei manufatti, al fine di realizzare strutture legate al turismo rurale o alla diffusione della cultura agraria che contribuiscano allo sviluppo del territorio e della sua economia senza alterare le caratteristiche precipue dei luoghi. Saranno inoltre auspicabili interventi di sistemazione delle quinte arboree ed arbustive anche al fine di mitigare l'impatto percettivo di manufatti dissonanti eventualmente realizzati nelle vicinanze e per una corretta lettura dell'immediato contesto ambientale coerente con la tradizione costruttiva e la dimensione etnoantropologica dei manufatti.

Eventuali nuove realizzazioni dovranno utilizzare le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo e tenere conto dell'orografia dei luoghi inserendosi armonicamente nel paesaggio, evitando per quanto possibile riporti e sbancamenti. In particolare dovranno essere ubicati distanti da pozzi, acquedotti o serbatoi, e da qualunque abitazione le concimaie e gli annessi pozzetti di scalo dei liquami, realizzati con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e provvisti di sistemi di cunette di scalo fino ai pozzetti di raccolta.

In riferimento ai nuovi impianti per le attività produttive agricole, questi, pur adeguandosi agli aggiornamenti tecnologici ed alle nuove normative, dovranno adeguarsi alle caratteristiche tipologiche, e tecnico costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo per una progettazione eco-compatibile. Dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e rigore formale, tali da inserirsi armonicamente nel paesaggio rurale. Gli edifici, le singole parti degli stessi e le aree di pertinenza dovranno avere caratteristiche improntate al rispetto ambientale, alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene e tali da potere garantire il mantenimento di tali requisiti anche nel tempo.

Serre o strutture con telo plastico per le colture

Per i manufatti storici esistenti sono consentite esclusivamente opere di manutenzione, nel pieno rispetto delle caratteristiche formali, materiche e costruttive, ed il mantenimento del loro uso originario. Eventuale diversa destinazione si dovrà ricercare solo se strumentale alla salvaguardia stessa del manufatto. Per la realizzazione di nuovi impianti agro-industriali, in uso negli ultimi anni per la coltivazione ortofrutticola e floreale protetta, dovrà essere preliminarmente valutato il forte impatto paesaggistico degli impianti di coltura sotto serra o telo plastico, che viene ulteriormente accentuato in diverse aree dell'isola dove la loro presenza è largamente diffusa, rendendo problematica la ricerca dell'equilibrio tra le potenzialità economiche dell'attività e le esigenze di tutela ambientale della comunità.

Nelle aree del paesaggio siciliano caratterizzate da una più delicata sensibilità occorre contribuire al loro inserimento, e, ove risultassero visibili da percorsi viari o punti di vista paesaggistici preferenziali, si potrà mitigare l'impatto percettivo con quinte vegetali, costituite da macchie arboree ed arbustive di specie scelte tra quelle caratterizzanti l'habitat naturale del contesto di riferimento.

Muri a secco interpoderali e di confine

Sui manufatti già esistenti e riconducibili alle tradizioni costruttive locali, saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, o di riconfigurazione dell'immagine originaria, dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati. Saranno curati la correttezza ed efficienza dei sistemi di drenaggio e, nelle aree geografiche dove la tradizione lo richiede, il rinverdimento con semina di specie vegetali endemiche nelle sconnessure. La loro salvaguardia consentirà di perpetuare la tradizione costruttiva del *murasiccaro* e si estenderà all'intera gamma dei manufatti che ricadono nelle aree limitrofe legati all'attività agro-silvo-pastorale, per tutelare e valorizzare gli ecosistemi del lavoro correlati.

I nuovi manufatti dovranno utilizzare materiali e tecniche della tradizione costruttiva dei luoghi, per conservare segni antropici che caratterizzano fortemente il paesaggio rurale regionale e che, in particolari tipologie costruttive come i *firriati*, fissano la memoria degli antichi tracciati viari nel sistema fondiario.

Recinzioni

Per i manufatti esistenti e riconducibili alle tradizioni costruttive locali saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, reintegrazione delle eventuali parti mancanti, riconfigurazione dell'immagine originaria dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati.

Le recinzioni nuove devono risultare coerenti con il paesaggio esistente e, per garantire il loro armonico inserimento, occorre percepirle come elementi funzionali attraverso una semplificazione delle forme e partiture, la scelta di cromie neutre, l'utilizzo, esclusivo o in combinazione, di specie arboree ed arbustive, l'adozione di tipologie conformi all'uso agricolo; è comunque vietato l'uso del filo spinato.

Dovranno rispettarsi le particolari condizioni orografiche dei territori interessati, seguendo, per quanto possibile, segni naturali preesistenti e adeguare le caratteristiche dei manufatti alle reali necessità per le quali la recinzione è richiesta. La sua progettazione dovrà prevedere la possibilità di inquadrare e sottolineare eventuali quadri paesaggistici di pregio o emergenze monumentali e naturali, o, in alternativa, mascherare elementi del paesaggio incoerenti o dissonanti. Nell'utilizzo del cemento armato dovrà privilegiarsi l'adozione di soluzioni formali di elevata qualità, che esaltino le caratteristiche del materiale e propongano un aggiornamento di forme e ritmi della tradizione costruttiva dei luoghi.

Abbeveratoi, Fontane

Per quanto riguarda i manufatti storici sono ammissibili esclusivamente interventi manutentivi che garantiscano il rispetto dei caratteri tipologici, materici, cromatici e tecnologici della tradizione. Si dovrà prevedere altresì la conservazione, o il ripristino della configurazione originale, se nel frattempo alterata, dell'immediato contesto ambientale, da valorizzare nella sua dimensione di spazio del lavoro umano.

I nuovi manufatti, aggiornando le soluzioni tecnologiche, dovranno riferirsi alle tecniche costruttive tradizionali presenti nel territorio, interpretandone il linguaggio compositivo e impiegando materiali locali.

SISTEMI DI CONTROLLO DEI TERRENI

Terrazzamenti

Per gli impianti a terrazzamento già esistenti la loro conservazione passa anche attraverso il perpetuarsi della tradizione agricola e fornisce un contributo sostanziale alla corretta fruizione dei relativi contesti paesaggistici; si deve provvedere alla loro manutenzione, ivi compreso l'efficienza del sistema di drenaggio e l'eliminazione delle erbe infestanti, così come all'eventuale ripristino delle parti non più efficienti.

La realizzazione di nuovi manufatti, verificatane la compatibilità con la realtà geotecnica dei luoghi, deve prevedere l'utilizzo dei materiali della tradizione costruttiva locale e l'adozione di soluzioni tecniche e volumetriche che assecondino gli originari assetti morfologici dei terreni interessati e si dimensionino le opere di scavo o di riporto alle esigenze strettamente indispensabili.

Gabbionate, Fascinate ed altri sistemi di stabilizzazione di terreni e rocce

L'inserimento di queste opere nel contesto ambientale rurale e montano, reso necessario da esigenze di stabilizzazione di pendii che registrano processi di dissesto geologico, dovrà prevedere, per una corretta mitigazione dell'impatto percettivo sul paesaggio, soluzioni volumetriche che assecondino l'orografia dei

terreni e specifici inerbimenti e piantumazioni di macchie arbustive. A tale scopo verranno utilizzate specie coerenti con il paesaggio vegetale dell'area e sarà curata una disposizione della vegetazione che garantisca il perpetuarsi della varietà di specie e dei tradizionali equilibri volumetrici e cromatici, da queste definiti nelle diverse aree del territorio siciliano; quinte arboree, realizzate con specie autoctone, saranno specificatamente rivolte a mitigare l'impatto di questi manufatti all'interno delle visuali percettive privilegiate.

Nell'eventualità che le opere previste comportino notevoli movimenti di terre o di rocce e i materiali di risulta non vengano convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi il riutilizzo per costruire manufatti, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.

Per le opere realizzate a difesa dalla caduta di massi, con reti di protezione a raccogliere i materiali rocciosi incoerenti, occorrerà prevedere l'inerbimento delle superfici successivamente alla stabilizzazione del pendio, data dallo scivolamento dei sassi e dal conseguente riempimento dei volumi racchiusi dalle reti.

Muri di contenimento e Muri di sostegno

Per un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico i manufatti previsti saranno realizzati in pietra; ove fosse necessario adottare una soluzione costruttiva in cemento armato, in relazione alla volumetria dei terreni da stabilizzare; per rendere compatibile l'intervento con la qualità del paesaggio, il paramento esterno dovrà essere rivestito con pietra locale sbazzata apparecchiata a filari pressoché paralleli e allettata con malta arretrata rispetto al filo murario esterno, nel rispetto delle tradizioni costruttive dei luoghi.

Si devono prevedere interventi discreti nel paesaggio realizzando muri di ridotte dimensioni, preferendo le configurazioni a scarpa sistemate con terre, secondo il naturale declivio o, per pendenze più elevate, con terre armate, geotessuti e rete in nylon, ricostituendo in superficie il manto erboso o cespugliato. Nei casi particolari, ove necessiti l'uso di muri di contenimento di altezza superiore ai tre metri, questi dovranno realizzarsi gradonati a più livelli ponendo nelle fasce intermedie essenze arbustive autoctone.

Un adeguato progetto di rinverdimento, piantumando macchie arboree ed arbustive, dovrà garantire l'utilizzo di specie tipiche del paesaggio rurale dell'area e la mascheratura delle opere e degli elementi più dissonanti; per questi ultimi, ove necessario, sarà opportuno prescrivere la messa a dimora di piante adulte.

Se le opere previste dovranno comportare notevoli movimenti di terre o di rocce e i materiali di risulta non verranno convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi un loro riutilizzo per la costruzione dei manufatti, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.

VERDE

Tecniche di coltura

Verranno incentivate le forme tradizionali delle pratiche agricole, per conservare e valorizzare le qualità paesaggistiche ed ambientali del paesaggio agrario siciliano, che si connota per la sua varietà e la combinazione di: paesaggi a campi chiusi, mosaici colturali in prossimità delle aree abitate, colture tradizionali di tipo estensivo delle aree più interne, sistemazioni a terrazze di particolari ambiti collinari ed emergenze naturali. Saranno ammissibili aggiornamenti delle tecniche di coltura che comunque non determinino, con pesanti movimenti di terra, profonde trasformazioni morfologiche dei paesaggi agricoli.

Dovranno evitarsi la sostituzione di aree boscate con coltivazioni o di aree agricole a campo chiuso con monoculture estese, perché questo determinerebbe variazioni degli equilibri ecologici e delle identità cromatiche sostanziali del paesaggio, indotte dalle nuove piantumazioni, e modifiche volumetriche e dei segni identificativi del territorio come le macchie ed i filari arborei ed arbustivi di cornice.

Potrà essere ammissibile la sostituzione di colture o aree destinate a pascolo con altri tipi di coltivazioni e piantumazioni per un ripristino delle originarie coperture vegetali.

Arboricoltura ornamentale

Saranno promosse scelte di pianificazione territoriale che escludano destinazioni d'uso inconciliabili con la conservazione degli habitat naturali, così come quegli interventi che incentiveranno la biodiversità, soprattutto nei territori segnati da un forte decadimento della qualità ambientale, e garantiranno la crescita delle vegetazioni ornamentali che costituiscono l'identità spaziale e cromatica del territorio.

Filari e siepi svolgono un importante ruolo ambientale; sarà promossa la realizzazione di corridoi connettivi naturali, di barriere antirumore lungo la rete viaria, di filari per il miglioramento del microclima lungo i percorsi pedonali. Dovranno essere salvaguardate le ridotte aree caratterizzate da particolari alberature o macchie arbustive, spesso isolate e sopravvissute a forti antropizzazione del territorio.

Gli interventi di riforestazione potranno essere ammissibili se ripristineranno i paesaggi delle piantumazioni ad alto fusto o arbustive che caratterizzavano un'area e se ne promuoveranno la crescita di un ricco ecosistema faunistico e vegetale. Si incentiverà la sostituzione dei rimboschimenti a latifoglie esotiche che hanno connotato di artificialità vaste aree del paesaggio vegetale dell'isola. Sarà comunque da escludere l'immissione volontaria di specie vegetali estranee ai luoghi.

B. SISTEMI DI GESTIONE DELLE ACQUE

Rete irrigua storica

Gli interventi sulla rete storica di canalizzazione dovranno ricondursi in larga parte alle opere strettamente conservative, per non alterare le caratteristiche tipologiche, materiche, cromatiche e le tecniche tradizionali di distribuzione delle acque.

Gli interventi conservativi dovranno consentire la continuità fisica e percettiva con gli insediamenti rurali originariamente serviti dalla rete, e si porranno in atto, qualora se ne rendesse necessario, gli interventi di ingegneria naturalistica per consolidare le sponde e riequilibrare l'ecosistema faunistico e vegetazionale.

Qualora non fosse più possibile un utilizzo parziale o totale della rete, per l'eccessiva vetustà dei manufatti o per profondi stravolgimenti degli originari assetti orografici, se ne dovrà comunque garantire la conservazione, riconoscendone il contributo nell'affermazione dell'identità dei paesaggi siciliani.

Sarà promossa la realizzazione di nuove canalizzazioni ad integrazione delle reti esistenti o relative a nuovi contesti ambientali, purché inserita all'interno di una idea progettuale di sviluppo di attività agricola e in aggiornamento tecnologico dei tradizionali sistemi di gestione dei corpi idrici artificiali.

Pozzi, Macchine idrauliche, Norie, Cisterne, Vasche di raccolta, Torri piezometriche, Condotte a vista, Acquedotti, Specchi d'acqua

Per i manufatti storici esistenti di chiara valenza storico tecnologica riferita alla cultura dell'approvvigionamento dell'acqua, sono consentite esclusivamente opere di manutenzione che non alterino le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnico costruttive. Se dovesse ravvedersi l'impraticabilità di un ulteriore utilizzo dei manufatti storici, questi non dovranno essere distrutti ma se ne dovranno effettuare i necessari interventi conservativi, finalizzati ad un loro riutilizzo compatibile.

La realizzazione di nuovi manufatti, pur tenendo conto degli aggiornamenti tecnologici, dovrà riferirsi alle caratteristiche costruttive tradizionali. La loro collocazione non dovrà turbare i punti di vista panoramici e paesaggistici di pregio, e si terrà conto dell'orografia dei luoghi inserendosi armonicamente nel paesaggio, evitando riporti e sbancamenti, adagiando la costruzione sul terreno al piano di campagna identificato in quello esistente prima dell'inizio dei lavori.

Nell'eventualità che le opere previste comportino movimenti di terre e rocce e i materiali di risulta non vengano convogliati nelle discariche dovrà prevedersi un loro riutilizzo per la costruzione dei rilevati che, insieme agli inerbimenti e piantumazioni, consentiranno un recupero dell'assetto originario dei luoghi.

Se le opere previste ricadono in area boscata occorrerà garantire il mantenimento o il ripristino del soprassuolo inerbito, arboreo o arbustivo; contribuendo inoltre a garantire il parziale mascheramento delle opere o degli elementi maggiormente dissonanti rispetto al paesaggio rurale esistente.

C. OPERE E MANUFATTI AL SERVIZIO DELLA FRUIZIONE LACUSTRE E FLUVIALE

Opere di recupero naturale e salvaguardia dei corsi fluviali

Fatta eccezione per limitati ed acclarati motivi di salute pubblica è fatto divieto di operare modifiche sulla larghezza e configurazione degli alvei naturali e delle golene dei corsi d'acqua, compresi gli alvei non attivi; sarà consentito esclusivamente il controllo umano del potere energetico delle acque, se a regime torrentizio, assecondando i flussi idrici naturali nel modellare le rocce e i suoli di attraversamento e nel creare una grande varietà di habitat vegetali e naturali. Sarà tassativamente esclusa qualsiasi modifica che sia causata da espansioni edilizie, in atto o programmate.

Ove fosse possibile intervenire con opere di sistemazione idraulica non sarà comunque ammissibile la rettificazione degli alvei naturali; saranno ammissibili e auspicabili le regimazioni dei fiumi che si limitano alle opere di manutenzione e sistemazione naturale, ivi compresi gli interventi di decementificazione delle sponde artificiali, il recupero degli originari letti, dei percorsi e dei profili dei pendii.

Dovranno essere rapidamente allontanati dalle aree prossime ai corsi d'acqua i materiali di risulta delle eventuali opere di sistemazione idraulica o della decementificazione delle rive, e dovrà essere curato un piano mirato di inerbimento e di piantumazione di macchie arboree ed arbustive, scelte tra le specie caratterizzanti i luoghi, per contribuire al controllo di un corretto regime delle acque.

Sarà curato un piano mirato di risanamento dei terreni a monte del letto fluviale con opportune forestazioni e inerbimenti per aumentare le capacità di ritenuta idrica ed arrestare le perdite di materiale attivate da processi di degrado, sarà vietato lo sfruttamento delle rive a pascolo per evitare la rapida distruzione del manto vegetale, e lo sfruttamento delle aree di riva per il tempo libero dovrà rispondere a rigorosi requisiti naturalistici e paesaggistici.

Saranno ammissibili e auspicabili altresì le opere di manutenzione e di ripristino delle associazioni vegetazionali ripariali, che dovranno contribuire alla depurazione delle acque, rispondere a criteri di massima molteplicità ecologica anche in relazione ai differenti assetti naturali dei diversi tratti, recuperare un ruolo attivo nel ripristino delle originarie velocità di deflusso delle acque, e conseguentemente mitigare la loro azione erosiva. Una particolare cura dovrà porsi ai rami fluviali non attivi e al loro ruolo di mitigazione dei fenomeni di esondazione e di importante testimonianza ambientale. Il ripristino dei macroecosistemi dei corsi fluviali consentirà di ricostruire un habitat caratterizzato dalla grande varietà dei biotopi degli insediamenti vegetali ed animali del paesaggio naturale storico compromesso.

La riduzione degli alvei sarà rigorosamente limitata alle dimensioni strettamente indispensabili e documentata scientificamente per le opere di bonifica. Il pendio delle sponde dovrà evitare la creazione di forti impatti percettivi a meno di insopprimibili esigenze di incolumità pubblica, legate alla salvaguardia di persone, insediamenti, manufatti.

Opere di recupero naturale e salvaguardia dei laghi naturali

Occorre un'opera di rigorosa salvaguardia dei laghi naturali per confermare il ruolo strategico nell'equilibrio climatico e nella definizione della ricca varietà del macroecosistema floreale e faunistico dell'area; un'azione di salvaguardia specificatamente mirata alla realtà individua, costituendo ciascuno unicum idronomici, ambientali e paesaggistici. Sarà vietato qualsiasi intervento dell'uomo che possa pregiudicare la corretta compensazione e regimazione delle acque, con particolare riguardo all'attività di cava di ghiaia e sabbia e ad un'agricoltura e selvicoltura non compatibile nelle aree prossime alle sponde. Saranno ammessi

esclusivamente metodi di bioingegneria negli interventi artificiali di sistemazione delle rive, ove questo fosse strettamente necessario ed indifferibile, utilizzando preferibilmente materiale vegetale vivo in associazione con terra, legno, pietra. Sarà necessario mantenere o ripristinare i profili naturali delle rive e la vegetazione di sponda, spesso distrutta o degradata per azione ambientale o antropica negativa, per salvaguardare e valorizzare la ricchezza delle colonie vegetali e della fauna che li popolano, e per il contributo di autodepurazione delle acque al delicato equilibrio dell'habitat lacustre.

Laghi ed invasi artificiali

La realizzazione di invasi artificiali, per l'approvvigionamento idrico della comunità o a servizio degli impianti per l'innervamento artificiale, dovrà basarsi su una progettazione che abbia adeguatamente valutato l'inserimento nel contesto fisico specifico, privilegiando ambiti territoriali marcatamente antropizzati, lontani dalle aree di maggiore naturalità. Le scelte progettuali dovranno limitare i movimenti di terra ed i disboscamenti previsti ed apportare all'habitat di inserimento, nel loro complesso, livelli di trasformazioni ecosostenibili. Dovranno preferirsi configurazioni non rigidamente geometriche per meglio assecondare l'orografia dei luoghi, utilizzando depressioni e pendii naturali; saranno ammessi esclusivamente metodi di bioingegneria negli interventi artificiali di sistemazione delle rive, ove questo fosse strettamente necessario ed indifferibile, definendole con superfici a margini irregolari, ed utilizzando preferibilmente materiale vegetale vivo in associazione con terra, legno, pietra. Gli interventi di sistemazione e riqualificazione delle rive dovranno prevedere, per un ripristino dell'equilibrio ecologico, la piantumazione di una ricca vegetazione spondale, scelta tra le specie autoctone e con un adeguato connotato di biodiversità.

Sentieristica al servizio del fiume e del lago

Occorre porre a disposizione del lago o del fiume una rete articolata di sentieri per distribuire la pressione antropica, di tipo turistico o lavorativo, su aree più vaste e, conseguentemente, ridurre l'impatto antropico negativo sull'equilibrio del macroecosistema di un lago. Si dovrà, in tal senso, privilegiare il recupero della sentieristica storica già esistente, anche attraverso specifici interventi volti a ricomporre unità a percorsi interrotti da occupazioni improprie legate alle attività silvopastorali e agricole. Si dovrà quindi impostare su questa trama storica un progettato allargamento della trama sentieristica, la cui realizzazione dovrà rispondere all'esigenza di garantire un armonico inserimento nel paesaggio, con particolare riferimento agli ambiti di riva; sarà consentita solo eccezionalmente e per brevi tratti la contiguità con le rive, convogliando l'accesso a queste in pochi selezionati punti, lontani dalle zone ecologicamente più delicate, attraverso sbarramenti vegetali in siepi e bordure.

Si dovranno adottare gli stessi criteri della sentieristica di penetrazione agricola, da destinare in larga parte al traffico pedonale o ciclabile, e da sistemare con fondo naturale, pietrisco rullato o macadam. Dovrà prevedersi un intervento di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, con inerbimenti e collocazione di specie arboree ed arbustive coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi, creando altresì, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità delle alberature e delle macchie arbustive, un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di particolare qualità.

D. VIABILITÀ RURALE

Sentieristica storica, Trazzere Regie, Strade di penetrazione agricola, di servizio ai fondi coltivati, interpoderali e rurali

Saranno consentite esclusivamente opere di manutenzione, finalizzate al recupero dello stato originario dei luoghi ed a ripristinare corridoi di viabilità tra aree di pregio ambientale, conservando rigorosamente gli elementi costitutivi complementari della sentieristica storica e delle Trazzere Regie (tracciati, elementi di arredo e contenimento, siepi, alberature, indicazioni stradali,...) ancora presenti. Ove necessario, in presenza di precedenti alterazioni dei luoghi, dovranno realizzarsi interventi di riqualificazione delle aree ai lati del

tracciato viario, da realizzare con inerbimenti e collocazione di specie arboree ed arbustive, coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi; sarà inoltre curato un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di elevata qualità, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità del verde.

Dovrà in linea di principio ripristinarsi l'originaria pavimentazione se riflette la tradizione costruttiva locale, qualora ancora esistente seppure occultata.

Ove questa non fosse più recuperabile in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico si dovrà prevedere la sistemazione con fondo naturale, con pietrisco rullato o in macadam, per le strade pianeggianti all'interno delle aree boscate, in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico o che attraversino il paesaggio agrario storicizzato. Se esistono problemi di forti pendenze o situazioni geomorfologiche particolari, la pavimentazione stradale dovrà essere realizzata in selciato o in spacco di basole o in acciottolato o in altro materiale conforme agli usi e tipologie locali.

In tutti gli altri casi potrà consentirsi l'uso di una pavimentazione stradale, che adotterà il sistema costruttivo delle vecchie strade di penetrazione agricole, realizzate nel territorio durante gli anni '50 e ancora oggi realizzate all'interno delle aree dei grandi parchi nazionali. Per permettere l'inserimento nel territorio di nastri viari di impatto compatibile si prevede che questi saranno realizzati in misto bituminato a grossa granulometria su un sottofondo rullato di tout-venant di cava; ottenendo un manto stradale di colore grigiastro a composizione prevalentemente di pietrisco stabilizzato e legato, in grado di sostenere anche un traffico veicolare pesante. L'esecuzione dei lavori dovrà avere cura di allontanare o usare e sistemare adeguatamente il materiale proveniente dagli scavi, evitare l'estirpazione di alberi di alto fusto, e attuare un intervento di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, integrando lungo i bordi la piantumazione esistente con specie arboree o arbustive coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi; creando altresì, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità delle alberature e delle macchie arbustive, un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di particolare qualità.

REGIONE SARDEGNA

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici
--

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale

- eventuali ulteriori impegni previsti nelle misure di conservazione e nei piani di gestione delle ZPS.

Si evidenzia che nel caso di interventi strutturali l'azienda agricola è tenuta a rispettare i seguenti obblighi:

- a) per gli interventi strutturali ricadenti all'interno delle ZPS se elencati negli allegati A e B della DGR n. 5/11 del 15.02.2005, così come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 in ottemperanza al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

GURI n. 24 del 29.01.2008 - S.O. n. 24) sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale secondo le disposizioni ivi previste;

- b) per gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno delle ZPS sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003;
- c) per gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS comprese in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta;
- d) per gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS non comprese in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione delle ZPS.

A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- gli impegni prescritti dal Programma d'Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale DGR n. 14/17 del 4/04/2006 – adozione PdA e ss.mm.ii.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete "NATURA 2000"

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale

- eventuali ulteriori impegni previsti nelle misure di conservazione e nei piani di gestione dei SIC..

Si evidenzia che nel caso di interventi strutturali l'azienda agricola è tenuta a rispettare i seguenti obblighi:

- a) gli interventi strutturali ricadenti all'interno dei SIC se elencati negli allegati a) e b) della Del. G.R. n. 5/11 del 15 febbraio 2005, così come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 in ottemperanza al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

GURI n. 24 del 29.01.2008 - S.O. n. 24) sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale secondo le disposizioni ivi previste;

- b) gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno dei SIC sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003;
- c) gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC compresi in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta;
- d) gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC non compresi in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione dei SIC.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

2. Ulteriori impegni previsti per lo Standard 4.4

- il rispetto delle norme attuative del Piano Paesaggistico Regionale vigente (DPR del 7 settembre 2006, n. 82 – “Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - DGR n°36/7 del 5 settembre 2006);
- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti quali la non eliminazione: di oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR, biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e succ. mod., non individuati nell'ambito della rete “Natura 2000” della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).